

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3533

“Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Vol. II - Sintesi e schede di lettura

EDIZIONE PROVVISORIA

ottobre 2012
n. 397/II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3533

“Conversione in legge del
decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del
Paese”

Vol. II - Sintesi e schede di lettura

EDIZIONE PROVVISORIA

ottobre 2012
n. 397/II

AVVERTENZA

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, è stato presentato al Senato per la conversione in pari data (A.S. 3533), e assegnato il 22 ottobre per l'esame in sede referente alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo), previ pareri delle Commissioni 1^a (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli:

- n. 397/I Le novelle alla legislazione vigente (testi a fronte);
- n. 397/II Sintesi e schede di lettura degli articoli del decreto-legge.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	39
Articolo 1, comma 1 <i>Attuazione dell'Agenda digitale italiana</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 1, comma 2 <i>(Documento digitale unificato)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 1, comma 3 <i>(Finanziamento dell'ISTAT)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 1, comma 4 <i>Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - Fondo ISPE</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 2 <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 3 <i>(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 4 <i>(Domicilio digitale del cittadino)</i>	
Scheda di lettura.....	71
La Posta Elettronica Certificata	71
Articolo 5 <i>(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 6, commi 1 e 2 <i>(Trasmissione di documenti per via telematica; sottoscrizione di accordi tra amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	83

Articolo 6, commi 3 e 4 <i>(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 6, commi 5 e 6 <i>(Atti in formato elettronico redatti da notai)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 7 <i>(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 8 <i>(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	93
La direttiva 2010/40/UE	98
La direttiva 2010/65/UE	101
Articolo 9 <i>(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 10 <i>(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 11 <i>(Libri e centri scolastici digitali)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 12 <i>(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 13 <i>(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 14, commi 1-7 <i>(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali – Banda larga)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Banda larga	144
Articolo 14, commi 8-10 <i>(Inquinamento elettromagnetico)</i>	
Scheda di lettura.....	151

Articolo 15, comma 1 <i>(Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 15, commi 2-5 <i>(Pagamenti elettronici con tecnologie mobili, SICOGÉ, pagamenti fra privati)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 16 <i>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 17 <i>(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 18 <i>(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 19 <i>(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciati)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 20 <i>(Comunità intelligenti)</i>	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 21 <i>(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 22 <i>(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)</i>	
Scheda di lettura.....	257
Articolo 23 <i>(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 24, commi 1 e 2 <i>(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	273

Articolo 24, commi 3-6 <i>(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 25 <i>(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)</i>	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 26 <i>(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 27 <i>(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)</i>	
Scheda di lettura.....	295
Articolo 28 <i>(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 29 <i>(Incentivi all'investimento in start-up innovative)</i>	
Scheda di lettura.....	303
Articolo 30 <i>(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 31 <i>(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)</i>	
Scheda di lettura.....	311
Articolo 32 <i>(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 33, commi 1-4 <i>(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)</i>	
Scheda di lettura.....	319
Il Partenariato Pubblico Privato (PPP).....	321
Articolo 33, commi 5-7 <i>(Disposizioni sul contrasto alla pirateria)</i>	
Scheda di lettura.....	327

Articolo 34, comma 1 <i>(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	333
Articolo 34, comma 2 <i>(Assegnazione di parte dell’Arsenale di Venezia al Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.)</i>	
Scheda di lettura.....	335
Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E.	336
Articolo 34, commi 3-6 <i>(Piloti dell’Ente nazionale dell’aviazione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	339
Articolo 34, commi 7-9 <i>(Concessioni autostradali - ANAS)</i>	
Scheda di lettura.....	341
Articolo 34, comma 10 <i>(Risorse finanziarie rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali)</i>	
Scheda di lettura.....	347
Articolo 34, commi 11 e 12 <i>(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	349
Articolo 34, commi 13-18 <i>(Servizi pubblici locali)</i>	
Scheda di lettura.....	351
Articolo 34, comma 19 <i>(Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente)</i>	
Scheda di lettura.....	357
Articolo 34, comma 20 <i>(Beni culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	361
Articolo 34, commi 21 e 22 <i>(Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	363
Articolo 35 <i>(Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	365

Articolo 36, commi 1 e 2 <i>(Misure in materia di confidi)</i>	
Scheda di lettura.....	369
Articolo 36, comma 3 <i>(Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	373
Articolo 36, commi 4 e 5 <i>(Contratti di rete)</i>	
Scheda di lettura.....	377
Articolo 36, comma 6 <i>(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	381
Articolo 36, comma 7 <i>(Concessioni idroelettriche)</i>	
Scheda di lettura.....	383
Articolo 36, comma 8 <i>(Società agricola professionale)</i>	
Scheda di lettura.....	387
Articolo 36, commi 9 e 10 <i>(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	391
Articolo 37 <i>(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)</i>	
Scheda di lettura.....	393
Articolo 38, comma 1 <i>(Disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	399
Articolo 38, comma 2 <i>(Modifiche alla disciplina dell'IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	401
Articolo 38, commi 3-5 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	403

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)

Il **comma 1** procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, già avviata dall'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 con l'istituzione della Cabina di regia e dal decreto-legge n. 83 del 2012, con l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale. La competenza conferita allo Stato, nell'ambito attuativo in questione, passa per una procedimentalizzazione volta ad operare un monitoraggio, governativo e parlamentare, sugli obiettivi europei da raggiungere, mediante una relazione che il Governo presenta alle Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno. Dell'Agenzia per l'Italia digitale si avvarrà il Governo per la stesura della relazione, che sarà proposta per la prima volta entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** detta disposizioni in materia di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico.

Il **comma 3** destina all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un finanziamento aggiuntivo di 18 milioni annui, a decorrere dal 2013.

Il **comma 4** incrementa di 23 milioni di euro per il 2013 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). L'attuale misura più che compensa il decremento di 10 milioni di euro deciso due mesi fa.

Articolo 2

(Anagrafe nazionale della popolazione residente)

L'**articolo 2** prevede l'unificazione in un'unica anagrafe - l'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* - della vigente struttura anagrafica, sinora ripartita in anagrafe comunale, AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero) comunale, Indice nazionale delle anagrafi (INA), AIRE centrale.

Destina a tal fine lo stanziamento di 15 milioni per il 2013, di 3 milioni annui dal 2014.

Articolo 3

(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)

L'**articolo 3** reca per l'ISTAT (destinatario altresì del finanziamento recato dall'articolo 1, comma 3) previsioni relative a: a) la realizzazione di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, annuale (non più

decennale) nonché; b) la realizzazione (insieme con l'Agenzia del territorio) dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici; c) l'autorizzazione a regolamento governativo delegato a riordinare in modo complessivo l'ente, con revisione dunque del decreto-legislativo n. 322 del 1989.

Reca inoltre disciplina della di una Commissione per la garanzia e la qualità dell'informazione.

Articolo 4

(Domicilio digitale del cittadino)

L'**articolo 4** prevede la possibilità che il cittadino comunichi alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per migliorare le comunicazioni fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Articolo 5

(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

L'introduzione dell'obbligo generalizzato della posta elettronica certificata (PEC) a livello d'impresa è il dichiarato scopo della disposizione, che per il Governo contribuirà così al superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi propri delle modalità tradizionali di comunicazione. Il **comma 1** estende alle imprese individuali l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; il secondo periodo del **comma 2** ripete pedissequamente per le imprese individuali l'esistente obbligo di depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche qui prevedendosi la possibilità di sanare il vizio con la sospensione della domanda per tre mesi.

Il primo periodo del comma 2 reca una disposizione più generale, valida per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale: si tratta del nuovo termine ("entro il 31 dicembre 2013") per le imprese individuali, gravate per sempre di un obbligo di deposito della PEC, a prescindere dal fatto di versare in sede di domanda di iscrizione.

Il **comma 3**, infine, novella il Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) mediante l'istituzione (capoverso 1) di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC): si tratta di una modalità che attinge alle misure normative vigenti, consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese.

L'articolo pare richiedere un approfondimento sia quanto al coordinamento con la normativa previgente, sia quanto alla redazione del comma 3 (cfr. la scheda di lettura).

Articolo 6

(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)

I **commi 1 e 2** mirano a rendere più cogenti le previsioni vigenti circa la *trasmissione di documenti per via telematica*. In particolare, si prevede che determinino responsabilità amministrativa e dirigenziale: così la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati, come il mancato avvio del procedimento di trasmissione di atti e istanze per via telematica da parte del titolare dell'ufficio.

Si dispone inoltre siano sottoscritti con firma digitale (pena la nullità) gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di contratto amministrativo, da un lato - con il sintagma "a pena di nullità" - uniforma la disciplina del codice degli appalti a quella della previgente normativa di contabilità pubblica; dall'altro lato, precisa che la "forma elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità.

Ai sensi del **comma 4**, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2013.

La disposizione di cui al **comma 5** consente ai notai, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - introdotto con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 - di redigere sin dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio della professione o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui sopra fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Infine il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili verrà disciplinato con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili.

Il successivo **comma 6** dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Certificazioni di malattia nel settore pubblico e Certificazioni di malattia dei figli ai fini del congedo)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 7** riguardano l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica.

Il **comma 3** concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (anche nel settore privato).

Articolo 8

(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)

L'**articolo 8, commi 1-3**, disciplina l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale. I **commi 4-9** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. I **commi 10-11** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l'articolo 179 del codice della navigazione.

Articolo 9

(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

L'**articolo 9**, oltre a riscrivere l'art. 52 ("Accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni") del Codice dell'amministrazione digitale, introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto. Individua l'organismo responsabile - l'Agenzia per l'Italia digitale - che vigili sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge.

Articolo 10

(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)

L'**articolo 10** intende accelerare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l'istituzione del fascicolo personale dello studente universitario, prevedendo il ricorso ai servizi dell'anagrafe nazionale

degli studenti e dei laureati delle università, dell'anagrafe nazionale degli studenti e alle banche dati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Il processo di automazione amministrativa è esteso anche ai procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, attraverso modalità attuative che saranno definite con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 11

(Libri e centri scolastici digitali)

L'**articolo 11** prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 (per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015), nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall'anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio, piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) si potranno istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

Infine, si novella l'art. 53, comma 2, lettera *a*), del d.l. n. 5 del 2012, stabilendo che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovano, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

Articolo 12

(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

I **commi da 1 a 8** ed il **comma 15** dell'**articolo 12** prevedono l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Si ricorda che tale istituto non è finora disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario, ma è oggetto delle linee guida di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 10 febbraio 2011.

Il **comma 9** dispone che la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana sia integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute; tale incarico è svolto a titolo gratuito.

I **commi da 10 a 14** concernono l'istituzione di sistemi di sorveglianza nonché di registri di mortalità, di tumori, di altre patologie, di impianti protesici, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o a base di prodotti di ingegneria tessutale.

Articolo 13

(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)

I **commi 1 e 3** dell'**articolo 13** prevedono la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** dispone che, dal 1° gennaio 2014, la prescrizione farmaceutica in formato elettronico sia valida (ai fini del rimborso delle quote a carico del Servizio sanitario nazionale) sull'intero territorio nazionale (anziché solo in quello regionale); con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le modalità di attuazione di tale norma.

Il **comma 4** prevede che, dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee sia integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale, da un sistema basato su tecnologie digitali.

Il **comma 5** attribuisce, dal 1° gennaio 2013, la facoltà di conservare le cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

L'**articolo 14, comma 1** autorizza spese per il completamento del Piano nazionale banda larga; i **commi 2-5 e 7** disciplinano i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; il **comma 6** riguarda l'installazione di linee elettriche.

Il **comma 8** conferma, per quanto non espressamente disciplinato nell'articolo in esame, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, di attuazione della legge n. 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed introduce alle **lettere a), b) e c)** alcune disposizioni in materia di misurazione dei valori delle frequenze.

Alla **lettera d)** si indicano le norme tecniche di misurazione e di rilevamento emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) da adottare e si demanda all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA) e alle agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano (APPA) l'individuazione dei fattori di riduzione di potenza in Linee Guida, da approvare con decreto dirigenziale emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I **commi 9 e 10** demandano alle regioni territorialmente competenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento.

Articolo 15

(Pagamenti elettronici)

L'**articolo 15, comma 1**, riscrive l'articolo 5 ("*Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche*") del Codice dell'amministrazione digitale, con l'intento di diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. A tal fine estende l'obbligo di consentire pagamenti elettronici alle imprese pubbliche, in particolare agli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, a prescindere dall'importo della singola transazione. Sono però escluse da tale obbligo le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali.

Ai sensi del **comma 2**, con decreto interministeriale (del MiSe, di concerto con i Ministri dell'economia, della pubblica amministrazione e del delegato all'innovazione tecnologica), sarà disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. Stante il comma 5 (che disciplina le transazioni tra privati) è presumibile che la presente disposizione si rivolga (come quella del comma 1) alle pubbliche amministrazioni, menzionate anche nella relazione governativa.

Con il **comma 3** si intende risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** reca la previsione di un obbligo rivolto ai soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali. La norma vincola all'accettazione della sola carta di debito ed i suoi effetti decorrono dal 1 gennaio 2014. Il **comma 5**, peraltro, demanda ad un decreto interministeriale (MiSe e MEF), sentita la Banca d'Italia, l'eventualità di far scattare l'obbligo al superamento di determinati importi minimi. Si prevede poi, ma come mera possibilità, che con il medesimo tipo di decreto interministeriale sia disposta l'estensione degli obblighi - gravanti sui citati privati venditori di beni e servizi - a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Articolo 16

(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

L'articolo contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, in ulteriore attuazione delle modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale adottate nel corso di questa legislatura.

L'introduzione di tali disposizioni si renderebbe necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese. Non andrebbe inoltre trascurato il risparmio di spesa che potrebbe derivare dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte delle cancellerie.

I **primi tre commi** dell'articolo in commento intervengono rispettivamente sugli articoli 136 e 149 del codice di procedura civile, nonché sull'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo, apportando agli stessi alcune specifiche modifiche di coordinamento coerenti con la finalità perseguita dall'impianto normativo in esame.

I successivi **commi da 4 a 8** contengono invece previsioni di portata generale al fine di favorire ulteriormente l'informatizzazione delle attività qui considerate nel processo civile e penale.

Il **comma 9** stabilisce decorrenze differenziate per l'entrata in vigore della nuova normativa in questione, mentre il **comma 10** rinvia ad uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, alcuni ulteriori adempimenti attuativi.

In correlazione con le disposizioni di cui ai commi 9 e 10, il **comma 11** dispone l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 12** e il **comma 13** prevedono adempimenti ulteriori per le pubbliche amministrazioni al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

Il **comma 14** aggiunge un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Infine i **commi 15, 16 e 17**, prevedono che per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, nonché per la

manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo, sia autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

Articolo 17

(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

I **primi due commi dell'articolo 17** recano modifiche, rispettivamente al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza"), per lo più finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC), nelle procedure disciplinate dai due provvedimenti novellati, quindi le procedure concorsuali in genere. Le **lettere da a) a p)** del **comma 1** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo II della legge fallimentare, rubricato "Del fallimento". Le **lettere da q) a t)** dello stesso comma intervengono su disposizioni contenute nel Titolo III della medesima legge, sul concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Le rimanenti **lettere da t) a cc)** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo V della legge, sulla liquidazione coatta amministrativa.

I successivi **commi dal 3 al 5** dettano disciplina transitoria in relazione ai termini temporali di applicabilità delle novità introdotte dalle novelle.

Articolo 18

(Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

L'**articolo 18** in esame modifica le norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento recate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 : il capo II della suddetta legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi di liquidità del singolo debitore. La definizione di sovraindebitamento è definita "quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Per porre rimedio a tali situazioni di crisi, la legge contempla la possibilità da parte del debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La riforma recata dal provvedimento in esame prevede, oltre a modificazioni di carattere procedurale, l'inserimento della figura del "consumatore" quale persona fisica avente "obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ai sensi della riforma della legge n. 3 del 2012, tale soggetto può proporre piani per la risoluzione delle crisi nonché, in alternativa, una nuova procedura di liquidazione del patrimonio.

Articolo 19

(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)

Il **comma 1** innova la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici. A tale scopo il **comma 2** definisce i requisiti dei relativi progetti, che devono tendere allo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi, ovvero ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto che sia: o innovativo, oppure recante nuove soluzioni non presenti sul mercato, ovvero in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

Benché il **comma 3** conferisca ad un decreto interministeriale (MiSe e Miur) l'indicazione dei temi di ricerca, delle aree tecnologiche e dei requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere (in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana), sarà l'Agenzia a presiedere a buona parte delle procedure successive, a partire da quelle di cui al **comma 4**: per sostenere i grandi progetti di ricerca di lungo periodo, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse - sollecitate dall'Agenzia - provenienti da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca) si potrà ricorrere ad un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (*RiskSharingfacility*). Per i progetti relativi ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo, in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni, il **comma 5** prevede specifiche intese o accordi di programma dell'Agenzia con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti (le quali operano ad invarianza di oneri). Il **comma 6** - relativo ai progetti per attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto recante nuove soluzioni non presenti sul mercato (volte a rispondere a una domanda pubblica) - rinvia alle procedure di cui al **comma 9** per la promozione degli appalti pubblici precommerciali, mediante una sollecitazione alle manifestazioni di interesse rivolta alle amministrazioni pubbliche.

La copertura finanziaria offerta dal **comma 7** - per tutte le iniziative di cui all'articolo in commento, e quindi anche per quelle non sottoposte a procedure speciali (segnatamente, i progetti di cui al comma 2, lettera *d*) - consiste nella riserva di una quota delle risorse effettivamente disponibili del neoistituito Fondo per la crescita sostenibile, nonché una quota delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il **comma 8**, infine, prevede un decreto interministeriale (MiSe e Miur) per adottare linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali.

Articolo 20 *(Comunità intelligenti)*

L'**articolo 20** reca disposizioni relative alla realizzazione di un ecosistema informativo aperto per le "comunità intelligenti" italiane. Le comunità intelligenti sono da intendersi come comunità nel cui territorio le tecnologie dell'informazione vengono usate consapevolmente per migliorare la qualità della vita e del lavoro degli abitanti. L'articolo tratteggia le caratteristiche e la *governance* dell'architettura informativa nazionale, intesa a realizzare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia. A tal fine assegna all'Agenzia per l'Italia digitale la responsabilità di coordinare il processo attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati, soluzioni ed esperienze progettuali.

Articolo 21 *(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)*

Il **comma 1** prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

La disposizione del **comma 2**, nel conferire apposite funzioni al nuovo Istituto (IVASS) gli assegna specificamente il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). L'archivio informatico integrato è disciplinato dal **comma 3**.

Per il **comma 4**, le imprese di assicurazione - con le modalità definite dal decreto interministeriale di cui al **comma 5** - ora dovranno garantire all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, fornendo la documentazione richiesta e comunicando all'archivio nazionale dei veicoli gli estremi dei contratti stipulati o rinnovati. Per il **comma 6**, però, l'IVASS avrà un ruolo tale da consentire di evidenziare i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati. Il **comma 7** reca la clausola di invarianza non solo finanziaria, visto che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 22

(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)

Il **comma 1** apporta una novella al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), mediante l'inserimento dell'art. 170-*bis*. Per esso, si vieta che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sia stipulato per una durata superiore all'anno; è altresì vietato il suo rinnovo tacito. Il **comma 2** disciplina il caso in cui i contratti stipulati precedentemente rechino clausole di tacito rinnovo. La previsione del **comma 3** impone alle imprese di assicurazione (per contratti in corso di validità e dotati di clausola di tacito rinnovo) di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Le disposizioni del **comma 4** prevedono la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso *internet*, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (**comma 5**). Attraverso tale standardizzazione (secondo il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, ai sensi del **comma 6**), diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione. Si tratta di previsioni che per il **comma 7** andranno applicate decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il **comma 8** reca una disciplina che obbliga le compagnie di assicurazione a garantire una corretta e aggiornata informativa *on line* ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti *internet* di aree riservate. Coerentemente, la previsione del **comma 9** intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica. Per il **comma 10** si consente agli intermediari assicurativi (anche con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma.

Il **comma 11** introduce la responsabilità solidale degli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro (per gli eventuali danni sofferti dal cliente, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni), mentre il **comma 12** prevede che, dal 1° gennaio 2013, le clausole fra

mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle. L'IVASS - per il **comma 13** - definirà standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi.

In ragione del **comma 14** i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione - diversi pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il **comma 15** ribadisce - come clausola finale riferita alle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie - l'obbligo dell'IVASS di garantire, anche mediante *internet*, un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte e di valutare il loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Articolo 23

(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)

Stante il fatto che la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali, il **comma 1** scioglie la disputa prevedendo che esse siano iscritte al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il **comma 2** si sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riconducendo anzitutto l'assenza di finalità di lucro al perseguimento della finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà che qui va inteso in senso orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Cost. Nel testo si ampliano le attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi. L'istituzione e gestione dei fondi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sfugge, ai sensi del **comma 3**, al vincolo di destinazione per il quale le attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità.

Con il **comma 4** si rende possibile la "mutualità mediata", in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso; ciò a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso; la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Con il **comma 5** si aggiunge un comma all'articolo 8 della legge fondamentale, prescrivendo la devoluzione patrimoniale della società in liquidazione o trasformata. Il **comma 6** modifica la rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, uniformandolo ai contenuti del **comma**

7: quest'ultimo conferma l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aggiungendo in capo a queste (nei confronti delle SMS aderenti) la possibilità di essere delegatarie dei poteri di revisione del MiSE. Resta comunque in capo al solo MiSE il potere di disporre la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Il **comma 9** reca un'interpretazione autentica in tema di vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi. Nell'ambito della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), la disposizione dell'articolo 17 riceve poi alcune modifiche. Per il **comma 10**, la norma che istituiva presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, non contiene più l'obbligo, per il Ministero, di escludere dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per il **comma 11**, la norma che regola i requisiti per le società finanziarie che assumono la natura di investitori istituzionali non reca più l'obbligo che siano iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC). Per il **comma 12**, infine, con le risorse apportate dal citato fondo le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile (cioè secondo la disciplina prevista per le società per azioni).

Articolo 24

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)

I **commi 1 e 2 dell'articolo 24** recano novelle al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rese necessarie a seguito dell'emanazione del Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti ai sensi dello stesso Regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob, ripartendo tra loro le funzioni in base alle rispettive competenze; viene altresì modificata la disciplina sanzionatoria, introducendo un nuovo articolo relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap*.

I **commi da 3 a 6 dell'articolo 24** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Articolo 25

(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)

Il **comma 1** enuncia le finalità della disciplina recata nell'intera sezione, incentrata sulla *start-up* come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico. Al **comma 2** si offre la definizione di impresa *start-up innovativa*. Al **comma 3**, la norma prende in considerazione le società già costituite, subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale. Al **comma 4** è individuata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale.

Al **comma 5** è disciplinata la definizione dell'incubatore di imprese *start-up innovative* certificato: si tratta di una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, dotata di specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei **commi 6 e 7**, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il **comma 8** prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle CCIAA, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione e di aggiornamento, pena la decadenza dai benefici della disciplina testè introdotta. Il **comma 9** prevede che, ai fini dell'iscrizione a tale sezione, la sussistenza dei requisiti sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il **comma 10** dispone, in tal senso, che l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di una serie di informazioni. Si tratta di informazioni che per il **comma 11** saranno rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità.

L'iscrizione alla sezione del registro avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, corredata delle informazioni elencate ai **commi 12 e 13** rispettivamente per la *start-up innovativa* e per gli incubatori certificati; con un obbligo fissato in capo ai medesimi soggetti, il **comma 14** dispone l'aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi. La permanenza nel tempo dei requisiti deriva dal **comma 15**. Entro 60 giorni dalla decadenza dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione, il **comma 16** stabilisce che il conservatore del registro procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

La clausola di invarianza finanziaria è contenuta dal **comma 17**, in riferimento agli oneri sostenuti dalle CCIAA.

Articolo 26

(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)

Il **comma 1** disciplina l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo), così da consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. I **commi 2 e 3** estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci. Il **comma 4** prevede per la *start-up innovativa* la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica. Il **comma 5** deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico.

Il **comma 6** opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione. Il **comma 7** estende all'impresa *start-up innovativa* e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle S.p.A., dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. Il **comma 8** stabilisce l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Articolo 27

(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)

L'**articolo 27** prevede che, in caso di assegnazione, nell'ambito di un piano di incentivazione, di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti, sia a fini fiscali che contributivi.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative)

L'**articolo 28** reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato per le società *start-up innovative*, rientranti nella nozione di cui al precedente **articolo 25, comma 2**.

Le norme di cui all'**articolo 28** trovano applicazione - ai sensi del **comma 1** - per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società; per le società già costituite, le norme si applicano per il periodo determinato ai sensi del **comma 3** del citato **articolo 25**.

I **commi da 2 a 6** ed il **comma 9** riguardano i contratti a termine, mentre i **commi 7 e 8** concernono in generale i rapporti di lavoro subordinato. Il **comma 10** reca una clausola sul monitoraggio dell'efficacia.

Articolo 29

(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

L'**articolo 29** prevede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di incentivazione che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up innovative*, sia direttamente che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up innovative*.

Articolo 30

(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)

Il **comma 1** esordisce nella disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative*: si tratta di una modalità che opera attraverso portali *online* (c.d. *crowdfunding*), volta ad agevolare l'investimento in tali società con norme speciali inserite nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al **comma 2**, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile. Le sanzioni, per i gestori di portali che violano le norme di legge o le disposizioni emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono da un lato la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila (inflitta in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva) e, dall'altro, la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.

Al **comma 3** si coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali; pertanto la CONSOB è delegata ad emanare la disciplina di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali. Il **comma 4**, modificando l'articolo 190, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevede che siano puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria anche coloro che esercitino l'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro sopra istituito.

Il termine entro cui la CONSOB detta le disposizioni attuative è di 90 giorni e decorre dalla conversione in legge del decreto in esame, ai sensi del **comma 5**. Modalità semplificate di accesso gratuito, all'intervento del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito, sono l'oggetto del **comma 6**, volto a intensificare gli interventi del Fondo (che già prevede la possibilità di garantire le imprese in questione). Il **comma 7** include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Questa funzione di propiziare l'incontro con le potenzialità di investimento si renderà vieppiù necessaria alla luce del fatto che il **comma 8** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 31

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)

Per il **comma 1** la *start-up innovativa* non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Ecco perché, ai sensi del **comma 2**, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese (del decreto di apertura della procedura liquidatoria di cui sopra), i dati relativi ai soci della *start-up innovativa* non saranno più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per impedire agevoli condotte elusive, il **comma 3** prevede che la predetta disposizione si applichi anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

Per il **comma 4**, la disciplina liquidatoria di favore si dissolve nel caso in cui la *start-up innovativa* perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per il diritto intertemporale. La norma del **comma 5** dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina sulle *start-up*, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Articolo 32

(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)

L'**articolo 32** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una

maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale.

Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

Articolo 33

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

L'articolo 33, commi 1 e 2, disciplina il credito d'imposta in favore di alcuni soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali che viene esteso (**comma 3**) specificatamente ai concessionari di lavori pubblici ed alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento. **Il comma 4** finanzia la Regione Toscana per le misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati dal completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina – Civitavecchia.

I **commi da 5 a 7** del presente articolo recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. Tali apprestamenti e dispositivi saranno realizzati negli Stati confinanti con gli spazi marittimi riconosciuti a rischio di pirateria.

Articolo 34

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

Il **comma 1** varia di un anno il termine per le procedure di gara per la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta; al 31 dicembre 2015 sono invece prorogati i termini per la scadenza del servizio di sicurezza elettrica nelle isole maggiori.

Il comma 2 assegna parte dell'Arsenale di Venezia alle esigenze del Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mose.

I commi 3-6 autorizzano l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere venti piloti.

Il comma 7 trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse afferenti ai compiti di autorità concedente e vigilante in tema di concessioni autostradali che avrebbero dovuto essere trasferiti all'agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la quale deve ormai ritenersi soppressa, essendo venute meno le condizioni ed i termini temporali per il perfezionamento della sua istituzione. I **commi 8 e 9** provvedono risorse per l'ANAS.

Il comma 10 disciplina l'assegnazione, al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere, ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, che sono stati revocati, delle somme iscritte in conto residui.

Il comma 11 fissa, per le indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative in tema energetico, un termine di sei mesi per l'adozione di un decreto interministeriale che garantisca uniformità, congruenza e oggettività per gli accordi stipulati dalle regioni.

Con il **comma 12**, poi, si modifica il periodo di prima vigenza dei procedimenti concessori sullo stoccaggio energetico, estendendolo a 30 anni e nel contempo si riduce ad uno solo, anziché i due oggi previsti, il periodo di proroga di dieci anni.

I commi da 13 a 18 contengono una serie di disposizioni in tema di servizi pubblici locali.

Il comma 13 impone di pubblicare su Internet una relazione - di cui disciplina le caratteristiche - all'ente che intenda affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica. **Il comma 14** dispone che sia stabilita una data di scadenza agli affidamenti che ne siano privi, pena una scadenza *ex lege* il 31 dicembre 2013. **Il comma 15** riguarda la data di scadenza degli affidamenti diretti, in essere al 1° ottobre 2003, a società quotate in borsa, confermandone le scadenze già previste e disponendo, per quelle senza scadenza, la cessazione automatica al 31 dicembre 2020. **Il comma 18** esclude dall'ambito di applicazione dei commi 13, 14 e 15 il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali. Lo **stesso comma 18** lascia inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. **Il comma 16**, mediante novella, prevede che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, dagli enti di governo previsti. **Il comma 17** abroga l'articolo 53, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012, che recava una nutrita serie di modifiche all'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo del quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità).

Il comma 19, anticipa al 31 dicembre 2012 il termine del 31 dicembre 2013, previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012 a decorrere dal quale è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi

di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cd. *shopper*).

Ai sensi del **comma 20**, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali.

L'**articolo 34**, ai **commi 21 e 22**, prevede una riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. "salva Italia" n. 201 del 2011; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme - individuate nell'allegato 1 al testo in esame - versate e non riassegnate.

Articolo 35

(Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri)

Il **comma 1** dichiara competenza esclusiva statale quella di identificare un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di "accompagnamento" per i soggetti imprenditoriali esteri. Il *Desk* - che sarà così istituito per DPCM - costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento. Per il **comma 2** il *Desk* opera con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento dell'internazionalizzazione e, quindi, secondo gli indirizzi della cabina di regia cui viene demandata la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in detta materia.

Per il **comma 3** il *Desk* è un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che si associa allo specifico processo di riorganizzazione del Ministero conseguente alla soppressione dell'ICE. Per il **comma 4** le Regioni provvederanno ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo. Il **comma 5** intesta al *Desk* il potere di formulare annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri. Si provvede infine, col **comma 6**, ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell'Agenzia – ICE.

Articolo 36

(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)

L'**articolo 36**, ai **commi 1 e 2**, consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o

riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 3** reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute.

Il **comma 4** interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che, modificando le disposizioni in materia di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, prevedendo tra l'altro l'acquisizione della soggettività della rete d'impresa su base volontaria. Tuttavia, secondo la relazione di accompagnamento, l'assetto normativo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge in conversione avrebbe rischiato di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa di alcune incertezze nell'impianto normativo. L'intervento effettuato con la previsione in esame è quindi essenzialmente volto a chiarire ulteriormente che il riconoscimento della soggettività giuridica nei casi considerati avviene su base volontaria.

Al **comma 5**, nell'ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista invece come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione dello stesso con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

Il **comma 6** è volto ad integrare le funzioni di Simest S.p.a., fissate all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. La modifica che si apporta ora la autorizza a partecipare a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Ciò dovrà avvenire solo con quote di minoranza e nei limiti del 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese.

Il **comma 7** riguarda il procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia. Esso modifica il punto 2, lettera m), dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si elencano i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

Con la sostituzione della lettera m) si introducono sostanzialmente due modifiche.

Innanzitutto vengono inseriti nella lettera m) anche gli impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, purchè si tratti di impianti per la produzione di energia idroelettrica realizzati:

- dai consorzi di bonifica ed irrigazione utilizzando le acque dei canali consortili;
- su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

In tal modo viene adeguato il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW per gli impianti suddetti.

La seconda modifica è di carattere terminologico: si sostituisce l'espressione "potenza installata", che si riferisce alla potenza effettivamente utilizzata, con "potenza di concessione". Secondo la relazione illustrativa tale modifica si rende opportuna "dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all'effettivo sfruttamento".

Al **comma 8** si introduce una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Gli articoli 1, comma 3, e 2 del citato decreto legislativo, nel definire la figura della società agricola professionale, richiedono quale requisito la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Per evitare contenziosi di varia natura, anche con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale.

Il **comma 9** decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico che rendeva un parere per gli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il **comma 10**, di conseguenza, abroga la disposizione che prevedeva che il comitato in questione permanesse in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015.

Articolo 37

(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)

Il **comma 1** prevede la possibilità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, parte delle risorse volte a sostenere l'integrazione sociale mediante l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Si tratta del finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (alle quali il **comma 3** adegua la mutata denominazione dell'imposta comunale sugli immobili, oggi trasformata in "imposta municipale propria").

La norma in esame, però, si limita alle "imprese di micro e piccola dimensione", salvo un generico rinvio al **comma 2** in tema di parametri dimensionali europei. Inoltre, la platea geografica della localizzazione è delimitata alle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza, vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre la citata delibera CIPE n. 14 del 2009 aveva indicato anche le città di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara e Matera.

Infine, l'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito in legge, operava, da un lato, specificando che le imprese destinatarie potessero anche costituirsi entro il 31 dicembre 2014 (con l'applicazione di talune tipologie agevolative previste dalla legge finanziaria 2007); dall'altro lato, conferendo ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità applicative dell'articolo. L'orizzonte cronologico (entro cui la localizzazione dev'essere avvenuta) è invece ora totalmente rimesso al decreto interministeriale di cui al **comma 4**, che determinerà le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l'individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni.

Articolo 38

(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 38** al **comma 1** ridefinisce il concetto di “base” in relazione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, al fine di determinare se il vettore aereo di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Il **comma 2** reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti.

I **commi da 3 a 5** recano norme di copertura finanziaria.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1
(Attuazione dell'Agenda digitale italiana)

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il **comma 1** procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, già avviata dall'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con l'istituzione della Cabina di regia e dal decreto-legge n. 83 del 2012, con l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale europea¹, con l'articolo 47 del D.L. n. 5/2012², l'Italia ha istituito la Cabina di regia per l'Agenda digitale

¹ Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)245). L'Agenda rappresenta una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020", mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020. In particolare, si individuano le azioni fondamentali per affrontare in modo sistematico sette aree problematiche nelle TIC: la frammentazione dei mercati digitali, la mancanza di interoperabilità, l'aumento della criminalità informatica, la mancanza di investimenti nelle reti, l'impegno insufficiente nella ricerca e nell'innovazione, la mancanza di alfabetizzazione informatica e le opportunità mancate nella risposta ai problemi della società. A tal fine, l'Agenda propone di:

- realizzare di un mercato unico digitale (semplificazione diritti d'autore e rilascio licenze transfrontaliere; armonizzazione della numerazione dei servizi di telecomunicazioni e delle bande dello spettro);
- aumentare l'interoperabilità di dispositivi, applicazioni, banche dati, servizi e reti;
- contrastare la criminalità informatica, la pornografia infantile *on line* e il non rispetto della riservatezza e dei dati personali;
- disporre di un Internet veloce e superveloce, accessibile a tutti e a prezzi competitivi. In tale ottica, l'UE deve creare reti d'accesso di nuova generazione (NGA). La Commissione intende servirsi dei fondi europei (in particolare del FESR o del FEASR) per finanziare gli investimenti nella banda larga. La Commissione rafforzerà inoltre la sua politica in materia di spettro radio;
- investire di più nelle attività di ricerca e sviluppo connesse alle TIC. La Commissione intende quindi favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle TIC.

italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali *target* dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *e-Commerce*; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; *e-Government*; ricerca e innovazione e *smart cities e communities*.

Inoltre, il Documento di economia e finanza 2012 (doc. LVII, n. 5) individua l'agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi

- favorire l'occupazione nel settore delle TIC, la Commissione propone di inserire l'alfabetizzazione e le competenze digitali fra le priorità del Fondo sociale europeo.
- sfruttare il potenziale offerto dall'utilizzo delle TIC nei settori dei cambiamenti climatici, attraverso partenariati con i settori responsabili delle emissioni; della gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina; della digitalizzazione dei contenuti grazie a *Europeana*; dei sistemi di trasporto intelligenti.

Per la realizzazione dell'Agenda digitale europea è previsto un impegno coordinato dell'Unione e dei singoli Stati membri (nonché a livello regionale). L'attuazione sarà coordinata da un gruppo di commissari che dovranno coinvolgere gli Stati membri e il Parlamento europeo. Un bilancio periodico dei progressi compiuti nell'ambito dell'agenda digitale sarà realizzato ogni anno con la pubblicazione di un quadro di valutazione e l'organizzazione di un'assemblea sul digitale.

Nell'ambito dell'Agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un "pacchetto" di misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di fornire ai cittadini europei l'accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

- una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471), che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno; mira a garantirne l'uso e la gestione efficiente, la promozione della neutralità della tecnologia e del servizio, l'applicazione di un sistema di autorizzazione più snello. Entro il 2015 la Commissione dovrà trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e gli Stati membri dovranno attuare la decisione. Il 15 febbraio il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato con una risoluzione legislativa la posizione del Consiglio. Ciò a seguito dell'accordo politico raggiunto il 24 ottobre 2011 tra il Parlamento europeo e il Consiglio, dopo cinque "triloghi" informali, e i cui elementi fondamentali sono: liberazione della banda di frequenza 800 MHz per i servizi internet a banda larga senza fili in tutti gli Stati membri entro il 1° gennaio 2013; sviluppo della banda larga mobile ad almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti i cittadini dell'UE, colmando così il divario digitale e contribuendo a conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale europea; assegnazione di almeno 1200 MHz di spettro al traffico mobile di dati entro il 2015;
- una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l'obiettivo di assicurare l'accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020; sulla comunicazione il Consiglio del 2-3 dicembre 2010 ha adottato conclusioni. Sul documento il Consiglio del 3 ottobre 2010 ha adottato conclusioni e il Parlamento europeo il 6 luglio 2011 ha approvato una risoluzione;
- una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010), che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga.

² *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*

strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Le azioni previste prevedono il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno; la diffusione della banda larga ultraveloce; la realizzazione di *data center* per la creazione di un sistema di *cloud computing*³ propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

La competenza conferita allo Stato, nell'ambito attuativo in questione, passa per una procedimentalizzazione volta ad operare un monitoraggio, governativo e parlamentare, sugli obiettivi europei da raggiungere, mediante una relazione che il Governo presenta alle Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno. Che la competenza appartenesse allo Stato era già stato da ultimo affermato quando, con il decreto-legge n. 83⁴, convertito dalla legge n. 134 di quest'anno, si era affidato all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di assicurare il coordinamento informativo dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione: si tratta della disposizione costituzionale che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Siffatto compito spettava al Dipartimento per la digitalizzazione della Presidenza del consiglio ed è confluito⁵, con le funzioni di questo, nei compiti della neonata Agenzia istituita dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto-legge n. 83, come convertito in legge. Di essa si avvarrà il Governo per la stesura della relazione: del resto, l'Agenzia - sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei ministri competenti

³ Per *cloud computing* s'intende un insieme di tecnologie e risorse informatiche, accessibili direttamente *on-line* grazie allo sviluppo delle reti di comunicazione. E' possibile distinguere tra "*private cloud*" (o "nuvola privata") e "*public cloud*" (o "nuvola pubblica"). La "*private cloud*" è un'infrastruttura informatica per lo più dedicata alle esigenze di una singola organizzazione, ubicata nei suoi locali o affidata in gestione ad un terzo, con la quale sono gestiti in condivisione dei dati, in maniera analoga ad un *data center*. Di maggiore rilievo e portata innovativa, in particolare per le amministrazioni pubbliche, è invece la "*public cloud*" (o "nuvola pubblica") nella quale l'infrastruttura è di proprietà di un fornitore specializzato nell'erogazione di servizi che mette a disposizione di utenti, aziende o amministrazioni - e quindi condivide tra di essi - i propri sistemi attraverso l'erogazione via *web* di applicazioni informatiche, di capacità elaborativa e di stoccaggio. Il tema del "*cloud computing*" è affrontato dagli articoli 3 e 33 dell'A.C. n. 5093 che, con l'A.C. n. 4891, è all'ordine del giorno della IX Commissione della Camera dei deputati, che il 10 luglio 2012 ha accolto una proposta di testo base unificato presentata dal relatore.

⁴ *Misure urgenti per la crescita del Paese*.

⁵ All'Agenzia sono passate anche le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, nonché le funzioni - e il personale - dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie. Una funzione di carattere operativo esercitata da DigitPA è, di contro, stata trasferita alla Consip: si tratta dello svolgimento delle attività amministrative, contrattuali e strumentali ai fini della realizzazione e gestione dei progetti rientranti nel Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.. Consip S.p.A. opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni: è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze (che ne è l'azionista unico) e fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del Ministero predetto e della Corte dei conti.

(economia e finanze; pubblica amministrazione e semplificazione; sviluppo economico; istruzione, università e ricerca) - cura la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana (e ciò ne fa l'autorità di riferimento nazionale, in ambito comunitario e internazionale) sia per la diffusione delle tecnologie digitali, che per la razionalizzazione della spesa pubblica⁶. Tra le predette norme istitutive, vi è quella che le attribuisce, come specifico obiettivo, anche quello di condurre ad un risparmio di almeno dodici milioni di euro annui dal 2013, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per il settore informatico nel 2012.

La relazione sarà proposta per la prima volta entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La decorrenza della fattispecie è legata ad un termine che potrebbe apparire in contraddizione con i requisiti di necessità ed urgenza imposti dalla Costituzione per i decreti-legge, almeno per una dottrina secondo cui "più diffusa è (...) l'opinione secondo cui il decreto-legge, essendo finalizzato a fronteggiare contingenze straordinarie ed imprevedibili, non potrebbe (...) contenere misure che non siano immediatamente efficaci"⁷: vi si cita anche, a supporto, l'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400⁸, secondo cui il decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione.

Il legislatore avrebbe così preso posizione a favore dell'interpretazione restrittiva, secondo cui non sarebbero ammissibili nel decreto-legge disposizioni non immediatamente operative: lo afferma un autore⁹, il quale peraltro ricorda che l'interpretazione più permissiva era sostenuta da vari commentatori. Almeno per uno di

⁶ Tra le funzioni attribuite all'Agenzia figurano: la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea; la disciplina in materia di sicurezza informativa; l'omogeneità, mediante coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese; la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni; la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa nonché con Sogei Spa; la promozione dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini e dei pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Foromez (nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili e senza maggiori oneri); il monitoraggio dell'attuazione dei piani di *Information and Communication Technology* (ICT) delle pubbliche amministrazioni (segnalando misure correttive nonché alla Corte dei conti casi di possibile danno erariale); la progettazione (e il coordinamento) delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione; la formulazione di indirizzi e (facoltativi) pareri alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi telematici; la promozione di accordi volti a creare strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche.

⁷ F. Sorrentino-G. Caporali, voce *Legge (atti con forma di)*, Digesto, discipline pubblicistiche, p. 120.

⁸ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

⁹ Gustavo Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale – Il sistema delle fonti*, 1991, p. 294.

essi¹⁰, si trattava però del diverso caso in cui “l’urgenza è consistita unicamente nell’opportunità di predisporre gli adempimenti e gli strumenti necessari per meglio attuare una certa misura, anche a distanza di mesi dall’applicazione della relativa disciplina”¹¹: lo stesso Paladin proseguiva, infatti, dichiarando che “in definitiva, l’immediatezza è dimostrata unicamente dal momento – coincidente con il giorno della pubblicazione oppure con il giorno successivo – nel quale cominciano a vigere gli atti governativi di cui si discute: mentre sarebbero sicuramente illegittimi i decreti che dilazionassero la loro entrata in vigore al di là del tempo tassativamente fissato dal terzo comma dell’art. 77”. Utile, per comprendere l’alternativa in cui la dottrina si dibatte sul punto, è anche soffermarsi sul contesto dell’intervento decretizio¹².

¹⁰ Si tratta dell’Autore (Livio Paladin) che, nel suo *Commentario alla Costituzione* (articolo 77), aveva richiamato la sentenza 20 gennaio 1900 della Cassazione di Roma, con cui si era ritenuto che il regio decreto 22 giugno 1899, n. 227, presentato dal governo Pelloux, fosse “assimilabile ad un mero disegno di legge di iniziativa governativa” (così G.F. Ciaurro, voce *Decreto-legge* dell’Enciclopedia giuridica Treccani, p. 2). Sia pure in un diverso ordinamento costituzionale, la vicenda del decreto n. 227 è indicativa dei termini generali in cui si pone la questione del termine differito di entrata in vigore: “al provvedimento si attribuiva forza di legge, anche se non ricorrevano reali esigenze di urgenza, Si prevedeva (art. 10) la presentazione immediata del decreto in Parlamento per la conversione in legge e un termine differito (20 luglio) per la sua entrata in vigore . (...) Il decreto n. 227, osservava la Corte, aveva dunque acquisito un chiaro carattere di progetto di legge; del resto, nella stessa relazione al Re si sottolineava che i due rami del Parlamento avrebbero mantenuto integro il potere di discutere il provvedimento prima della sua applicazione. Per questo, si concludeva, ‘giusta le norme costituzionali, ed in base alla costante consuetudine, quel disegno di legge con la chiusura della sessione restò decaduto’ “ (M. Meccarelli, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899, n. 277*, in *Historia constitucional*, n. 6 del settembre 205, §§ 12 e 22).

¹¹ Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, 1996, p. 244.

¹² G. Zagrebelsky, *Manuale* cit., p. 294: “si può pensare al caso in cui appaia urgente (ad es. per tacitare certe aspettative che si manifestano con forza presso categorie sociali: ad es. di aumenti retributivi nel settore del pubblico impiego) approvare determinate misure, anche se esse sono destinate a valere non immediatamente (ad es. aumenti salariali a decorrere dal successivo anno finanziario)”.

Articolo 1, comma 2
(Documento digitale unificato)

2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto

della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

L'articolo 1, comma 2, detta disposizioni in materia di *unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico*.

Vi si dispone, in primo luogo, un *finanziamento aggiuntivo* di 60 milioni per il 2013, di 82 milioni a decorrere dal 2014. Così la **lettera c)**.

Questo finanziamento - si legge nella relazione illustrativa - è destinato, il primo anno, alla realizzazione delle piattaforme centrali (onde attuare il processo di produzione, personalizzazione e distribuzione del documento unificato) nonché alla fornitura ai Comuni delle necessarie postazioni informatiche (per

l'acquisizione e la trasmissione delle richieste e dei dati dei cittadini). Negli anni successivi, è destinato alla distribuzione del documento unificato nei Comuni progressivamente abilitati.

Il finanziamento qui disposto si aggiunge a quello - pari a 20 milioni annui (dal 2011) - disposto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹³ (suo articolo 11, comma 15) ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera Sanitaria-Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza.

Non l'intera quota di quello stanziamento annuo di 20 milioni è utilizzabile per il documento unificato, giacché permane (seppur in quantità via via decrescente) una produzione residua di TS-CNS (per i cittadini stranieri, per i cittadini italiani con carta d'identità cartacea ancora valida) nonché della tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM) presente sul retro della TS-CNS, non inclusa nel futuro documento unificato.

Riporta la relazione illustrativa che le TS-CNS sono oggi 25 milioni - numero che il Governo conta pertanto di aumentare, a 30 milioni entro fine 2012.

Le altre due lettere del comma in esame recano novelle ad alcune delle disposizioni circa la carta di identità elettronica e la sua unificazione con la tessera sanitaria, poste dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70¹⁴ (all'articolo 10), peraltro a sua volta già novellato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1¹⁵ (all'articolo 40, comma 1; cfr. anche, di questo, il comma 2).

Quel decreto-legge (che prevede che la carta d'identità elettronica sia documento di identificazione obbligatorio, insieme riservandone l'emissione al Ministro dell'interno e sopprimendo il limite di età per il suo rilascio, analogamente a quanto aveva disposto per il passaporto il decreto-legge n. 135 del 2009)¹⁶ prevede (articolo 10, comma 2) che le modalità tecniche relative all'emissione ed inizializzazione della carta d'identità elettronica siano demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute (insieme specificando che fino a quando non sia realizzata l'unificazione della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica, la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi continui ad essere assicurata dal Ministero dell'economia e delle finanze).

¹³ *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁴ *"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

¹⁵ *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* (cd. 'decreto-legge liberalizzazioni'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁶ Cfr. articolo 20-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2009, n. 166.

Ebbene, la **lettera a)** coinvolge nel *concerto ministeriale* ai fini della determinazione di tali modalità tecniche, il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato all'innovazione tecnologica.

Analoga estensione del concerto ministeriale è disposta dalla **lettera b)**, in ordine sia al decreto del Presidente del Consiglio con il quale siano disposti la progressiva unificazione di carta d'identità elettronica e tessera sanitaria nonché il rilascio gratuito del documento unificato, sia il decreto del ministro dell'interno relativo alle modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato.

Circa il primo dei due atti or ricordati (di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n. 70 del 2011), ossia il decreto del Presidente del Consiglio, la medesima lettera *b)* modifica il previgente dettato normativo anche per altri riguardi.

Viene ora previsto che quel decreto del Presidente del Consiglio possa altresì disporre l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica.

E possa modificare i "parametri" della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria, ai fini della loro unificazione sul medesimo supporto.

La novella espunge il riferimento alle risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - che erano invece espressamente richiamate nell'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 70, nel demandare al decreto del Presidente del Consiglio l'attuazione del gratuito rilascio del documento unificato, attingendo a tutte le risorse "disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse" del predetto Istituto.

La relazione illustrativa tace sulle implicazioni di tale novella.

La carta di identità elettronica è definita dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235¹⁷, come "il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare" (art. 1, comma 1, lettera c)).

La carta di identità elettronica è stata introdotta dalla legge 15 maggio 1997, n. 127¹⁸, che prevede la sostituzione della carta di identità cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l'accordo dell'interessato, l'indicazione del gruppo sanguigno.

¹⁷ "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

¹⁸ "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Con la modifica alla legge n. 127 del 1997 operata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191¹⁹, fu previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l'erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l'identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell'informatizzazione del documento di identità, la legge individua la possibilità del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni sulla carta di identità e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell'articolo 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000) e, successivamente, nell'articolo 66 del Codice dell'amministrazione digitale, che costituisce la norma di riferimento per la materia.

Il decreto legislativo n. 235 del 2010 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della carta di identità elettronica. In particolare, con riferimento all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, viene previsto che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'"identificazione" – anziché l'"autenticazione" – informatica. Era inoltre soppressa la disposizione (articolo 64, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale) che prevedeva la fissazione (con DPCM) di una data, comunque non successiva al 31 dicembre 2010, oltre la quale non fosse più consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta dei servizi.

La Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269²⁰, può essere utilizzata per le funzionalità che ne hanno determinato l'emissione: sostituisce il tesserino di codice fiscale; abilita all'accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale ed è Tessera di assicurazione malattia (Team) ai fini del riconoscimento dell'assistenza sanitaria nei Paesi della Comunità europea.

Il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della salute ed il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha definito le caratteristiche tecniche della TS.

A regime, il progetto TS prevede che la tessera contenga le informazioni sanitarie del proprietario (prescrizioni, diagnosi e referti sanitari), configurandosi pertanto come un documento personale sanitario ma anche come chiave di accesso ai servizi *online* forniti dal SSN. In tal senso, l'articolo 50, comma 13, del citato decreto legge 269/2003, prevede la definizione delle modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi (CNS), demandando tale processo ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).

¹⁹ "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".

²⁰ "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La carta CNS, ovvero il sistema CNS, si configura come l'infrastruttura per l'accesso (via internet e digitale terrestre) ai servizi in rete della pubblica amministrazione (sanità, trasporti, biglietti) e alla gestione personalizzata delle informazioni da parte del cittadino-utente. La CNS corrisponde nella maggior parte dei casi alla Carta Regionale dei Servizi (CRS), una tessera dotata di microprocessore (*smart card*) che riunisce le funzioni di tessera sanitaria (TS) e carta nazionale dei servizi (CNS), configurandosi come uno strumento elettronico multiuso, finora adottato, in forma sperimentale e con modalità diverse, solo in alcune Regioni (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia).

Articolo 1, comma 3
(Finanziamento dell'ISTAT)

3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 3, destina all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un *finanziamento* di 18 milioni annui, a decorrere dal 2013.

Esso è destinato alle attività istituzionali dell'ente, con particolare riferimento a quelli conseguenti all'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica.

L'ISTAT è un ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

È stato oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, che ne reca il regolamento di riordino. Esso ne disegna i compiti, prevedendo che tali mantengano quelli previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989 (articolo 15), ossia:

- a) predisposizione del programma statistico nazionale;
- b) esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
- c) indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- d) assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
- e) predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- f) ricerca e studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
- g) pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
- h) promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- i) svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

Tali compiti debbono essere esercitati anche al fine di dare attuazione:

- al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

- al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008;

- ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità della autorità statistiche nazionali e comunitarie.

Rilevano inoltre svariati altri regolamenti e direttive comunitarie, relativi alla produzione statistica ufficiale nei diversi settori della vita economica e sociale, quali le statistiche economiche congiunturali e strutturali, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione.

Sul bilancio 2013 (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 24.4), lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'ISTAT è di 32,7 milioni, cui si affiancano 277 milioni per lo svolgimento dei censimenti e 139,7 milioni per spese di natura obbligatoria.

Concerne l'ISTAT anche altro articolo del decreto-legge in esame: cfr. articolo 3 infra.

Articolo 1, comma 4

(Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - Fondo ISPE)

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 4** incrementa di 23 milioni di euro per il 2013 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004²¹, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio di previsione 2012, il Fondo ISPE presentava una dotazione di 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia). L'articolo 7, comma 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 aveva ridotto la dotazione del Fondo di 94 milioni di euro per l'anno 2012; la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dell'economia (n. 3075) iscritta nel bilancio di previsione 2012/2014, recava in quel momento uno stanziamento iniziale di competenza pari a soli 44,7 mln di euro per il primo anno, verosimilmente alimentati con successivi provvedimenti legislativi. In fase di conversione, poi, il comma 17 sopprime le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica» e dopo le parole: «94 milioni di euro per l'anno 2012» aggiunse le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2013».

L'attuale misura, quindi, più che compensa il decremento deciso dal Parlamento due mesi fa. Essa non appare collegata con le previsioni di cui ai commi precedenti, per i quali peraltro già all'articolo 38, comma 3, si dispone apposita copertura. Oltre ad essa, all'Agenda digitale si continuerà a provvedere con le previgenti disposizioni di spesa, e cioè - con riferimento al tema della banda larga - con l'articolo 1 della legge n. 69 del 2009 (che stanziò 800 milioni del Fondo per le aree sottoutilizzate da destinare, nel rispetto delle competenze

²¹ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

regionali e previa approvazione del CIPE, alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica)²².

Del resto, come emerso nel ciclo di audizioni informali sulle reti di comunicazione di nuova generazione svolto dalla IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati nel febbraio-marzo 2012, solo una parte dell'attuazione delle misure funzionali all'Agenda²³ passa attraverso l'utilizzo di fondi pubblici.

Telecom Italia prevede, nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, un intervento di infrastrutturazione in fibra del territorio articolato in due fasi: 1) in una prima fase la fibra raggiungerà gli armadi della rete di distribuzione, realizzando un'architettura FTTCab; 2) in una seconda fase la fibra raggiungerà gli edifici e le singole unità immobiliari, realizzando un'architettura FTTH nelle trenta città italiane più importanti.

Peraltro, la società MetroWeb - che ha realizzato una rete urbana in fibra ottica con infrastruttura FTTB di circa 3.200 Km, e velocità di connessione di 100 Mbit/s localizzate prevalentemente nella città di Milano - è stata acquisita nel 2011 dal Fondo italiano infrastrutture (F2i; Fondo privato partecipato da Cassa depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fondazioni bancarie e Casse di previdenza) e, dopo l'acquisizione, è stato sviluppato un piano NGN che prevede, in una prima fase, lo sviluppo dell'infrastruttura in fibra ottica nelle trenta principali città italiane. Si tratta di un'acquisizione per la quale è stata indicata²⁴ l'affluenza indiretta di risorse pubbliche, essendo F2i azionista di riferimento con l'87,5 per cento ("prima del previsto ingresso nel capitale di FSI, di Reti TLC che, a sua volta, detiene il 61,4 per cento di Metroweb") mentre la quota residua del 12,5 per cento è detenuta da IMI-Banca Intesa, con conseguente esposizione di Cassa Depositi e Prestiti; secondo l'interrogante, andrebbe quindi valutata la coerenza dell'iniziativa FSI-Metroweb con gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato che precludono l'intervento pubblico nelle

²² Al riguardo, si osserva che, mentre l'articolo 25, comma 6, del DL n. 78/2009 n. 78 del 2009 ha definito il predetto stanziamento di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 come limite per l'utilizzo delle risorse fino a tale tetto massimo, alla luce delle informazioni ufficiali disponibili risulterebbe che un ammontare di 30 milioni di euro sia stato utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*octies*, del D.L. n. 225 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011) per incrementi al Fondo per il passaggio al digitale di cui di cui all'articolo 1, comma 927, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), mentre, con delibera del CIPE dell'11 gennaio del 2011 n. 1 (pubblicata in G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), è stata operata una riduzione delle predette risorse pari a 400 milioni di euro.

²³ Essi, per le aree in *digital divide*, hanno consentito al livello di copertura "lorda" del servizio ADSL di raggiungere nel 2012 circa il 97% e quella "netta" oltre il 92 per cento (la copertura "netta" esclude quei clienti i quali, pur essendo localizzati in aree servite da centrali dotate di tecnologia a banda larga, si trovano nell'impossibilità di accedere ad una connessione a banda larga per ragioni diverse di natura tecnica). L'Agenda digitale europea prevede un obiettivo di completa eliminazione del *digital divide* entro il 2013, garantendo l'accesso alla banda larga alla totalità della popolazione, e la copertura *ultrabroadband* a 30 Mbit/s del 100 per cento della popolazione, nonché la connessione a 100 Mbit/s del 50 per cento delle famiglie entro il 2020.

²⁴ Legislatura XVI, interrogazione n° 4-07600 del Senato, pubblicata il 31 maggio 2012, che si chiede "se risulti che l'iniziativa del FSI non introduca una significativa distorsione della concorrenza, oggi in atto tra soggetti privati, nelle principali città in cui il piano Metroweb prevede un ritorno a 26 anni che non è compatibile con i criteri di investimento di un operatore privato che agisce in una economia di mercato".

cosiddette aree nere e aree grigie, ossia nelle aree in cui già si prevede, rispettivamente, la realizzazione di una o più infrastrutture nell'arco dei successivi tre anni, quali le prime 30 città italiane.

Articolo 2

(Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:

«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.

3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di

conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58; b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono definite le modalità

tecniche per l'attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Le disposizioni recate dal presente articolo recano le prime di una serie di novelle al Testo unico dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82), delle quali il decreto-legge è intessuto. La modernizzazione della pubblica amministrazione mediante digitalizzazione può dirsi una delle principali direttrici del provvedimento.

In particolare, l'articolo prevede l'*unificazione* in un'unica anagrafe - l'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* - della vigente struttura anagrafica, 'quadripartita' in anagrafe comunale, AIRE comunale, Indice nazionale delle anagrafi (INA), AIRE centrale.

Destina a tal fine lo stanziamento di 15 milioni per il 2013, di 3 milioni annui dal 2014.

Non sono incise le attribuzioni del sindaco in materia anagrafica comunale. I dati di fonte comunale tuttavia affluiscono alla nuova subentrante Anagrafe nazionale della popolazione residente, giacché cessano le due ricordate tipologie di anagrafi comunali.

Tale cessazione è previsto avvenga in via graduale, entro però il *termine del 31 dicembre 2014*.

Per il singolo Comune, per il quale il subentro della nuova Anagrafe, progressivo, non sia ancora realizzato, i dati raccolti continuano ad accedere alle due anagrafi di pertinenza comunali, ma al contempo sono acquisiti automaticamente dalla nuova struttura centrale.

L'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) è stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della **legge 27 ottobre 1988, n. 470** ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, **d.P.R. 6 settembre 1989, n. 323**.

L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato di voler risiedere all'estero per un **periodo di tempo superiore ai dodici mesi** o per i quali sia stata accertata d'ufficio tale residenza.

I Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia sia dei cittadini residenti all'estero. Ciascun Comune ha la propria AIRE.

Devono iscriversi all'AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un Comune italiano all'estero, per un periodo superiore all'anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all'estero sia stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l'iscrizione all'AIRE presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell'Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell'esatto e completo indirizzo estero.

Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il ministero dell'Interno, la quale contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i

dati all'AIRE centrale, via *web-mail*, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica.

L'Anagrafe della popolazione residente (APR) è l'altro registro anagrafico tenuto dai Comuni, nella legislazione vigente.

Quale istanza di raccordo a livello nazionale, è stato istituito l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), presso il Ministero dell'Interno, il quale, alimentato e costantemente aggiornato tramite collegamento informatico da tutti i Comuni, "promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate le disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate" (così l'articolo 1-*novies* della legge n. 88 del 2005).

L'INA è stata intesa quale 'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche amministrazioni, assicurando la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE.

L'INA è collegato con le principali anagrafi, oltre a quelle comunali, come INPS, Sistema informativo della fiscalità, Motorizzazione.

Nell'INA sono contenuti i dati che consentono la corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza, nonché l'acquisizione delle seguenti informazioni: *a)* Cognome; *b)* Nome; *c)* Luogo e data di nascita; *d)* Codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate; *e)* Codice ISTAT del Comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento; *f)* Cittadinanza (denominazione dello Stato); *g)* Famiglia anagrafica (componenti della famiglia, relazione di parentela o di affinità); *h)* Indirizzo anagrafico (specie e denominazione del toponimo, numero civico, data di decorrenza della residenza).

Ai dati resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica: *a)* il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali e del rilascio della carta di identità elettronica; *b)* le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; *c)* l'ISTAT per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica; *d)* l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini; *e)* il Ministero degli affari esteri, per l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; *f)* i Comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali; *g)* ogni altra amministrazione pubblica in relazione a specifiche finalità previste da legge o da regolamento; *h)* gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità (di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63), ai fini della corretta individuazione della residenza anagrafica dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico.

A definire tempi e modalità del processo di sostituzione con la nuova Anagrafe nazionale è previsto sia un decreto del Presidente del Consiglio (su proposta congiunta dei ministri: dell'interno; per la pubblica amministrazione e la semplificazione; delegato all'innovazione tecnologica; di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze; d'intesa con la Conferenza Stato-città per gli aspetti di interesse comunale, previo parere del Garante per la protezione dei dati).

Quel decreto definisce altresì le modalità di *integrazione* nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, dei dati che siano registrati in anagrafi presso altre amministrazioni, così come detta criteri per la interoperabilità.

La nuova Anagrafe mira a porsi come crocevia informativo per tutte le pubbliche amministrazioni e gli erogatori di pubblici servizi, ai quali assicura l'accesso ai suoi dati - ferma rimanendo una loro certificabilità, se riguardanti residenza e stato di famiglia, solo da parte dei Comuni. E si dispone che le pubbliche amministrazioni si avvalgano *esclusivamente* della nuova Anagrafe unificata, per la gestione e la raccolta informatizzata di dati dei cittadini.

Per i cittadini, parrebbe conseguibile una contrazione di oneri informativi, ed insieme l'accesso in via telematica alla visura di dati e ad alcuni servizi - quali il rilascio dell'attestazione e della dichiarazione di nascita e dell'autorizzazione alla *inumazione, tumulazione e cremazione (di cui all'articolo 74 del d.P. R. n. 396 del 2000)*.

Per quest'ultimo riguardo, è previsto - con disposizione immediatamente efficace, laddove per l'accesso in via telematica da parte dei cittadini, l'attuazione è rimessa al citato d.PCm - che le comunicazioni ai Comuni da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo si svolgano esclusivamente in via telematica.

E' infine novellato il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) mediante la previsione che, ove si abbia unione di Comuni, i loro sindaci possono delegare (previa apposita convenzione) le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe ad personale idoneo dell'unione o di singoli Comuni associati.

Rimangono ferme, in tal caso, le previsioni dell'articolo 1, comma 3 (secondo cui le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale) e dell'articolo 4, comma 2 (secondo cui fino alla conclusione dei corsi di formazione, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le abbiano svolte per un periodo inferiore ed abbiano frequentato uno dei corsi di

aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell'interno) del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

Attinenti alla Anagrafe nazionale della popolazione residente sono altresì le disposizioni recate dall'articolo 4, infra.

Articolo 3

(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzi e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale,

nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
- b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;
- c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
- e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
- f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal

seguente:

«Art. 12. - 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

- a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
- b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
- c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
- d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra

direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli

stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 17.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».

L'**articolo** reca per l'ISTAT (destinatario altresì del finanziamento recato dall'articolo 1, comma 3) un quadruplice ordine di previsioni, relative a:

- la realizzazione di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, annuale (non più decennale);
- l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici;
- l'autorizzazione a regolamento governativo delegato a riordinare in modo complessivo l'ente, con revisione dunque del decreto-legislativo n. 322 del 1989;
- la Commissione per la garanzia e la qualità dell'informazione.

Per il primo riguardo, si prevede (al **comma 1**) che un decreto del Presidente del Consiglio stabilisca i tempi di realizzazione del *censimento della popolazione e delle abitazioni*, da effettuarsi dall'ISTAT con cadenza *annuale* (anziché decennale, com'è nella disciplina vigente).

Intendimento della disposizione è rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari nonché ridurre i costi complessivi.

Secondo primi calcoli basati sull'esperienza acquisita con le innovazioni introdotte per il censimento del 2011, è stimabile un costo annuale del censimento continuo (a prezzi 2011) pari a circa 40 milioni di euro. Moltiplicando tale valore per dieci anni, si otterrebbe un costo di 400 milioni, con un risparmio complessivo rispetto al costo del censimento 2011 (stimabile in 590 milioni) di oltre il 30 per cento.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio è chiamato (ai sensi del **comma 2**) a stabilire i contenuti dell'*Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici* (ANSC), nonché gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli Comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente (è il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), le

modalità di accesso dei soggetti autorizzati, criteri per l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.

L'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) è costituito dall'unione dei singoli stradari comunali ed è soggetto a periodico aggiornamento da parte dei Comuni. Esso è frutto della collaborazione tra l'Agenzia del Territorio (istituita a seguito della riforma del ministero dell'economia e delle finanze, quale ente pubblico erogatore di **servizi catastali, cartografici** e di **pubblicità immobiliare, quindi preposto tra l'altro all'anagrafe** integrata dei beni immobiliari) e l'Istituto Nazionale di Statistica, formalizzata con la convenzione stipulata tra i due enti nel giugno 2010.

Per lo svolgimento da parte dell'ISTAT delle attività di cui ai commi 1 e 2 sopra ricordati, non è previsto aggravio di spesa. L'ente attinge cioè alle risorse già stanziare dal decreto-legge n. 78 del 2010²⁵ (il quale prevede 200 milioni di euro per l'anno 2011; 277 milioni per l'anno 2012; 150 milioni per l'anno 2013 - quali risorse destinate al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed al censimento delle istituzioni *non-profit*). Così il **comma 3**.

Il **comma 4** detta alcuni principi della riforma - la quale è demandata a regolamento governativo - della disciplina dell'organizzazione e dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale.

Tale disciplina è contenuta soprattutto nel decreto legislativo n. 322 del 1989²⁶ (che optò per un modello organizzativo 'a rete', secondo interconnessione e coordinamento di tutti i soggetti - oltre 3.000, riporta la relazione illustrativa - preposti alla realizzazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale). Esso non è stato sinora oggetto di interventi organici di revisione (avendo riguardato, il d.P.R. n. 166 del 2010²⁷ di riordino dell'ISTAT, solo alcuni aspetti, prevalentemente di composizione numerica di organi e personale). Tale intervento è perseguito dal comma in esame.

Di qui la previsione dell'autorizzazione al Governo ad emanare un *regolamento di delegificazione, per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989*.

Siffatta revisione deve ottemperare ad invarianza di spesa (dispone il **comma 5**).

Il **comma 6** detta disposizioni circa la *Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica*.

²⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

²⁶ *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.*

²⁷ *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.*

Ai sensi di tale comma, essa è composta da cinque membri (nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), per cinque anni non rinnovabili, a titolo gratuito (salvo eventuali rimborsi spese, a carico del bilancio dell'ISTAT).

Sono (cittadini italiani o di Paesi dell'Unione europea) scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

La Commissione ha compiti di vigilanza (sull'imparzialità, completezza e qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari); di concorso al rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali; consultivi circa il triennale Programma statistico nazionale; di redazione di un rapporto annuale (da allegarsi alla relazione annuale che il Presidente del Consiglio trasmette al Parlamento, sull'attività dell'ISTAT, la raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, lo stato di attuazione del programma statistico nazionale).

Nell'esercizio di tali funzioni, la Commissione può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione. Qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio.

Rispetto alla disciplina vigente della Commissione (recata dal ricordato articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, già modificato nel tempo²⁸), la nuova disposizione mira a contenere il numero di componenti (diminuiscono da nove a cinque), a ripristinarne l'inconfermabilità, a ridurre le spese di funzionamento (con la previsione di una partecipazione a titolo gratuito), a ridefinirne le funzioni (ampliate anche alla materia del segreto statistico e alla tutela della privacy).

Per quest'ultimo profilo, si legge nella relazione illustrativa di un intendimento delle disposizioni del presente comma verso il rafforzamento della "funzione di regolazione svolta dall'ISTAT, al fine di migliorare il coordinamento e l'integrazione delle fonti di produzione statistica e ridefinire il sistema delle regole di *privacy* in ambito statistico, anche attraverso la revisione e l'eventuale integrazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (allegato A.3), in linea con le migliori pratiche e le più recenti raccomandazioni internazionali ed europee in materia di "confidenzialità" dei dati statistici".

²⁸ dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.

Articolo 4 *(Domicilio digitale del cittadino)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione,

variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

L'articolo 4 prevede - tramite articolo aggiuntivo al Codice dell'amministrazione digitale - che il cittadino possa dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata (rilasciatagli ai sensi della normativa vigente) quale proprio *domicilio digitale*.

La Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare *e-mail* con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio 2005, n. 68). Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, ha caratteristiche aggiuntive, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell'invio e della

consegna (o della mancata consegna) delle *e-mail* al destinatario. La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio. Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: è stato spedito; è stato consegnato; non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Il domicilio digitale è conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR: v. articolo 2 *supra*), che lo rende disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, tramite servizi di accesso telematico (**comma 2**).

La disponibilità del domicilio digitale è volta a consentire alle amministrazioni pubbliche di digitalizzare le comunicazioni verso il cittadino, indirizzandole al domicilio digitale conosciuto dall'intero sistema, con risparmi dovuti all'eliminazione dell'invio cartaceo.

È infatti previsto che ove si abbia comunicazione del domicilio digitale da parte del cittadino, solo ad esso giungano le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni e degli erogatori di servizi pubblici (salva diversa forma di comunicazione telematica normativamente stabilita) (**comma 4**).

E' prevista invarianza di spesa (nel presupposto che valgano i servizi resi disponibili dall'ANPR) (**comma 5**).

Con decreto del ministro dell'interno (di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l'innovazione), sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini (**comma 3**).

L'impulso alla posta elettronica certificata, quale strumento di comunicazione delle amministrazioni tra loro e delle amministrazioni con i cittadini, era già perseguito dal

decreto-legge n. 185 del 2008²⁹ (come convertito dalla legge n. 2 del 2009: cfr. l'articolo 16-bis di questa), cui ha fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009³⁰.

In tale direzione si è poi mosso il decreto legislativo n. 235 del 2010³¹ (pubblicato in supplemento alla Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2011) che ha rivisitato il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), per volere della legge n. 69 del 2009 (articolo 33).

L'articolo 6 del codice riveduto prevede ora l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica certificata, per le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e di consegna, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo "ai sensi della vigente normativa tecnica". La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio telematico degli atti.

Nella previsione del codice dell'amministrazione digitale, l'operatività è condizionata all'adozione di corrispondenti regole tecniche. Lo stesso può dirsi (ma in tal specifico caso le regole tecniche sono previste emesse da DigitPa, non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente per l'innovazione nell'amministrazione) per la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e l'estrazione di elenchi da tali indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni.

E lo stesso deve dirsi altresì per la trasmissione di istanze e dichiarazioni mediante posta casella di posta elettronica certificata, che può aversi per l'utente purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica (secondo modalità definite da regole tecniche, appunto) e ne sia data attestazione. Così l'articolo 65, comma 1, lettera *c-bis*) del citato codice come novellato nel 2010.

Sulla PEC delle imprese, v. la scheda relativa all'art. 5.

²⁹ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

³⁰ *Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.*

³¹ *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

Articolo 5

(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica

amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle

proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

L'introduzione dell'obbligo generalizzato della posta elettronica certificata (PEC)³² a livello d'impresa - dichiarato scopo della disposizione, che per il Governo contribuirà così al superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi propri delle modalità tradizionali di comunicazione - passa per una formulazione testuale del tutto decontestualizzata. Il suo presupposto appare infatti essere la disciplina di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185³³ (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), alla luce dell'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5³⁴, nella formulazione che questa norma aveva prima della conversione in legge, con modificazioni, del relativo decreto.

Il comma 6 dell'articolo 16 citato prevede che le imprese costituite in forma societaria indichino il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (e cioè entro il 29 novembre 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, avrebbero dovuto comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Inoltre l'articolo 2630 del codice civile ("*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*") prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

³² Per una descrizione della PEC, v. il *box* nella scheda relativa all'art. 4.

³³ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

³⁴ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*

In effetti, l'articolo 37 del testo del decreto-legge n. 5 prevedeva, nella sua stesura originaria, un necessario *péndant* a questa previsione: l'obbligo - per le imprese costituite in forma societaria che alla data del 10 febbraio 2012, non avessero ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese - di provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012. La disposizione dell'articolo 37, però, fu profondamente modificata in sede di conversione in legge (n. 35 del 2012): nella nuova e diversa stesura, in forma di novella, essa passò ad introdurre, dopo il comma 6 dell'articolo 16 citato del decreto-legge n. 185, un comma 6-*bis*, ai sensi del quale l'ufficio del registro delle imprese - che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile.

La disciplina vigente, quindi, aveva due ambiti esclusi: da un lato le imprese individuali, dall'altro le imprese istituite in forma societaria ma già iscritte al registro delle imprese. Per queste ultime, dopo la modifica apportata in sede di conversione del decreto n. 5, si tornava ad una situazione di assenza di obbligo³⁵, ma il legislatore d'urgenza non pare essersene avveduto, come dimostrano molteplici indizi sia nel testo che nella relazione del presente articolo.

Infatti, il **comma 1** estende alle imprese individuali "l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Orbene, il comma 6 dell'articolo 16 citato non è stato modificato successivamente alla conversione in legge n. 2 del 2009: l'unica modifica che l'articolo 37 della legge n. 35 ha apportato al decreto n. 185 è stata quella di inserire il citato comma 6-*bis*, il cui contenuto è dal secondo periodo del **comma 2** ripetuto pedissequamente per le imprese individuali. Si tratta dell'obbligo di depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche qui prevedendosi la possibilità di sanare il vizio con la sospensione della domanda per tre mesi.

³⁵ Peraltro non generalizzata: l'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica (ComUnica) per l'avvio dell'attività di impresa e per le successive modifiche e cessazioni: dal 1 aprile 2010, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche emanate con D.P.C.M. del 6 maggio 2009, è obbligatorio per tutte le imprese l'utilizzo del canale di Comunicazione Unica per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Attraverso questo strumento l'impresa inoltra la Comunicazione Unica ad un solo destinatario, il Registro delle imprese, che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno. La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone, quindi, che l'impresa abbia obbligatoriamente istituito un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale riceverà tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni interessate dalle pratiche ComUnica presentate.

In altri termini, la formulazione dei primi due commi dell'articolo in commento rasenta il pleonastico³⁶, visto che con un mero rinvio all'obbligo di cui al comma 6 si sarebbe conseguito l'obiettivo conclamato dal Governo, cioè estendere l'obbligo di PEC alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ma il primo periodo del comma 2 reca una disposizione più generale, valida per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale: si tratta del nuovo termine ("entro il 31 dicembre 2013") per le imprese individuali, gravate per sempre di un obbligo di deposito della PEC, a prescindere dal fatto di versare in sede di domanda di iscrizione.

Esso dà modo alla relazione governativa di affrontare la questione del parallelo termine per le imprese in forma societaria, con ciò evidenziando l'erronea lettura dell'articolo 37 ("con l'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stata concessa una proroga alle imprese ancora inadempienti e fissato, in data 30 giugno 2012, il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese"). L'articolo 37 vigente non contiene alcun termine (e men che mai una riapertura di termini), in quanto in sede di conversione è diventato soltanto la fonte di una dilazione di tre mesi delle procedure sanzionatorie, per consentire la regolarizzazione alle nuove imprese societarie che in sede di domanda di iscrizione al registro non avevano indicato la PEC: nulla dice (più) per le imprese societarie già iscritte, per cui la previsione del primo periodo del comma 2 risulta disallineata, ponendo un obbligo permanente a carico delle imprese individuali, mentre quelle collettive sono ancora vincolate nel solo momento della domanda di iscrizione.

Sarebbe pertanto necessaria una chiarificazione normativa che estendesse l'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 anche alle altre imprese già presenti sul registro delle imprese, con il medesimo termine di decorrenza.

Il **comma 3**, infine, novella il Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) mediante l'istituzione (capoverso 1)³⁷ di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC): si tratta di una modalità che attinge alle misure normative vigenti, consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese³⁸.

³⁶ Semmai, sarebbe stato utile precisare (anche in via interpretativa autentica del comma 6-bis già vigente) il significato del sintagma ", in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,": che cosa accada dopo i tre mesi, se l'impresa non adempie alla richiesta di indicare la PEC, è alquanto incerto, visto che la formulazione prescelta ("in luogo di") non indica propriamente una modalità condizionata di ritardo dell'inizio della procedura sanzionatoria.

³⁷ Si ricorda che con "capoverso" si indicano i commi di una "novella".

³⁸ Va rammentato un effetto indiretto di tale notiziabilità: l'articolo 6 del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (*Codice dell'Amministrazione digitale - CAD*) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni centrali utilizzano la Posta Elettronica Certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di

Già ad oggi l'art. 5-bis, comma 1, del CAD impone (dal 1° luglio 2013) la presentazione esclusivamente in via telematica di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche; a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice

Posta Elettronica Certificata; in tal caso il servizio PEC deve essere utilizzato dalle Amministrazioni per la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, come previsto dall'art. 48 del CAD. Uno dei due requisiti (l'aver previamente comunicato il proprio indirizzo PEC) potrebbe doversi considerare integrato, appena il dato conferito ai soli fini del registro delle imprese (o dell'ordine professionale) dovesse essere reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni mediante la loro accessibilità all'Anagrafe in questione. Del resto, alla posta elettronica certificata viene dato particolare rilievo all'interno della PA, per la garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza che essa offre: nella circolare n°1 del 2010 del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica (DDI), si sottolineava la necessità di utilizzare nuovi canali informatici al fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di rendere più trasparente ed efficace l'azione pubblica; vi si evidenziava l'importanza della comunicazione tramite PEC, quale sistema facile e sicuro per l'interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese. Già con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (*"Disposizioni in materia di rilascio ed uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"*) si definivano la modalità di attivazione della PEC e gli obblighi per le pubbliche amministrazioni in materia, già previsti nel Codice dell'amministrazione digitale (art. 6 e art. 47) e nella legge 2/2009 (art. 16 e art. 16-bis); all'art.4 del citato DPCM si stabiliva che le amministrazioni pubbliche "istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA (ora denominato DigitPa), "rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura"; le PA inoltre "accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC" nel rispetto dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale. In sintesi, a seguito di quanto stabilito dalle diverse disposizioni in materia, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di: dotarsi di una casella di PEC per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (art. 6 Codice dell'amministrazione digitale); dotarsi di una casella di PEC per ciascun registro di protocollo (art. 47 comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale e art. 16 comma 8 legge 2/2009); comunicare al DigitPa gli indirizzi di posta elettronica certificata istituiti per ciascun registro di protocollo (art. 16 comma 8 legge 2/2009 e art. 4 DPCM 6 maggio 2009); utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con tutti i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica (art.6 Codice amministrazione digitale); pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo di PEC a cui può rivolgersi il cittadino per qualsiasi richiesta (art. 54 Codice dell'amministrazione digitale e art. 34 della legge 69/2009) e di rendere disponibili sul sito per ciascun procedimento le informazioni necessarie per consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini (art. 4 DPCM 6 maggio 2009); definire le modalità di attribuzione - mediante convenzione con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (ora DDI) o con l'affidatario del servizio - della casella di PEC ai propri dipendenti e di utilizzare la PEC per le comunicazioni e le notificazioni destinate ai dipendenti pubblici (art. 16-bis legge 2/2009 e art. 9 DPCM 6 maggio 2009). Le amministrazioni pubbliche sono inoltre chiamate a: collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti (conforme al DPCM del 31 ottobre 2000) a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti anche mediante PEC (Circolare n°1/2010 DDI); divulgare i propri indirizzi di PEC, oltre che sul sito istituzionale, attraverso altri canali di comunicazione con il cittadino (Circolare n°2/2010 DDI); dotarsi di strumenti per l'apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere nei casi previsti dalla legge (Circolare n°1/2010 DDI). L'attuazione dei dettami inerenti l'attivazione e l'uso della PEC è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale previste dal decreto legislativo 150/2009. Per quanto riguarda la diffusione degli indirizzi di PEC comunicati dalle pubbliche amministrazioni al DigitPa, quest'ultimo ha l'obbligo di rendere disponibili per via telematica gli indirizzi di PEC (art. 4 DPCM 6 maggio 2009 e art. 16 legge 2/2009). Tali indirizzi sono disponibili nell'archivio informatico consultabile su sito www.indicepa.gov.it.

dell'amministrazione digitale. Analoghe misure sono previste nei confronti dei professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato (obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di darne comunicazione al rispettivo ordine o collegio, entro e non oltre il 29 novembre 2009; pubblicazione in elenchi riservati, consultabili in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni; scioglimento e commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente).

La confluenza di tali dati nell'Indice nazionale INI-PEC è ora disposta dall'articolo 6-*bis* inserito nel CAD, anche se il capoverso 2 lascia presumere ("a partire dagli elenchi") che possano esservi altre, meno standardizzate fonti di attingimento successivo del dato di interesse; le pubbliche amministrazioni ed i soggetti conferenti hanno accesso all'Anagrafe (capoverso 3), mentre il MiSE - che opera per il tramite degli uffici delle CCIAA che gestiscono il registro delle imprese (capoverso 4) - definisce con regolamento le modalità di accesso, aggiornamento e le forme di comunicazione ad opera delle strutture ordinistiche (capoverso 5).

Il capoverso 6, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria che - come anche il termine di cui al capoverso 1 ("è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente...") - non collima con il § 3.3³⁹ ed il § 4.18⁴⁰ della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001⁴¹. La conseguenza potrebbe essere di incertezza sul momento cronologico rispetto al quale valutare l'invarianza.

La relativa prescrizione ("Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella») è contenuta anche al § 3 lettera d) della circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti

³⁹ «Occorre fare attenzione, in presenza di una disposizione recante novella ad altra previgente, ad inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti dalla novella stessa. Infatti, l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine di efficacia della norma inserita con novella dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre a ciò provvedere con autonoma disposizione posta fuori della "novella" (par. 4.18)».

⁴⁰ «Con riferimento all'entrata in vigore o alla decorrenza di efficacia di una disposizione introdotta con il sistema della novella, occorre evitare che il momento di decorrenza sia falsato per effetto dell'introduzione in un testo normativo già in vigore. A tale fine la decorrenza non va inserita nel testo novellato, bensì in autonoma disposizione ad esso estranea (v. par. 3.3)».

⁴¹ Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.

precedenti da essa stessa sostituiti⁴². Va peraltro notato che, nella prassi, si sono dati casi nei quali si è disattesa tale prescrizione, ovviando (in parte) alla relativa incertezza mediante l'utilizzo della seguente circonlocuzione: "entro dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (v. ex multis, articolo 1, comma 9 della legge 28 giugno 2012, n. 92, lettera f), capoverso 2-bis, secondo periodo).

⁴² v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40.

Articolo 6, commi 1 e 2

(Trasmissione di documenti per via telematica; sottoscrizione di accordi tra amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;

c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.».

Le disposizioni mirano a rendere più cogenti le previsioni vigenti circa la digitalizzazione dell'agire amministrativo.

Si prevede ora che determinino responsabilità amministrativa e dirigenziale così la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati, come il mancato avvio del procedimento di trasmissione di atti e istanze per via telematica da parte del titolare dell'ufficio.

Così il **comma 1**, rispettivamente **lettere a) e b)**.

Sono inoltre estese ai gestori di servizi pubblici le previsioni vigenti circa le *istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica nonché circa l'obbligo di pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata*, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, cui le amministrazioni debbono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

Così il comma 1, rispettivamente **lettere c) e d)**.

Il **comma 2** invece dispone che siano sottoscritti con firma digitale gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Diversamente, è prevista la nullità degli accordi.

Questo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 6, commi 3 e 4

(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)

3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁴³ in tema di contratto amministrativo, da un lato - con il sintagma "a pena di nullità" - uniforma la disciplina del codice degli appalti a quella della previgente normativa di contabilità pubblica (ponendo termine ad un'incertezza interpretativa sul requisito della forma scritta *ad substantiam*, che aveva reso necessaria anche l'espressione di un parere apposito da parte della competente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici)⁴⁴; dall'altro lato, precisa che la "forma

⁴³ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁴⁴ AG 43/2010, 27 gennaio 2011, in esito a quanto richiesto all'AvCP con nota n. 26757 del 24 settembre 2010: «Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 11, comma 13, del d. lgs. n. 163/2006 ("Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante"), occorre premettere che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923), agli articoli 16 (I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento), 17 (I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali) e 18 (I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata). Secondo tale disciplina tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando quest'ultima agisce *iure privatorum*, richiedono la forma scritta *ad substantiam*, pur se consistono in appalti di manufatti di modesta entità e vanno consacrati in un unico documento (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre

elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità.

Dal nuovo testo della disposizione novellata, quindi, si ricava che la stipula conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:

- a) l'atto atto pubblico notarile informatico;
- b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) la scrittura privata, per la quale resterebbe legittima la modalità cartacea.

Ai sensi del **comma 4**, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2013.

2009, n. 19206). In particolare è richiesta la forma pubblica amministrativa (art. 16), fatte salve le deroghe di cui all'art. 17 che consente, in caso di trattativa privata, la stipula a mezzo di scrittura privata ed anche la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza. I citati articoli della legge di contabilità nazionale non rientrano tra le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 elencate nell'art. 256 del medesimo provvedimento normativo. Pare tuttavia legittimo verificare se non possano dirsi abrogati tacitamente o implicitamente, giacché l'art. 15 delle preleggi prevede, oltre al caso dell'abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, anche l'abrogazione "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Secondo la Cassazione, "la suddetta incompatibilità si verifica solo quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cossicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altro" (Cassazione Civile 18 febbraio 1995 n. 1760). Non sembra essere questo il caso, perché il comma 13 dell'art. 11 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica, mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto. Alla luce di quanto sopra, non sembra potersi ritenere che la contemporanea applicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 sia impossibile giacché quanto disposto da quest'ultima norma non contraddice quanto previamente disciplinato dalla legge di contabilità nazionale. Né può ritenersi che il comma 13 dell'art. 11, che sembra avere una portata ricognitiva, sia provvisto di una propria e autonoma forza precettiva in ordine all'intera materia della forma dei contratti pubblici che è regolata dal R.D. n.2440/1923. Non sembra quindi percorribile l'ipotesi dell'abrogazione tacita o implicita, tenuto anche conto che "Nel caso in cui una legge contenga una norma abrogativa espressa, per sostenere l'abrogazione di altre norme diverse da quelle abrogate espressamente non può farsi ricorso all'istituto dell'abrogazione tacita in base la considerazione che quella legge avrebbe regolato l'intera materia, in quanto l'omessa indicazione di alcune leggi e disposizioni nella norma abrogatrice sta ad indicare che il legislatore ha inteso conservarle in vita, e, contemporaneamente è anche la prova che la legge non ha regolato l'intera materia" (Consiglio di Stato, 12 novembre 1974 n. 767)» (*Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26-27 gennaio 2011*).

Articolo 6, commi 5 e 6

(Atti in formato elettronico redatti da notai)

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto

informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 5** dell'articolo in commento consente ai notai, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-bis⁴⁵ della legge

⁴⁵ Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 68-bis: "*Art. 68-bis. 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#): a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis; c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c); e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis; f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-*

16 febbraio 1913, n. 89⁴⁶ - introdotto con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110⁴⁷ - di redigere sin dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio della professione o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui sopra fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Infine il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili verrà disciplinato con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili.

Il successivo **comma 6** dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli [50-bis](#) e [51](#) del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)."

⁴⁶ *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

⁴⁷ *Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

Articolo 7

(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:

«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di

malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.».

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 7** riguardano l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica, di cui all'art. 55-*septies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁴⁸, e successive modificazioni.

Il **comma 3** concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (anche nel settore privato). *Si segnala che la materia di cui al comma 3 non appare compresa nella rubrica del presente articolo.*

In particolare, il **comma 1** estende l'ambito di applicazione delle norme summenzionate - sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica - ai dipendenti attualmente esclusi⁴⁹. L'estensione - tenendo conto anche delle eccezioni di cui al successivo **comma 2** - appare riguardare: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria; il personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; i professori ed i ricercatori universitari.

L'estensione opera a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto ed è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che le norme oggetto di estensione prevedono, tra l'altro: nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni nonché, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'obbligo di giustificazione dell'assenza esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio della certificazione medica per via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, il quale l'inoltra, sempre in via telematica, all'amministrazione interessata.

Il **comma 3** riguarda, come accennato, la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (anche nel settore privato)⁵⁰.

La novella - confermando che la certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato - sostituisce l'obbligo di presentazione al datore di lavoro del medesimo certificato da parte del dipendente con l'invio in via telematica da parte del medico summenzionato all'INPS, il quale l'inoltra immediatamente,

⁴⁸ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

⁴⁹ Riguardo all'attuale esclusione, cfr. l'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

⁵⁰ Per la disciplina su tale congedo, cfr. il Capo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

sempre in via telematica, al datore. Per l'attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato secondo la disciplina di cui ai **capoversi 3 e 3-bis**.

Il medesimo **comma 3** prevede che, ai fini della fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo. La norma vigente - ora soppressa da tale novella - dispone invece che la lavoratrice ed il lavoratore siano tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. La novella in esame appare di immediata applicazione - e non subordinata all'emanazione del decreto di cui ai citati **capoversi 3 e 3-bis** -.

Sotto il profilo letterale, appare preferibile che nella novella si continui ad impiegare anche il termine "lavoratrice".

Articolo 8

(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione.

4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli

obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;

d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;

b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;

d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;

f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle

applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

7. Le questioni relative alla responsabilit , riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformit  a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonch  alla legislazione nazionale di riferimento.

8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicit  di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilit  di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonch  le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le

politiche e le attivit  in essere a livello nazionale e comunitario.

10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalit  di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessit  di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;

b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivit  portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.

11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorit  marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorit  marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla

Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni

obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea.

14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai

sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. È abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

L'articolo 8, commi 1-3, disciplina l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale. **I commi 4-9** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. **I commi 10-11** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l'articolo 179 del codice della navigazione.

Il comma 1 contiene una norma di carattere programmatico, rivolta alle aziende di trasporto pubblico locale, relativamente all'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

La relazione tecnica esclude oneri per l'amministrazione, poiché essi graveranno sui soggetti responsabili dell'attuazione: enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi di scambio modale, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di sosta e di servizio, agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale.

Si rileva che alcuni dei predetti soggetti fanno parte della pubblica amministrazione, ad esempio gli enti proprietari delle strade quali comuni e province.

Il comma 2 demanda ad atti amministrativi le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, mediante:

- un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dal decreto-legge in esame (*potrebbe essere opportuno specificare meglio il termine, che potrebbe essere sia l'entrata in vigore del decreto-legge, sia l'entrata in vigore della legge di conversione*);
- sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997⁵¹, in base al quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;
- in coerenza con il decreto legislativo 82/2005⁵².

La materia "trasporto pubblico locale" non è menzionata tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato o concorrente Stato-Regioni e, in base al quarto comma, dell'articolo 117, della Costituzione deve ritenersi di esclusiva competenza regionale: potrebbe valutarsi se la previsione di un parere della Conferenza unificata, in luogo di un'intesa, sul predetto decreto ministeriale, possa essere sufficiente ai fini del rispetto della menzionata previsione costituzionale.

Il comma 3, con disposizione di carattere programmatico, consente:

- alle aziende di trasporto di cui al comma 1;
- alle amministrazioni interessate;
- nel rispetto della normativa comunitaria;
- anche in deroga alle normative nazionali di settore:
 - l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione specificando che il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

Il comma 4 detta disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/40/UE⁵³ sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, dettando i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari

⁵¹ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

⁵² Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

⁵³ Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

La direttiva 2010/40/UE

La direttiva è contenuta nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2011⁵⁴, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere parlamentare sul relativo schema.

La direttiva - che si compone di 20 articoli e 2 allegati - istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa (articolo 1).

I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall'art. 4 quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità.

I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche, e indicati dall'articolo 2, sono:

- l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (*security*) del trasporto;
- il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

In tale ambito, costituiscono azioni prioritarie ai sensi dell'articolo 3:

- la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (*eCall*) interoperabile;
- la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

L'articolo 5 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche, adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, siano applicate

⁵⁴ Atto Senato n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011", approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2012.

agli ITS all'atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all'Allegato II, fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.

Secondo l'art. 6, la Commissione adotta, entro il 27 febbraio 2013, le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie.

La direttiva prevede inoltre - articolo 7 – che la Commissione possa adottare atti delegati, per quanto riguarda le specifiche, in conformità alle disposizioni della direttiva.

E' ancora da segnalare l'articolo 10, in base al quale gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, assicurando che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri.

Entro il 27 agosto 2011 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari, ed entro il 27 agosto 2012 dovranno comunicare alla Commissione stessa informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni (art. 17).

Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012 (art. 18).

Gli Allegati I e II dettagliano, rispettivamente, la normativa contenuta nella direttiva sulle Azioni e settori prioritari e quella sui Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS.

Il comma 5 demanda ai sistemi di trasporto intelligenti, nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, di garantire sul territorio nazionale:

- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (*eCall*) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

Il comma 6 disciplina il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS, prevedendo che esso avvenga:

- nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore;
- incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi;

- trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

Il comma 7 prevede che le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate, sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE⁵⁵ nonché alla legislazione nazionale di riferimento.

Il comma 8 impone il possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata, agli enti proprietari ed ai gestori di:

- infrastrutture;
- aree di:
 - sosta;
 - servizio;
- nodi intermodali.

Il comma 9 prevede l'adozione di direttive amministrative:

- in attuazione dei commi da 4 a 8;
- al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone:
 - l'efficienza;
 - la razionalizzazione;
 - l'economicità di impiego;
- in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento.

Gli atti amministrativi in parola:

- saranno adottati con decreto:
 - del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia;
 - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- avranno ad oggetto:
 - i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS
 - la disponibilità di informazioni gratuite di base;

⁵⁵ Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, recepita con DM 24 maggio 1988, n. 224 “Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183” abrogato dall'articolo 146 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (le relative disposizioni sono contenute negli articoli da 114 a 127 del codice).

- l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico;
- le azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

Il comma 10 detta disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE⁵⁶ relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri:

- considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima;
- allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi:
 - in arrivo o in partenza dai porti nazionali;
 - che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea;
 - provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE.

Le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

- a) *SafeSeaNet*: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 196/2005⁵⁷; *SafeSeaNet* è un sistema per lo scambio in formato elettronico di informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.
- b) *PMIS, Port management Information System*: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo 196/2005; Portale per lo scambio telematico via web di dati, già in sperimentazione in più porti nazionali, che dovrà costituire il canale ordinario di scambio delle informazioni relative alle attività di carattere commerciale.

La direttiva 2010/65/UE

La direttiva è contenuta nell'allegato B del citato disegno di legge comunitaria 2011, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere

⁵⁶ Direttiva 20 ottobre 2010, n. 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE.

⁵⁷ Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale".

parlamentare sul relativo schema.

La direttiva 2010/65/UE è finalizzata alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell'allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandati (o da altre persone abilitate dall'armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri.

Le informazioni sono fornite su formulari standard (denominati nella direttiva formulari FAL), conformi alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata il 9 aprile 1965 (c.d. Convenzione FAL).

Per l'adempimento delle formalità di dichiarazione si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. Entro il medesimo termine la trasmissione delle formalità dovrà avvenire attraverso un'interfaccia unica che collega anche *SafeSeaNet*, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, in modo tale che le informazioni siano dichiarate una sola volta e messe a disposizione delle diverse autorità competenti (articolo 5). Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra Stati membri, da realizzare attraverso il sistema *SafeSeaNet* (articolo 6).

La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione alle quali sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Sono esentate le navi che:

- rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE⁵⁸;
- operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione;
- non provengono, non fanno scalo o non si recano in un porto situato al di fuori dell'Unione o in una zona franca (articolo 9).

L'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate che siano state fornite in conformità alla direttiva.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano le procedure di modifica dell'allegato della direttiva, attribuendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati, per garantire che si tenga conto delle eventuali modifiche ai formulari FAL, che dovessero essere introdotte dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). La direttiva 2010/65/UE abroga la direttiva 2002/6/CE⁵⁹, anch'essa relativa alle formalità di dichiarazione delle navi. La nuova direttiva si differenzia dalla precedente per la previsione dell'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012.

⁵⁸ La direttiva 2002/59/CE si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi da pesca e dei bunker, fino a 1.000 tonnellate di stazza lorda.

⁵⁹ La direttiva 2002/6/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335, recante "Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità".

Il comma 11 sostituisce l'articolo 179 del Codice della navigazione (*Nota di informazioni all'autorità marittima*), si veda: nel volume I del presente *dossier* il testo a fronte con la disposizione previgente.

Il nuovo testo (in **neretto** le modifiche rispetto al testo previgente) al primo comma, dispone che all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire (**il testo previgente recita "devono far pervenire"**), anche in formato elettronico, all'autorità marittima (**in luogo del comandante del porto o l'autorità consolare**) i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico (**non prevista nel testo previgente**);

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri (**il testo previgente limita l'obbligo alle navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri**);

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima (**non prevista nel testo previgente**).

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Il nuovo secondo comma non è contenuto nel testo previgente e dispone che la comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

Il nuovo terzo comma prevede che all'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il nuovo quarto comma dispone che il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare (**sono soppresse le disposizioni nel caso di chiusura del consolato**). In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo (**sono soppresse le disposizioni nel caso di assenza del consolato**).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea **(tale previsione è assente nel testo previgente)** e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea.

14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto e` soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. E` abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

Articolo 9

(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il

processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;

b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono

resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».

2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:

«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».

3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».

5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la

predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili.»;

e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le

seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.».

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Il presente articolo reca varie novelle al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e ad altre leggi.

Il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 52 del Codice.

Il sostituito articolo 52, recante "*Accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni*" stabiliva che, l'accesso telematico a dati,

documenti e procedimenti sia disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Inoltre, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando che siano rispettati i principi contenuti nell'articolo 54, recante *"Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni"*, comma 3, in base al quale i dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni assicurano, altresì, che la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68 *"Analisi comparativa delle soluzioni"*, stabilendo, nei rispettivi commi 3 e 4 che, per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente e che la DigitPA istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Secondo il **capoverso 1⁶⁰ del nuovo articolo 52**, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e quindi identificati come "pubblica amministrazione" (secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché dalle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per rendere operative tali disposizioni, entro 120 giorni "dall'entrata in vigore del presente decreto-legge", le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio *sito web*, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

La dizione "dall'entrata in vigore del presente decreto-legge" è erronea e va corretta. Si ricordi infatti quanto previsto dal § 3.3⁶¹ ed il § 4.18⁶² della circolare della

⁶⁰ Si ricorda che con "capoverso" si indicano i commi delle novelle.

⁶¹ «Occorre fare attenzione, in presenza di una disposizione recante novella ad altra previgente, ad inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti dalla novella stessa. Infatti, l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine di efficacia della norma inserita con novella dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre a ciò provvedere con autonoma disposizione posta fuori della "novella" (par. 4.18)».

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001⁶³. La conseguenza potrebbe essere di incertezza sul momento cronologico rispetto al quale valutare l'invarianza.

La relativa prescrizione ("Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella») è contenuta anche al § 3 lettera d) della circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti precedenti da essa stessa sostituiti⁶⁴. Va peraltro notato che, nella prassi, si sono dati casi nei quali si è disattesa tale prescrizione, ovviando (in parte) alla relativa incertezza mediante l'utilizzo della seguente circonlocuzione: "entro dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (v. ex multis, articolo 1, comma 9 della legge 28 giugno 2012, n. 92, lettera f), capoverso 2-bis, secondo periodo).

Inoltre, ai sensi del **capoverso 2**, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati *di tipo aperto*.

La definizione di "licenza standard per il riutilizzo" è fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36⁶⁵, in base al quale, per licenza standard per il riutilizzo è da intendersi il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico.

L'eventuale adozione di un tale tipo di licenza - prosegue il capoverso - è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al successivo comma 7, che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del Codice, che definisce i dati delle pubbliche amministrazioni e i servizi in rete con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace.

Il **capoverso 3** stabilisce che, nella definizione dei *capitolati* o degli *schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici*, le pubbliche amministrazioni prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche

⁶² «Con riferimento all'entrata in vigore o alla decorrenza di efficacia di una disposizione introdotta con il sistema della novella, occorre evitare che il momento di decorrenza sia falsato per effetto dell'introduzione in un testo normativo già in vigore. A tale fine la decorrenza non va inserita nel testo novellato, bensì in autonoma disposizione ad esso estranea (v. par. 3.3)».

⁶³ Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.

⁶⁴ v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40.

⁶⁵ Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Ai sensi del **capoverso 4**, tra i parametri di *valutazione della prestazione dei dirigenti*, rientrano le attività volte ad assicurare l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'articolo 11, comma 9, del citato decreto legislativo n. 150, stabilisce disposizioni in materia di "trasparenza" e prevede che, in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Ai sensi del **capoverso 5**, l'Agenzia per l'Italia digitale si occupa della promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale attuando, altresì, le disposizioni di cui al già richiamato capo V del "Codice dell'amministrazione digitale".

Va ricordato che il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", all'articolo 22 reca "*Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*". Il presente articolo stabilisce che, al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.

Risultano quindi trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.

Ai sensi del **capoverso 6**, ogni anno, entro il mese di febbraio, l'Agenzia si occupa di trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, un'*Agenda nazionale* che definisce i contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ed un rapporto annuale che espliciti lo stato del processo di valorizzazione in Italia. Tale ultimo rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'approvazione dei documenti predetti avviene entro il mese successivo a quello della loro presentazione.

Al **capoverso 7**, si precisa che all'Agenzia è attribuito il compito di definire ed aggiornare, con cadenza annuale, *le linee guida nazionali* che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei

dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del Codice dell'amministrazione digitale. L'esecuzione di tale attività persegue l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni individuate secondo il comma 1, lettera a), punto 1, si uniformano alle linee guida fissate dall'Agenzia.

Il **capoverso 8**, attribuisce al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica il compito di *riferire annualmente al Parlamento* relativamente allo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Infine, il **capoverso 9** chiarisce che l'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo utilizzando le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera b)**, dell'articolo in commento sostituisce le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del "Codice dell'amministrazione digitale".

Il sostituito articolo 68, recante "*Analisi comparativa delle soluzioni*", al comma 3, stabiliva che "per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente".

Il nuovo testo definisce in maniera più particolareggiata i dati di tipo aperto, fornendone le seguenti definizioni e caratteristiche.

a) formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.

Il **comma 2** dell'articolo in esame⁶⁶, introduce nel testo dell'articolo 1, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, recante "Definizioni",

⁶⁶ *Il cui ainea, lessicalmente improprio, andrebbe corretto come segue: "2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera n) è inserita la seguente:"*

una nuova lettera *n-bis*), recante la specificazione definitoria di *riutilizzo dei dati* - quale "uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36".

L'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che reca "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", definisce la materia stabilendo che, ai fini del decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.

Il **comma 3** dell'articolo 9 stabilisce che, in sede di prima applicazione, la pubblicazione dei regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, avvenga entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Per ciò che concerne i documenti ed i dati già pubblicati, i termini di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 4** reca varie modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4⁶⁷.

In particolare la **lettera a)** stabilisce che, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge, mediante il quale si definisce il campo di applicazione soggettiva della legge, ai "soggetti erogatori" si aggiungano tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

La **lettera b)** apporta un'integrazione all'articolo 4 (recante "Obblighi per l'accessibilità"), commi 4 e 5 della citata legge n. 4 del 2004.

Di quell'articolo della legge n. 4, il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. In base alla modifica ora apportata, si stabilisce che all'Agenzia per l'Italia digitale sia attribuito il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.

Si prevede inoltre che i datori di lavoro pubblici provvedano all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate - è ora specificato - alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Il **comma 5** dell'articolo analizzato apporta una modifica all'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68⁶⁸.

Quest'ultimo articolo, recante "Criteri di computo della quota di riserva", prevede che i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affidi una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877⁶⁹) e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, siano computati ai fini della copertura della quota di riserva. A seguito della modifica apportata è stato previsto che vengano predisposti a favore dei lavoratori disabili degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*.

⁶⁷ Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

⁶⁸ Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

⁶⁹ Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

Il **comma 6** apporta ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, inserendo alcune definizioni non ancora previste nella normativa vigente, in quanto fino ad oggi si trattava genericamente di "accessibilità". In particolare, **la lettera a)** prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione; **la lettera b)** introduce l'accessibilità alle tecnologie assistive, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 relativamente al processo di formazione nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; **la lettera c)** introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale; **la lettera d)** assicura il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche per quanto attiene alla messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà; **la lettera e)** assicura che le informazioni contenute sui siti siano conformi, accessibili e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. Infine in base alla **lettera f)**, il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità è garantito anche con riferimento alle regole tecniche dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

In base al **comma 7** dell'articolo esaminato, ogni anno, entro il 31 marzo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti individuati come responsabili.

Secondo le previsioni del **comma 8**, i "soggetti interessati", qualora rilevino inadempienze relative all'accessibilità dei servizi erogati dai "soggetti erogatori", quali definiti dall'articolo 3, comma 1, della già citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (comma come si è detto modificato dal comma 4, lettera a) del presente articolo), devono produrre una formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Nell'ipotesi in cui l'Agenzia reputi fondata la segnalazione fondata, richiede alle amministrazioni interessate di provvedere all'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni.

Infine, il **comma 9** stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrino tra i parametri di valutazione della *performance* dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi.

Articolo 10

(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe

nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo la modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università -ISEEU.».

8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano anche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli alunni e' altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.

9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le

istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 10** intende accelerare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l'istituzione del fascicolo personale dello studente universitario, prevedendo il ricorso ai servizi dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, dell'anagrafe nazionale degli studenti e alle banche dati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Il processo di automazione amministrativa è esteso anche ai procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, attraverso modalità attuative che saranno definite con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In particolare, i **commi da 1 a 4** recano disposizioni in merito al fascicolo elettronico dello studente, che sarà predisposto a decorrere dall'anno accademico 2013-2014 da parte di tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute. Il fascicolo conterrà tutti i documenti e i dati inerenti alla carriera dello studente che alimentano il diploma *supplement*, sarà alimentato anche dall'anagrafe nazionale degli studenti e favorirà la mobilità sia nazionale, che internazionale dello studente.

Il supplemento al diploma è la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore.

E' un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente.

Il Diploma *Supplement* è stato sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes e mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio.

Il Diploma *Supplement* facilita la valutazione dei percorsi di studio e favorisce la mobilità internazionale di studenti e lavoratori. Contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento, e serve a rendere più trasparente lo stesso titolo perché lo integra con la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione internazionale dei nostri laureati.

Il supplemento al diploma può essere redatto in lingua italiana e in altra lingua europea ed è costituito da otto sezioni:

- dati anagrafici,
- informazioni sul titolo di studio,
- informazioni sul livello del titolo di studio,
- informazioni sulle attività formative svolte e su valutazioni e voti conseguiti,
- informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio,
- informazioni aggiuntive,
- certificazione,
- informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.⁷⁰

Ai sensi del **comma 5**, per i fini di cui ai commi precedenti e in relazione a quanto disposto dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011⁷¹, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università.

L'attuazione dei commi da 1 a 4 non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 6**).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2005⁷², l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il MIUR acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

⁷⁰ Dal sito del MIUR: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0831Diplom/index_cf2.htm

⁷¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

⁷² D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

L'articolo 1-*bis* del d.l. n. 105 del 2003⁷³ istituisce, presso il MIUR, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

Si rileva che il comma 4 richiama l'anagrafe nazionale degli studenti "delle scuole superiori" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, mentre il successivo comma 8 fa riferimento (nel primo e nell'ultimo periodo) all'anagrafe nazionale "degli alunni" di cui al medesimo decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Presupponendo che si tratti del medesimo oggetto, pare opportuno uniformare la dizione di cui ai commi 4 e 8, sostituendola con quella corretta di "anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76".

Si ricorda che l'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 novella alcuni articoli del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa⁷⁴; per quanto di interesse:

l'articolo 40, che dispone che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento;

l'articolo 43, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi siano tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in

⁷³ D.L. 9 maggio 2003, n. 105, *Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170.

⁷⁴ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

l'articolo 44-bis, che prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Il **comma 7**, novellando l'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264⁷⁵, prevede che le università possano accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁷⁶, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università -ISEEU.”.

Si ricorda che la legge n. 264 del 1999 reca norme in materia di accessi ai corsi universitari; l'art. 5 - in cui è inserito il nuovo comma 1-bis - reca disposizioni relative agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi con accesso a numero programmato: una collocazione normativa in tale contesto parrebbe presupporre un'applicazione della disposizione a tali studenti. Si suggerisce pertanto di chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi universitari; in tale ultimo caso parrebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, l'art. 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l'accesso delle università all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati).

Il **comma 8** dispone che l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui al decreto-legge n. 105 del 2003, siano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati accedono anche le università.

L'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, dovrà essere alimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. *Sulla formulazione del comma cfr. quanto osservato supra.*

⁷⁵ Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

⁷⁶ Si ricorda che il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, reca il Codice dell'amministrazione digitale.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs n. 76 del 2005, le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 (obbligo di frequenza di attività formative) della legge 17 maggio 1999, n. 144⁷⁷, e successive modificazioni, sono state trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

L'ultimo periodo del comma 8 andrebbe, più correttamente, inserito come novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005.

Il **comma 9** stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola siano effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

Le modalità attuative del comma precedente saranno definite con successivo decreto del MIUR - di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 10**).

Si ricorda che il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, reca il Codice dell'amministrazione digitale.

⁷⁷ *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.*

Articolo 11 *(Libri e centri scolastici digitali)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale

e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualita' dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.».

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al

presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

L'**articolo 11** prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 (per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015), nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall'anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio, piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) si potranno istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

Infine, si novella l'art. 53, comma 2, lettera a), del d.l. n. 5 del 2012, stabilendo che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovano, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

Il **comma 1** novella l'art. 15 del d.l. n. 112 del 2008⁷⁸.

In materia di normativa sui libri di testo scolastici, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 297/2004⁷⁹, cosiddetto T.U. sulla scuola, affida l'adozione dei libri di testo alla competenza del collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse (nelle scuole elementari: ora, scuole primarie) o di classe (negli istituti di istruzione secondaria).

L'articolo 156 del medesimo D.Lgs. prevede che agli alunni delle scuole elementari (ora, scuole primarie) i libri di testo siano forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale⁸⁰.

L'art. 27 della l. n. 448/1998⁸¹ ha, poi, stabilito che nell'a.s. 1999-2000 i comuni provvedessero a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempivano l'obbligo scolastico, purché in possesso dei requisiti individuati da uno specifico DPCM⁸².

Successivamente, l'articolo 53 della l. n. 488/1999⁸³ (finanziaria 2000) ha stabilito che le disposizioni sopra citate continuassero ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti con la tabella D di successive leggi finanziarie. L'art. 27 della legge n. 448/1999 ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione fossero individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti dovevano collocare le proprie scelte.

A tale previsione ha dato seguito il DM n. 547/1999, che ha fissato i criteri in questione, a decorrere dall'a.s. 2000-2001. Il medesimo DM, inoltre – essendo nel frattempo intervenuta la l. 9/1999⁸⁴ che elevava l'obbligo di istruzione a 10 anni prevedendo, però, che fino ad un riordino generale del sistema scolastico l'obbligo di istruzione avesse durata novennale - ha fissato i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore.

⁷⁸ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133.

⁷⁹ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*.

⁸⁰ Il testo dell'art. 156 fa riferimento alle scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La Corte costituzionale, però, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

⁸¹ L. 23 dicembre 1998, n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*.

⁸² Per l'individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio, il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, applica, ai fini della valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri da applicare ai soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, recati dal d.lgs n. 109/1998. In particolare, possono accedere al beneficio gli alunni che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.

⁸³ L. 23 dicembre 1999, n. 488, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*.

⁸⁴ L. 20 gennaio 1999, n. 9, *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*. La legge è stata abrogata dall'art. 7 della L. 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*.

Nel prosieguo, è intervenuto l'art. 1, c. 628, della l. 296/2006⁸⁵, che ha esteso agli studenti del primo e secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei testi prevista dall'art. 27 della l. 448/1998. Il medesimo articolo ha previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione fossero stabiliti i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore⁸⁶.

Si ricorda che il citato articolo 15 del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, prevedendo una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie. Il comma 1, facendo salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado, prevede che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, sia data preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2, primo periodo, stabilisce che, nel termine di un triennio a decorrere dall'a.s. 2008-2009 (quindi, entro l'a.s. 2010-2011), i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, *on line* scaricabile da Internet e mista (*ovvero, presumibilmente, cartacea e digitale*).

Il secondo periodo del medesimo comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni *on line* scaricabile da Internet o mista.

L'ultimo periodo fa salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili⁸⁷.

⁸⁵ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

⁸⁶ Per l'anno scolastico 2012/2013 si veda il DM 11 maggio 2012, n. 43.

⁸⁷ Si ricorda che la legge n. 4/2004 (*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*) stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona, in particolare della persona disabile, ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. L'art. 5 prevede, quindi, che le relative disposizioni si applichino anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il regolamento attuativo (D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75) della legge citata ha, quindi, demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 sopra richiamato.

Il decreto in questione, intervenuto il 30 aprile 2008, stabilisce, tra l'altro, che:

- per strumenti didattici e formativi si intendono programmi informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. In tale definizione sono compresi i libri di testo;
- per *software* didattico si intendono i programmi applicativi informatici finalizzati a supportare gli apprendimenti. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull'alternanza spiegazione – verifica (tutoriali), quelli basati sullo schema domanda-risposta-verifica (eserciziari), gli ambienti di simulazione, i giochi educativi, i corsi interattivi di lingua straniera;
- che i servizi sopra indicati devono rispondere, fra l'altro, a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utenza.

Nello specifico, **la lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame sostituisce il secondo periodo del comma 2 del sopracitato articolo 15 con tre nuovi periodi, che prevedono che il collegio dei docenti adotti, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 (per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015), esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-*bis* del medesimo art. 15, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 2011⁸⁸.

L'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 2011 stabilisce che siano assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

La lettera b) del comma 1 novella il comma 3 del sopracitato articolo 15.

L'art. 15, comma 3, primo periodo, interviene sul contenuto e sulla struttura dei libri di testo. Quanto al primo aspetto, stabilisce che essi debbano sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio. Quanto al secondo aspetto, si prevede che i libri di testo possano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento.

Si affida, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione:

- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso⁸⁹ (lettera a);
- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nelle versioni on line e mista (lettera b);
- del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore (lettera c).

⁸⁸ D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

⁸⁹ Si ricorda che la voluminosità e il peso dei libri sono stati oggetto di numerose segnalazioni da parte di associazioni delle famiglie e organismi sanitari. In particolare, fin dagli anni Novanta, il Consiglio superiore di sanità ha raccomandato che il peso dello zaino non superasse il 10-15 per cento di quello corporeo; mentre l'Osservatorio permanente per i libri di testo (organismo di consultazione del Ministero della pubblica istruzione, composto da rappresentanti degli editori, dei genitori e dei docenti) ha proposto l'adozione di testi più agili e il contemporaneo potenziamento delle biblioteche scolastiche e degli strumenti multimediali. Va ricordato, infine, che nel Codice di autoregolamentazione degli editori, adottato nel 2000, è contenuto il proposito di ridurre il peso dei libri tramite l'utilizzo di carta di minor grammatura e la suddivisione in fascicoli.

La lettera in commento modifica la parte relativa al decreto ministeriale prevedendo che esso determini:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al successivo nuovo comma 3-ter.

La relazione introduttiva al disegno di legge dichiara che la riduzione della foliazione cartacea determina una riduzione del costo del libro misto di circa il 40 per cento, permettendo conseguentemente un abbassamento dei tetti di spesa in misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie, sia l'investimento degli editori nella produzione dei contenuti digitali: la percentuale di riduzione dei tetti di spesa è stimata pari al 20 per cento.

La **lettera c)** del comma 1 in esame aggiunge 2 commi dopo il sopraccitato comma 3; essi stabiliscono che la scuola assicuri alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite di spesa definito dal decreto di cui al comma 3, nonché la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il medesimo decreto.

Il **comma 2** abroga l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137⁹⁰, a far data dal 1° settembre 2013.

L'art. 5 del citato decreto-legge n. 137 dispone che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti

⁹⁰ D.L. 1 settembre 2008, n. 137, *Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169.

organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il **comma 3** aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 8 del DPR n. 81 del 2009⁹¹.

L'art. 8, comma 1, del citato DPR n. 81 prevede che, nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possano essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10⁹², 11⁹³ e 16⁹⁴.

⁹¹ *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

⁹² Il comma 1 dell'art. 10 stabilisce che, salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 (classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni) e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni; il comma 4 del medesimo articolo che, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

⁹³ "Art. 11. *Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado.*

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. (Omissis).

2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.

3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo".

⁹⁴ "Art. 16. *Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.*

1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. (Omissis).

5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità".

Il nuovo comma 1-*bis* dispone che, nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.

In riferimento sia al comma 1, lettera c), che al comma 3, si rileva che le disposizioni presuppongono che tutte le istituzioni scolastiche siano dotate dei necessari strumenti e delle necessarie infrastrutture tecnologiche, al fine di assicurare l'effettiva operatività delle norme introdotte.

Il **comma 4** novella il comma 2 dell'art. 53 del d.l. n. 5 del 2012 sostituendone la lettera a).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del citato d.l. n. 5, il Piano nazionale di edilizia scolastica ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;

d-*bis*) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

La nuova lettera a) stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del

patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovano, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁹⁵.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la disposizione proposta snellisce la procedura prevista per l'utilizzo delle risorse da destinare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico (piani CIPE) e suggerisce la promozione di strumenti finanziari quali i fondi immobiliari territoriali.

L'articolo 33 del d.l. n. 98 del 2011 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale non superiore a 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

L'art. 33-*bis* del citato d.l. prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuova iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni, province, città metropolitane, regioni, stato e degli enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali.

I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per tale finalità sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.

La legge di stabilità all'art. 33, comma 8, prevede l'istituzione per l'anno 2012 di un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento e il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno⁹⁶ per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia

⁹⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

⁹⁶ La quota parte destinata al Ministero dell'interno è stata ridotta di euro 10.311.907 per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. La ripartizione del citato fondo è operata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del medesimo articolo 33 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese.

La relazione tecnica riporta che le risorse sono state destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole; e considerato che l'art. 5, comma 1-*bis*, del d.l. n. 74 del 2012 ha destinato il 60 per cento delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012, le risorse disponibili ammonterebbero complessivamente a 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento nelle regioni del Mezzogiorno.

Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412⁹⁷, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011 (*rectius* 2008) n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'art. 9, comma 6, lettera *h*), del DPR n. 412 prevede che i limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto termico, nonché la durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona climatica F (che deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) non siano applicati agli impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento n. 412, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata consentita di attivazione degli impianti ad attenuare la potenza erogata dall'impianto stesso.

⁹⁷ Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, reca l'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Si rileva che il corretto riferimento normativo non è al d.lgs. 30 maggio 2011, n. 115, ma al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

L'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006⁹⁸ definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» come contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.

⁹⁸ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Articolo 12

(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti

dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una

condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Commi da 1 a 8 e comma 15 - Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

I **commi da 1 a 8** ed il **comma 15** dell'**articolo 12** prevedono l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Si ricorda che tale istituto non è finora disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario, ma è oggetto delle linee guida di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 10 febbraio 2011.

I commi in esame demandano ad un decreto interministeriale, da emanarsi secondo la procedura stabilita al **comma 7**, la disciplina generale dell'istituto, definito come l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario, alimentato dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. Alcune norme generali sulle finalità e sull'impiego del fascicolo sanitario elettronico sono poste dai **commi 2, 4, 5 e 6**. Il successivo **comma 15** prevede che le regioni e le province autonome possano, anche mediante appositi accordi di collaborazione, allestire infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tal fine già allestite da altre regioni o dei servizi erogate da queste ultime.

*Occorrerebbe chiarire se il decreto summenzionato abbia natura regolamentare, in quanto il **comma 6** fa testualmente rinvio al "regolamento di cui al comma 7". Si ricorda che i regolamenti ministeriali ed interministeriali devono essere emanati anche secondo la procedura di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della L. 23 agosto 1988, n. 400⁹⁹ (la quale prevede, tra l'altro, il parere del*

⁹⁹ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Consiglio di Stato) e che, in generale, i regolamenti statali possono essere adottati¹⁰⁰ soltanto nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. A quest'ultimo riguardo, occorrerebbe valutare se rilevino le materie¹⁰¹: dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di competenza legislativa esclusiva statale); della tutela della salute (sottoposta, invece, a legislazione concorrente); del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (di competenza legislativa esclusiva statale).

Si ricorda che i **commi da 1 a 8 in esame** ripropongono, con alcune modifiche, le previsioni dell'articolo 16 del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2935 (disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura ed attualmente all'esame del Senato).

Si ricorda inoltre che, nel Piano sanitario nazionale 2011-2013, fra gli ambiti progettuali di maggior interesse della sanità digitale è compreso lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico.

Comma 9 - Integrazione della composizione della cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

Il **comma 9** dispone che la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5¹⁰², convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, sia integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute; tale incarico è svolto a titolo gratuito.

Si ricorda che la cabina di regia deve coordinare gli interventi pubblici in materia da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Commi da 10 a 14 - Sistemi di sorveglianza e registri nel settore sanitario

I **commi da 10 a 14** concernono l'istituzione di sistemi di sorveglianza nonché di registri di mortalità, di tumori, di altre patologie, di impianti protesici, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o a base di prodotti di ingegneria tessutale. Tali sistemi e registri sono istituiti, a livello nazionale, secondo la procedura di cui al **comma 11**. Ulteriori registri possono essere istituiti, con legge, dalle regioni (o dalle province autonome) (**comma 12**); *occorre forse valutare se sia legittimo (in relazione all'art. 123 della Costituzione) che la norma individui il tipo di atto regionale (o della provincia autonoma).* I **commi 13 e 14** demandano ad un

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

¹⁰¹ Materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *r*), e terzo comma, della Costituzione.

¹⁰² Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

regolamento governativo, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita (la quale prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), la definizione della disciplina dell'accesso ai registri e della custodia e sicurezza dei dati - disciplina che deve essere conforme ai principii ed alle norme stabiliti o richiamati dai medesimi **commi 13 e 14** -.

Le norme in esame appaiono volte a porre un fondamento giuridico ai fini dell'introduzione di obblighi, a carico delle strutture sanitarie, di creare archivi contenenti i dati in oggetto.

*Si segnala che nel **secondo periodo del comma 11** e nel **comma 12** manca, presumibilmente per errore materiale, la ripetizione del riferimento ai registri relativi ai trattamenti summenzionati (trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o a base di prodotti di ingegneria tessutale).*

Si ricorda che i **commi da 10 a 14 in esame** ripropongono, con alcune modifiche, le previsioni dell'articolo 18 del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2935 (disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura ed attualmente all'esame del Senato).

Articolo 13

(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle

disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e' integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute.

5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

Commi da 1 a 3 - Formato elettronico di prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale ed ambito territoriale di validità della prescrizione farmaceutica in formato elettronico

I **commi 1 e 3 dell'articolo 13** prevedono la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, le regioni e le province autonome provvedono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla graduale sostituzione summenzionata, in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

I medici interessati dalle relative disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome rilasciano le prescrizioni esclusivamente in formato elettronico. Per l'inosservanza di tale obbligo, il **comma 3** fa rinvio alle norme sanzionatorie poste per il caso di inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di dipendenti pubblici per malattia. In base a tali norme, l'ipotesi costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento (dalla struttura sanitaria pubblica) ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione¹⁰³.

Le prescrizioni in formato elettronico sono generate secondo le modalità di cui al richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011¹⁰⁴ (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011).

Sembra opportuno chiarire - anche ai fini dell'applicazione delle percentuali summenzionate - se resti fermo che le prescrizioni dei medicinali stupefacenti e delle sostanze psicotrope di cui all'art. 3 del citato decreto siano escluse dalla sostituzione con il formato elettronico.

*Sotto il profilo letterale, nel **comma 3** dovrebbe essere inserito il riferimento alle province autonome, anche per coerenza con il precedente **comma 1**.*

Il **comma 2** prevede che, dal 1° gennaio 2014, la prescrizione farmaceutica in formato elettronico sia valida (ai fini del rimborso delle quote a carico del Servizio sanitario nazionale) sull'intero territorio nazionale (anziché solo in quello regionale); con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le modalità di attuazione di tale norma.

¹⁰³ I contratti o accordi collettivi non possono contemplare deroghe ai suddetti principii del licenziamento e della decadenza.

¹⁰⁴ *De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).*

Comma 4 - Sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci

Il **comma 4** prevede che, dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee sia integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale, da un sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto "Tessera sanitaria" e nel rispetto di quanto stabilito dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

Comma 5 - Conservazione delle cartelle cliniche in forma digitale

Il **comma 5** prevede che, dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche possa essere effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Dal momento che il **comma 5** formula tale ipotesi solo in termini di facoltà, occorrerebbe valutare se sia congruo che il **capoverso 1-ter** limiti l'ambito di applicazione della norma, oltre che alle strutture sanitarie pubbliche, a quelle private accreditate.*

Sarebbe forse opportuno chiarire se la facoltà sia introdotta solo con riferimento alle cartelle cliniche redatte dopo il 31 dicembre 2012.

Si ricorda che l'art. 47-bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5¹⁰⁵, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 - articolo in cui vengono inserite le norme in oggetto - prevede che nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegino la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso il ricorso alla cartella clinica elettronica, ed i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, "con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Si ricorda altresì che la conservazione delle cartelle cliniche esclusivamente in formato digitale è prevista, sia pure in termini parzialmente diversi, anche dall'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2243-bis (disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura ed attualmente all'esame del Senato¹⁰⁶).

¹⁰⁵ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

¹⁰⁶ In particolare, l'A.S. n. 2243-bis risulta dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e 44 dell'A.S. n. 2243 originario.

Articolo 14, commi 1-7

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali – Banda larga)

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d'aiuto.

2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.

4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta » e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;

b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;

c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.».

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:« Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione».

6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».

7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli

edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione».

L'articolo 14, comma 1, autorizza spese per il completamento del Piano nazionale banda larga; i **commi 2-5 e 7** disciplinano i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; il **comma 6** riguarda l'installazione di linee elettriche.

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per:

- il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni;
- autorizzato dalla Commissione europea con l'atto: aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia;
- da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d'aiuto.

Banda larga

L'articolo 1, comma 1, della legge 69/2009¹⁰⁷ stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. È, altresì, disposta una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale stanziamento è stato ridotto di 400 milioni di euro dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con la deliberazione 1/2011¹⁰⁸.

Il comma 2 contiene una prima disposizione di carattere meramente enunciativo, prevedendo, come già è nella vigente legislazione, che la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

¹⁰⁸ "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013" (Deliberazione n. 1/2011).

¹⁰⁹ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 69/2009, introduce un criterio preferenziale di valutazione delle proposte e delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito della descritta procedura di finanza di progetto. Viene, quindi, disposto che, nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

Il comma 3 introduce un criterio, peraltro non preferenziale, per l'individuazione e il finanziamento degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1; quelli che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino:

- la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire:
- l'accesso radio a larghissima banda;
- la completa digitalizzazione delle reti di diffusione;
- a tal fine:
- prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato;
- favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

Il comma 4 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2, anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate.

I commi 5, 6 e 7 contengono disposizioni di semplificazione circa i lavori per la posa dell'infrastruttura.

L'articolo 47 del decreto-legge 5/2012¹¹⁰ indica quale obiettivo prioritario, nel quadro delle indicazioni dell'Agenda digitale europea, quello della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, assegnando al Governo il compito di perseguire, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda, l'incentivo a cittadini ed imprese all'utilizzo di servizi digitali e la promozione di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Il Piano nazionale Banda larga, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico¹¹¹ si inquadra nell'indicazione, da parte dell'Unione europea, dello sviluppo delle infrastrutture a banda larga come una priorità per creare posti di lavoro, migliorare i risultati economici e favorire la ripresa economica. Una connessione internet molto veloce è essenziale per far crescere rapidamente l'economia e per garantire che i cittadini abbiano accesso ai contenuti e ai servizi che desiderano. Inoltre, alla luce della strategia "Europa 2020", la Commissione ha sottolineato il valore fondamentale delle

¹¹⁰ Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

¹¹¹ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2019457&idarea1=1699&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2511&directionidUser=0

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La connettività a banda larga è una componente fondamentale per lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo delle TIC. A tal riguardo, nel quadro dell'iniziativa "Un'Agenda digitale europea" la Commissione ha evidenziato obiettivi molto ambiziosi per lo sviluppo della banda larga, nell'intento di fare in modo che tutti gli europei abbiano accesso a connessioni con velocità di navigazione di 30 Mbit/s o superiori, e che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a connessioni di più di 100 Mbit/s.

Con l'atto n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia¹¹², la Commissione ha valutato che il piano italiano è volto a stimolare la crescita, la diversificazione e l'innovazione nelle aree attualmente non raggiunte dai servizi della banda larga e a ridurre l'esclusione fisica e geografica delle zone scarsamente popolate. In queste aree, l'intervento mira al conseguimento degli obiettivi relativi alla riduzione del divario digitale della banda larga di base entro il 2013 e di conseguenza al miglioramento della competitività del sistema delle imprese e della coesione sociale e regionale. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura e, attraverso interventi complementari definiti in base alle necessità delle aree più scarsamente popolate, tramite la promozione di varie tecnologie (ad es., la tecnologia senza fili e satellitare). Le autorità italiane hanno precisato che, secondo le previsioni, circa lo 0,5% della popolazione italiana (pari a circa 300 000 persone) dovrebbe beneficiare della misura. Gli interventi riguardano principalmente le tecnologie in banda larga di base, ma, stando alle autorità italiane, sarà possibile porre anche le basi per la realizzazione della futura rete di accesso di nuova generazione (NGA).

In primo luogo (tipologia di intervento A) si prevede di realizzare un'infrastruttura dorsale (*backhaul*) a banda larga nelle aree attualmente sprovviste di un'infrastruttura adeguata. L'infrastruttura, che resterà di proprietà pubblica, sarà messa a disposizione degli operatori privati consentendo loro di offrire servizi di accesso con una velocità di almeno 2 Mbit/s in aree attualmente non raggiunte dal servizio, tramite un'entità controllata al 100% dal settore pubblico: "Infratel S.p.A".

La seconda soluzione (tipologia di intervento B) è volta alla selezione e al finanziamento di progetti d'investimento presentati da operatori commerciali rivolti alla diffusione di servizi a banda larga nei territori in *digital divide*, tramite il miglioramento della capacità di trasmissione del tratto di accesso alla rete. Gli adeguamenti previsti saranno effettuati in collegamento e complementarietà con l'attuazione della tipologia d'intervento A. E' prevista anche una soluzione integrativa (tipologia di intervento C) alternativa all'infrastruttura terrestre, per le aree particolarmente marginali dove la realizzazione di una soluzione cablata non è economicamente sostenibile, anche con aiuti di Stato. In particolare nelle aree in cui le condizioni geomorfologiche rendono impraticabile ipotizzare lo sviluppo di un'infrastruttura, sarà versato direttamente alle famiglie un contributo finanziario affinché possano selezionare l'offerta più conveniente (ad es., decoder, modem, paraboliche, ecc.).

La dotazione totale del Piano ammonta a 1 471 milioni di euro, fra finanziamenti nazionali, dell'UE e investimenti privati. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100%

¹¹² http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242381/242381_1352100_94_1.pdf

del costo totale ammissibile, relativamente alla tipologia d'intervento A, e al 70% dei costi degli adeguamenti del last mile per la tipologia d'intervento B. Riguardo alla tipologia d'intervento C, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del prezzo di acquisto del terminale utente.

Beneficiari diretti dell'aiuto per la tipologia d'intervento A saranno gli utenti finali dell'area oggetto dell'intervento, mentre i beneficiari indiretti saranno gli operatori delle telecomunicazioni che trarranno vantaggio dalla realizzazione della rete di backhaul nelle aree in cui non avevano ritenuto redditizio investire nella realizzazione di una rete di backhaul di proprietà. Beneficiari diretti dell'aiuto per la tipologia d'intervento B saranno gli operatori delle telecomunicazioni, che riceveranno i finanziamenti per lo sviluppo delle reti di accesso al last mile a costi inferiori e con minori investimenti rispetto a quelli che avrebbero dovuto sostenere altrimenti. I beneficiari indiretti in entrambi i casi sono gli operatori terzi cui viene concesso l'accesso all'infrastruttura sovvenzionata, le imprese e le aziende situate nelle aree interessate che beneficeranno indirettamente della possibilità di acquistare l'accesso alla banda larga a prezzo inferiore di quanto avrebbero pagato le attuali soluzioni di mercato. Beneficiari della tipologia d'intervento C sono gli utenti finali (pubbliche amministrazioni, imprese o famiglie) che otterranno una sovvenzione per l'acquisto di terminali utente. Beneficiari indiretti della misura saranno anche gli operatori che venderanno ulteriori abbonamenti agli utenti finali ed, eventualmente, i fornitori di terminali utente.

La Commissione ritiene che il piano costituisca aiuto di Stato e ne ha valutato la compatibilità con la normativa europea alla luce degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

Il comma 2 novella l'articolo 87, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003¹¹³ che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici). Si veda il testo a fronte della disposizione novellata nel Volume I del presente *dossier*. In particolare, il comma 5 prevede che (in **neretto** la novella):

- il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta;
- il termine per la formazione del silenzio-accoglimento dell'istanza **riprende** (il testo previgente recita: inizia nuovamente a decorrere) dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Il comma 3 disciplina il procedimento per l'individuazione di specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. La materia attiene al governo del territorio, di

¹¹³ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, comma terzo, della Costituzione) ed il procedimento prevede:

- un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997¹¹⁴, in base al quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni
- per la definizione:
 - della superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo;
 - dell'estensione del ripristino del manto stradale:
 - sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea;
 - proporzionalmente:
 - alla superficie interessata dalle opere di scavo;
 - le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo;
 - proporzionalmente all'area d'azione.

Il comma 4 novella il comma 7 dell'articolo 88 del citato codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina il procedimento per l'autorizzazione all'esecuzione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Si veda il testo a fronte della disposizione novellata. In particolare, il comma 7 prevede che (in **neretto** la novella):

- trascorso il termine di **quarantacinque** (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta;
- nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a **quindici** (trenta) giorni;
- **nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.**

¹¹⁴ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*”.

Il comma 5 introduce un nuovo periodo all'articolo 66, comma 3, del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992¹¹⁵) il quale disciplina gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate delle strade. In particolare la richiamata norma prevede che:

- la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico;
- la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.

Il nuovo periodo prevede che per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.

La modifica illustrata è introdotta facendo salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-*bis*, del decreto-legge 112/2008¹¹⁶ che, in materia di profondità minima dei lavori di scavo per l'installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo il comma 4 dello stesso art. 2 del citato decreto-legge 112/2008, deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.

Il comma 6 aggiunge un nuovo comma 2-*bis* al comma 2 dell'articolo 95 del citato codice delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 95, al comma 1, dispone che nessuna condotta di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. Il comma 2 individua le classi di linee elettriche per le quali è previsto il nulla osta. Il nuovo comma 2-*bis* dispone che:

¹¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

¹¹⁶ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

- per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lettera a) (classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel DPR 1062/1968¹¹⁷);
- realizzate in cavi cordati ad elica;
- il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

Il comma 7 aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 91 del citato codice delle comunicazioni elettroniche, il quale disciplina le limitazioni legali della proprietà ai fini del passaggio dei fili o cavi senza appoggio, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il nuovo comma 4-*bis* dispone che l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.

Si rileva che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, ci si riferisce a disposizioni volte ad eliminare le interferenze radioelettriche tra impianti di telecomunicazione e trasmissioni televisive che però non compaiono nell'articolato; il Ministro dello Sviluppo economico in risposta all'interrogazione n. 3-02553 (Iniziativa normative in materia di interferenze tra i servizi di telefonia mobile di nuova generazione e i canali televisivi del digitale terrestre) nella seduta n. 708 del 24 ottobre 2012 ha affermato che: "Sono inoltre allo studio di questo Ministero provvedimenti normativi, da proporre eventualmente nell'ambito dell'iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, idonei a definire le modalità attraverso le quali gli operatori di telecomunicazioni dovranno intervenire sugli impianti per la ricezione televisiva domestica, ripartendo i relativi oneri sempre nel rispetto dei citati principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione".

¹¹⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 "Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne".

Articolo 14, commi 8-10
(Inquinamento elettromagnetico)

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici

ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati

nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida

che saranno approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

Il comma 8 dell'articolo 14 conferma, per quanto non espressamente disciplinato nell'articolo in esame, le vigenti le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003¹¹⁸, di attuazione della legge n. 36 del 2001¹¹⁹ sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed introduce alle lettere a), b), c) e d) alcune disposizioni in materia di misurazione dei valori delle frequenze.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, "attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio".

Il citato D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e individua le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

I limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali o per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico, mentre per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate sarà emanato un successivo D.P.C.M., ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della citata legge n. 36 del 2001.

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. Il comma 2 dell'art. 3 prevede inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, che all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

Si ricorda infine che nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 200, è stato pubblicato un altro D.P.C.M., sempre dell' 8 luglio 2003, relativo ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti.

¹¹⁸ D.P.C.M. 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.

¹¹⁹ L. 22 febbraio 2001, n. 36, *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*.

Si segnala che è stato successivamente emanato il decreto 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale, recante approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica, ove si approva la procedura utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità contenuti nell'art. 5 del citato D.P.C.M. 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 2003, secondo l'allegata tabella elaborata dall' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Con la **lettera a)** si stabilisce che i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti ed i lastrici solari di copertura) - come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d) -;

Si ricorda, per quanto attiene al riferimento ai valori di attenzione, che la legge n. 36 del 2001, all'articolo 3, lettera c), definisce tale limite come il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

La Tabella 2 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, come precisato dall'articolo 3, comma 2, del decreto stesso, indica i valori di attenzione che si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

Sembra, pertanto, che la disposizione coincida in larga parte con quanto stabilito con la lettera a).

La **lettera b)** stabilisce, coerentemente con quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, che in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del decreto medesimo. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio, secondo una media calcolata su

qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al "comma 10, lettera a) del presente articolo" (*così nel testo, ma forse il riferimento è al comma 8 in esame, atteso che non esiste una lettera a) del comma 10*), e cioè - sembrerebbe - i valori di attenzione devono sempre essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio, ma con una media dei valori nell'arco delle 24 ore.

Si ricorda, per quanto attiene al riferimento ai limiti di esposizione, che la legge n. 36 del 2001, all'articolo 3, lettera c), definisce tale limite come il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

La Tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, come precisato dall'articolo 3, comma 1, del decreto stesso indica i valori che costituiscono i limiti di esposizione che non devono essere superati.

La **lettera c)**, anche riprendendo quanto stabilito dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, detta disposizioni ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. Stabilisce quindi che i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

Stabilisce, inoltre, - con un maggiore dettaglio rispetto a quanto stabilito nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - le modalità di misurazione dei valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, all'articolo 4, stabilisce, riguardo alle modalità di calcolo e di rilevazione, che i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz devono essere rilevati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, con una media riferita a qualsiasi intervallo di sei minuti. Si precisa inoltre che per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

La **lettera d)** stabilisce che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7, "Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana", o

specifiche norme emanate successivamente dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Per determinare il mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, definito per la progressiva minimizzazione dell'esposizione, si potrà anche fare riferimento a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto.

Per le e tecniche di calcolo previsionale si fa riferimento a quelle indicate nella norma CEI 211-10, "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Si stabilisce, inoltre che per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003¹²⁰, saranno basate su valori medi nell'arco delle 24 ore, valutati "in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore".

Si demanda poi all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle le agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano (APPA) l'individuazione dei fattori di riduzione di potenza in Linee Guida, da approvare con decreto dirigenziale emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla di entrata in vigore "del presente decreto" (*si valuti l'opportunità di prevedere la decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame*). Le Linee Guida sono soggette ad aggiornamento semestrale.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame evidenzia che "appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo".

Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a) (*sembrerebbe, "lettera a) del comma in esame"*) e cioè gli edifici nei quali debbono essere rilevati valori di attenzione, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici stessi.

Nelle medesime Linee Guida sono inoltre stabilite le modalità con cui .li operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge, n. 36 del 2001, e cioè

¹²⁰ D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

sono le Amministrazioni Provinciali e Comunali, che agiscono mediante le strutture delle ARPA.

Riguardo alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), si ricorda che tale organismo, associazione fondata nel 1909 e poi riconosciuta sia dallo Stato Italiano, definisce la buona tecnica per i prodotti, i processi e gli impianti, costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte" (si vedano in proposito, tra l'altro, la legge n. 186 del 1968, e la legge n. 461 del 1990). Il CEI, si è occupato della predisposizione di norme tecniche preparazione di norme sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici. Dal 2001 le Guide CEI 211-6 e CEI 211-7 definiscono i criteri di misura e di valutazione dei campi elettromagnetici rispettivamente a bassa e ad alta frequenza. Nel 2002 è inoltre entrata in vigore la Guida CEI 211-10, riguardante i criteri di installazione di un tipo di sistema di telecomunicazione fisso (la stazione radio base per la telefonia cellulare) particolarmente diffuso.

Si evidenzia che citati D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, uno che fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, e l'altro, relativo ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti, emanati in attuazione della citata Legge n. 36 del 2001, citano esplicitamente 12 norme CEI come riferimento tecnico per l'applicazione dei decreti stessi.

Il decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala nazionale le modalità per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, e prevede che l'interessato chieda autorizzazione o effettui denuncia di inizio attività -a seconda si tratti di trasmettitori con potenza superiore o inferiore a 20 W- presso l'ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso -inclusa la valutazione d'impatto elettromagnetico per le antenne sopra i 20 W- nel rispetto delle soglie di campo elettromagnetico fissate dalla normativa.

Il decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o della denuncia di inizio attività (DIA). Il pronunciamento dell'Agenzia avviene con verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l'intero territorio nazionale dal citato DPCM 8 luglio 2003.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito il decreto- legge n. 112 del 2008, è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali

e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di cui alla legge n. 157 del 1992, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 496 del 1993.

L'articolo 2 del Regolamento di ISPRA, approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010, ha confermato all'Istituto il compito di coordinare sul piano tecnico-scientifico le agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano (APPA), anche al fine di garantirne modalità operative omogenee sull'intero territorio nazionale.

Si ricorda che la legge n. 36 del 2001 ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (articolo 14, comma 1) ha poi precisato che nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni (comma 2).

I **commi 9 e 10** demandano alle regioni territorialmente competenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative:

- al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento.

Come sopra ricordato, la legge n. 36 del 2001 ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, mentre ha rimesso ad un successivo decreto l'individuazione delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima legge (articolo 15, comma 3).

I DPCM sopra menzionati, tuttavia, non hanno individuato l'autorità competente ad irrogare le sanzioni, contrariamente a quanto indicato dall'art. 15 comma 3. Secondo documenti dell'ISPRA¹²¹ "in assenza di un dispositivo che provveda ad individuare l'ente autorizzato ad irrogare le sanzioni, l'art. 15 della LQ 36/2001 resta non applicato". Si afferma, inoltre che, in mancanza di regolazione della materia "risulta che alcune regioni individuano nei Comuni l'autorità competente ad irrogare le sanzioni".

¹²¹ Dal sito www.isprambiente.gov.it, Stato dell'arte della normativa ambientale sui campi elettromagnetici, 19 aprile 2002, Analisi normativa nazionale vigente: problemi aperti e criticità.

Articolo 15, comma 1
(Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di

debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis ,

3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili

modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici

identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), articolo già modificato nel 2011 e nel 2012.

Il sostituito articolo 5 "*Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche*", prevedeva, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni consentano, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Da tale disposizione si discostavano soltanto i pagamenti inerenti la riscossione dei tributi, espressamente regolata da specifiche normative.

Affinché fosse assicurata la possibilità di effettuazione dei pagamenti, le amministrazioni sono altresì tenute allo svolgimento di una serie di attività:

a) pubblicazione nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, dei codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) specificazione di dati e di codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

Le attività specificate sono effetto della modifica apportata dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

Ai sensi del **capoverso 1**, devono attenersi alle disposizioni relative ai pagamenti elettronici i soggetti identificati come "pubblica amministrazione" secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, sono assoggettati alle medesime disposizioni i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, i quali, per la gestione dei pagamenti, possono ricorrere anche all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La **lettera a)** precisa le attività da porre in essere.

Vi è l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali e di specificare nelle richieste di pagamento le informazioni di seguito elencate:

- 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

- 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

La **lettera b)** prevede che i soggetti sopradetti possano avvalersi di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti dalla Consip o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite in base alle previsioni dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò consente ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento.

Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo relativo all'operazione effettuate, procede a riversarlo al tesoriere dell'ente e lo registra in apposito sistema informatico, con l'indicazione di appositi codici identificativi, nonché dei codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria o dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Inoltre, i conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma *2-bis* del Codice dell'amministrazione digitale (**capoverso 2**).

L'articolo richiamato stabilisce che DigitPA metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Si ricorda che il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", all'articolo 22 ha disposto la soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, nonché la successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali. Risultano quindi trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture.

Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo (**capoverso 3**).

L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) (**capoverso 4**).

Infine, le attività previste dal novellato articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (**capoverso 5**).

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, con proprio decreto disciplini l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili.

Con servizi di *mobile payment* si intendono tutte le iniziative che abilitano “pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”. L'elemento discriminante del *mobile payment* è l'uso del telefono cellulare come leva di innovazione nel processo di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di pagamento utilizzati e dalle tecnologie di comunicazione adottate. Il *mobile payment* offre quindi la possibilità di addebitare la transazione su qualsiasi strumento di pagamento (dal contante ai borsellini virtuali), nonché di utilizzare sia una rete di comunicazione *wireless* (Rete Cellulare – GSM, UMTS o altro – o *Bluetooth*, RFID), sia il cellulare come strumento fisico per attivare il pagamento (ad esempio tramite delle immagini codificate sullo schermo in grado di identificare univocamente l'utente).

Articolo 15, commi 2-5

(Pagamenti elettronici con tecnologie mobili, SICOGE, pagamenti fra privati)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, e' disciplinata l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a

disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Ai sensi del **comma 2**, con decreto interministeriale (del MiSe, di concerto con i Ministri dell'economia, della pubblica amministrazione e del delegato all'innovazione tecnologica), sarà disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. Stante il comma 5 (che disciplina le transazioni tra privati) è presumibile che la presente disposizione si rivolga (come quella del comma 1) alle pubbliche amministrazioni, menzionate anche nella relazione governativa.

In effetti, il passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni non poteva non passare per nuove e più celeri modalità di accesso ai servizi e di versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche. Tali modalità ruotano intorno al *Mobile Payment*, che è una tecnica per lo sfruttamento del cellulare come metodo di pagamento in alternativa al denaro contante e alle carte di debito/credito. Nel nostro paese il sistema dei pagamenti tramite cellulare

(che si stima, nel mondo a fine 2012, avrà coinvolto 190 milioni di persone, pari a oltre il 3% degli utenti mondiali di telefonia mobile) è appena all'inizio, con alcune possibilità sperimentali di rendere più semplici alcuni processi di micro-pagamento come, per esempio, il parcheggio oppure l'acquisto di un titolo di viaggio. In particolare il *Mobile Payment* è il processo che coinvolge le due parti che si scambiano un dato valore finanziario, relativo ad un bene o ad un servizio, utilizzando un terminale mobile; si tratta di transazioni di tipo bancario e pagamenti di servizi (questi ultimi via SMS o tramite tecnologia NFC, che permette di usare il servizio semplicemente avvicinando il cellulare a un lettore).

Con il **comma 3** si intende risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 23 della legge 18 giugno 2009, n. 69¹²² promosse l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introdusse l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito *web* o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza. In particolare, il suo comma 5 impose a ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di pubblicare con periodicità annuale, sul proprio sito web o con altre modalità idonee: un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate (denominato indicatore di tempestività dei pagamenti); i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza con riferimento all'esercizio precedente. Riguardo alla sola pubblicazione dei tempi di pagamento, le modalità attuative dell'obbligo informativo in capo alle pubbliche amministrazioni furono rimesse, ai sensi del comma 6, ad un decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai fini dell'adozione del decreto di cui sopra, andava acquisito il parere della Conferenza unificata, presumibilmente in quanto l'obbligo di pubblicazione dei dati sul sito *web* grava anche sugli enti territoriali.

La relazione governativa informa ora che tale decreto attuativo non fu mai emanato: le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGÉ, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale di attuazione.

¹²² *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

Nell'ambito del progetto SIPA¹²³, la Ragioneria generale dello Stato ha realizzato e messo a disposizione delle singole Amministrazioni, a partire dal 2002, un sistema informativo di contabilità (SICOGE), integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS). Il SICOGE ha automatizzato la gestione della contabilità finanziaria delle Amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio ed emissione degli atti di spesa (impegni, ordini di pagare, ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie competenti. Nel dicembre 2007 SICOGE si è arricchito di nuove funzionalità relative alle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale-analitica; in tal modo il SICOGE è diventato il sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria che consente alle Amministrazioni di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-patrimoniale-analitico che quelle di tipo finanziario.

Nonostante il fatto che il nuovo sistema permetta alle Amministrazioni di supportare il processo di formazione e gestione del bilancio finanziario (con conseguente eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le Ragionerie), e nonostante il fatto che il SICOGE sia erogato in modalità ASP (*Application Service Provider*), ai fini di una condivisione tra le parti, le amministrazioni e la Ragioneria generale dello Stato hanno sottoscritto un Accordo di servizio che descrive i ruoli e i termini di erogazione del servizio SICOGE. Si deve quindi concludere che, per disciplinare l'accessibilità della relativa piattaforma *web* in ambiente *infranet* (accessibile secondo differenziati profili di utenza che rispecchiano la struttura organizzativa dell'Amministrazione) si ritiene più semplice ottenere una copertura con norma di rango primario, piuttosto che modificare i termini dell'Accordo di servizio.

Il **comma 4** - per diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento - reca la previsione di un obbligo rivolto ai soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali. La norma - che concerne solo rapporti tra privati, come parrebbe esplicitato dalla relazione governativa - vincola all'accettazione della sola carta di debito ed i suoi effetti decorrono dal 1 gennaio 2014. Il **comma 5**, peraltro, demanda ad un decreto interministeriale (MiSe e MEF), sentita la Banca d'Italia, l'eventualità di far scattare l'obbligo al superamento di determinati importi minimi, ma anche le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione del comma 4. Si prevede poi, ma come mera possibilità, che con il medesimo tipo di decreto interministeriale sia disposta l'estensione degli obblighi

¹²³ Il DPR 367/94 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale. La prima attuazione del DPR si è concretizzata, a partire dal 1999, con la realizzazione del mandato informatico. Successivamente attraverso il progetto del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA) si è proceduto con l'informatizzazione delle altre tipologie di titoli.

- gravanti sui citati privati venditori di beni e servizi - a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (per le quali v. *supra*).

Articolo 16

(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche

amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le

comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia,

con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia,

umentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo in commento contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica in ulteriore attuazione delle modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale adottate nel corso di questa legislatura (art. 51¹²⁴ del decreto-legge 25 giugno

¹²⁴ Si riporta il testo del citato articolo 51: "Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'[articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 4¹²⁵ del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 25¹²⁶ della legge 12 novembre 2011, n. 183).

degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5](#), si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'[articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'[articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123](#)»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». ».

¹²⁵ Si riporta il testo del citato articolo articolo 4: "Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3.

All'[articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'[articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). 2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio

giudiziario.»; 4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»; d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente: «Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»; d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»; d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal

seguinte: «Il commissario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»; d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato; d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»; ⁽¹⁴⁾

d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma».

8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente: «Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»; b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti: «Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»; c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma». 8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#), introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite

convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'[articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

¹²⁶ Si riporta il testo del citato articolo articolo 25: "Art. 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al [codice di procedura civile](#) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato; c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato; d) all'articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato; e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse; f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato; h) all'articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»; i) all'articolo 366: 1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»; l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'[articolo 1](#), comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#),» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»; b) all'[articolo 3](#), il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»; c) all'[articolo 4](#): 1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»; 2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere

L'introduzione di tali disposizioni (effettuata in forma di novella - v. i testi a fronte nel volume I del presene *dossier*) si renderebbe necessaria - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria (sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese. Non andrebbe inoltre trascurato il risparmio di spesa che potrebbe derivare dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte delle cancellerie.

I **primi tre commi** dell'articolo in commento intervengono rispettivamente sugli articoli 136 e 149 del codice di procedura civile, nonché sull'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo, apportando agli stessi alcune specifiche modifiche di coordinamento coerenti con la finalità perseguita dall'impianto normativo in esame.

I **successivi commi da 4 a 8** contengono invece previsioni di portata generale al fine di favorire ulteriormente l'informatizzazione delle attività qui considerate nel processo civile e penale.

In particolar modo - ai sensi del **comma 4** - nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.

Il **comma 5** stabilisce quindi che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale

previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; d) all'[articolo 5](#): 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»; 2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»; 3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'[articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente». 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.

cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64¹²⁷ del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mentre il **comma 6** dispone che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Il **comma 7** prevede poi che in quei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Il successivo **comma 8** dispone che, quando non è possibile procedere alla comunicazione o alla notificazione per via telematica per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale, cioè in altri termini la comunicazione o la notificazione sono effettuate con le altre modalità previste dalla legge.

Ai sensi del **comma 9**, le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le

¹²⁷ Si riporta il testo del richiamato articolo 64: "*Art. 64. (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) 1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3...*".

notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui successivo al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

Il **comma 10** stabilisce quindi che, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni dell'articolo in commento;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2.

In correlazione con le disposizioni di cui ai commi 9 e 10, il **comma 11** dispone l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 12** prevede poi che, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, debbano comunicare al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Il successivo **comma 13** stabilisce che, in caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i precedenti commi 6 e 8.

Il **comma 14** aggiunge un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Infine i **commi 15, 16 e 17**, prevedono che per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo, sia autorizzata la spesa di euro 1.320.000 per l'anno

2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. A questa si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, pertanto, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17

(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine

non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale

degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;
- 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.»;
- 3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le

comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.»;

g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;

i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;

l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in

cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;

n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminarmente il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,

valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.»;

o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei

professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;

t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Si applica

l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicit  semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma»;

u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle

conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;

3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;

z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;

aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207,

quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;

bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»;

cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;

b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione

dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

c) l'articolo 28, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;

e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all'articolo 75 sono apportate le

seguenti modificazioni:

1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai

creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla

procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

I primi due commi dell'**articolo 17** recano modifiche, rispettivamente al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹²⁸ e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270¹²⁹, per lo più finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC), nelle procedure disciplinate dai due provvedimenti novellati, quindi le procedure concorsuali in genere (si vedano i testi a fronte nel volume I del presente *dossier*). I successivi commi dal 3 al 5 dettano la disciplina transitoria in relazione ai termini temporali di applicabilità delle novità introdotte dalle novelle.

Sul tema della PEC si vedano le schede relative agli articoli 4 e 5 nel presente dossier, con particolare riferimento all'estensione dell'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata da parte di taluni tipi di imprese e all'istituzione dell'Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti ai sensi dell'articolo 5.

Il **comma 1**, suddiviso nelle **lettere da a) a cc)**, interviene quindi sulla legge fallimentare modificandone numerosi articoli.

Le **lettere da a) a p)** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo II (artt. 5-159) della legge fallimentare, rubricato "Del fallimento".

In tema di dichiarazione di fallimento, l'articolo 15 della legge fallimentare prevede che il tribunale convochi il debitore ed i creditori istanti con decreto, posto in calce al ricorso. La modifica introdotta dal decreto-legge prevede che il ricorso ed il decreto debbano essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. L'indirizzo è quello risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (istituito dall'articolo 5 del decreto-legge al cui commento si rimanda). L'esito della comunicazione è automaticamente trasmesso alla PEC del ricorrente. Qualora, per qualsiasi motivo, non abbia avuto esito positivo tale procedura, la notifica del ricorso e del decreto deve essere effettuata, a cura del ricorrente, di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della

¹²⁸ *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

¹²⁹ *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.*

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229¹³⁰. Tale disposizione prevede che nei casi in cui la notifica deve essere eseguita di persona, la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto da notificare e firmata dallo stesso richiedente. Nei casi in cui risulti impossibile effettuare la notifica anche con questa modalità, l'atto è depositato nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si intende perfezionato al momento del deposito stesso.

La novella prevede inoltre che l'udienza debba essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e che tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni (il testo originario non prevedeva il suddetto termine massimo di 45 giorni e stabilendo solamente un termine minimo per l'udienza di 15 giorni a partire dalla data di notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso).

La riforma introduce quindi un nuovo articolo 31-bis che stabilisce che le comunicazioni poste a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai destinatari - creditori e titolari di diritti sui beni - nei casi previsti dalla legge. In tutti i casi di impossibilità o mancata consegna delle stesse per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. È fatto obbligo al curatore di conservare i messaggi di posta elettronica durante tutta la durata del procedimento e per il periodo di due anni dalla chiusura dello stesso.

L'articolo 33 pone in capo al curatore fallimentare alcuni obblighi di informazione, prevedendo che il curatore trasmetta, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione al giudice e, successivamente ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo sulle attività svolte. Copia del rapporto viene inviata, insieme ad ulteriore documentazione prescritta, al comitato dei creditori che può formulare osservazioni scritte, e all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza per il deposito delle osservazioni. La novella introduce l'obbligo di inviare il rapporto, insieme alle eventuali osservazioni, alla PEC dei creditori e dei titolari di diritti sui beni.

Anche le comunicazioni del curatore ai creditori e ai titolari di diritti reali disciplinate nell'articolo 92 sono da effettuare mediante PEC quando risulti reperibile nel registro delle imprese o nell'Indice nazionale. Ove tale indirizzo non sia disponibile, mediante telefax o, come da modifica introdotta dal decreto-legge, lettera raccomandata. La novella incide anche sui contenuti dell'avviso del curatore contenente le suddette comunicazioni. Tali contenuti sono i seguenti:

1. la notizia della possibilità di partecipare al concorso trasmettendo la domanda secondo nuove modalità stabilite dal successivo articolo 93, anch'esso oggetto di modifica;

¹³⁰ *Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.*

2. la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande (tale disposizione è identica a quella originaria);
3. ogni utile informazione utile (come nel testo originario), nonché, secondo quanto inserito dalla riforma, l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-*bis* (deposito in cancelleria nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario) e nonché della sussistenza dell'onere di cui all'articolo 93, comma terzo, n. 5) - come modificato dal decreto-legge - consistente nell'indicazione dell'indirizzo PEC all'atto della domanda di ammissione al passivo;
4. indirizzo PEC del curatore (introdotto dalla modifica).

L'articolo 93, sulla domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, è stato anch'esso modificato dal decreto-legge. Tale domanda si propone con ricorso da presentare almeno trenta giorni prima della data di udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto dalla parte personalmente. Esso, secondo la novella, è inviato all'indirizzo PEC del curatore ed è formato secondo le disposizioni relative dettate dal Codice dell'amministrazione digitale - di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - in tema di documenti con firma elettronica e di copie informatiche di documenti analogici di cui agli articoli 21, comma 2 ovvero 22, comma 3, del Codice medesimo.

Le disposizioni richiamate del Codice dell'amministrazione digitale prevedono che: il documento informatico sottoscritto con firma elettronica secondo le prescritte caratteristiche tecniche, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile sull'efficacia della scrittura privata¹³¹ e l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (articolo 21, comma 2); le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto relative prescrizioni tecniche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (articolo 22, comma 3).

Ulteriori modifiche all'articolo 93 riguardano l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC nella domanda di ammissione al passivo (vi si è fatto cenno anche in relazione alla modifiche all'articolo 92); se tale indicazione è omessa e in tutti gli altri casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l'articolo 31-*bis* (vedi sopra).

Le modifiche all'articolo 95 della legge fallimentare riguardano il progetto di stato passivo depositato dal curatore, esaminate le domande di ammissione di cui all'articolo 93: tale progetto, corredato delle relative domande, deve essere

¹³¹ L'art. 2702 c.c.così dispone: "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

inviato all'indirizzo PEC indicato nelle medesime domande ai creditori e titolari di diritti sui beni. La novella prescrive inoltre che, con le stesse modalità stabilite per l'invio delle domande, i suddetti destinatari possono inviare osservazioni scritte e documenti integrativi.

Modifica di coordinamento con le novità sopra introdotte è apportata all'articolo 101, dedicato alle domande tardive di crediti. Di simile tenore la modifica all'articolo 102 dedicato alla "previsione di insufficiente realizzo".

Modifiche sono anche apportate all'articolo 116, relativo al rendiconto del curatore. Secondo la modifica al secondo comma, il giudice deposita il conto presentato dal curatore e fissa l'udienza che, secondo la modifica, non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Inoltre il decreto-legge sopprime la disposizione secondo la quale fino alla data dell'udienza ogni interessato può presentare osservazioni e contestazioni. Tali osservazioni e contestazioni possono essere presentate, ai sensi della modifica al successivo terzo comma, fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità previste dall'articolo 93. Inoltre le comunicazioni del curatore ai creditori ammessi al passivo circa l'avvenuto deposito e fissazione dell'udienza e effettuata, sempre secondo il testo riformulato, mediante PEC. La novella specifica infine che al fallito, ove non sia possibile procedere con i mezzi telematici, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati con avviso di ricevimento.

Ulteriori modifiche riguardano l'esame della proposta di concordato ed il giudizio di omologazione dello stesso intervenendo, rispettivamente, sugli articoli 125 e 129. La modifica all'articolo 125 stabilisce che il ricorso proposto da un terzo avente ad oggetto una proposta di concordato deve contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC. Trova comunque applicazione l'articolo 31-*bis*, secondo comma. Inoltre, sempre tramite PEC sono effettuate le comunicazioni del curatore ai creditori. Dello stesso tenore la modifica all'articolo 129, ove di stabilisce l'uso della PEC per la comunicazione del curatore dell'avvenuta omologazione della proposta di concordato al proponente. In caso di impossibile comunicazione al fallito tramite i suddetti mezzi telematici, si procede con lettera raccomandata.

Le **lettere da q) a t)** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo III (artt. 160 - 186-*bis*) della legge fallimentare, sul concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Nell'ambito della procedura relativa al concordato preventivo, l'articolo 171, come modificato, prevede che gli obblighi di comunicazione del commissario giudiziale (data di convocazione dei creditori, proposta del debitore e , secondo la modifica del decreto-legge, il decreto di ammissione, il proprio indirizzo PEC, l'invito ad indicare un indirizzo PEC le cui variazioni eventuali devono essere

comunicate allo stesso commissario) siano effettuati tramite PEC e, in ogni altro caso, tramite raccomandata o telefax. Tale comunicazione deve anche contenere l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3) circa l'applicabilità dell'articolo 31-*bis* e dell'onere di comunicazione della PEC (ed eventuali sue variazioni). In via generale, inoltre, tutte le successive comunicazioni del curatore sono comunicate via PEC. In analogie con quanto previsto per le procedure relative al fallimento, in caso di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, comprese la mancata comunicazione dell'indirizzo, si esegue il deposito in cancelleria e trova applicazione l'articolo 31-*bis*.

Le comunicazioni relative alle procedure di cui all'articolo 172 circa le operazioni e le relazioni del commissario giudiziale, nonché quelle relative ai casi di revoca dell'ammissione al concordato preventivo con dichiarazione del fallimento nel corso della procedura ai sensi dell'articolo 173 sono da effettuarsi, secondo le modifiche a questi due articoli, tramite PEC. Infine, in analogia con quanto previsto per gli obblighi di relazione periodica in capo al curatore nella procedura fallimentare, anche in relazione alla procedura di concordato preventivo il commissario giudiziale invia relazione e rapporti periodici tramite posta elettronica certificata.

Le rimanenti **lettere da t) a cc)** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo V (artt. 194 - 215) della legge fallimentare, sulla liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 205, il commissario liquidatore deve presentare semestralmente una relazione all'autorità che vigila sulla liquidazione. Ai sensi della modifica qui introdotta, copia della relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, deve essere inviata al comitato di sorveglianza che può formulare osservazioni quale organo collegiale. Ciascun membro del comitato individualmente può parimenti presentare osservazioni. Ulteriore copia è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese e tramite posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

In analogia a quanto stabilito in relazione al fallimento e al concordato preventivo, le comunicazioni del commissario a ciascun creditore ai sensi dell'articolo 207 novellato sono effettuate tramite PEC. Il decreto-legge aggiunge allo stesso articolo 207 un quarto comma che stabilisce che tutte le comunicazioni del commissario sono inviate tramite PEC. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo - o delle sue variazioni - da parte dei creditori o comunque nei casi di mancata consegna per cause da attribuire al destinatario, le comunicazioni stesse si effettuano mediante deposito in cancelleria e si applica, come sopra, quanto previsto dall'articolo 31-*bis*.

Il suddetto comma quarto dell'articolo 207 trova applicazione anche nelle situazioni disciplinate dai successivi articoli modificati al presente Titolo V. In particolare:

- articolo 208, in relazione alla richiesta, mediante lettera raccomandata, da parte dei creditori e dei terzi che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal precedente articolo 207; tale richiesta dovrà indicare l'indirizzo PEC;
- articolo 209, in materia di formazione dello stato passivo, che prevede, secondo la novella, che l'elenco dei crediti ammessi o respinti è inviato dal commissario mediante PEC;
- articolo 213, sulla chiusura della liquidazione, prevede che dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione, a cura del commissario, è data comunicazioni ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma;
- articolo 214, che stabilisce che l'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre un concordato ove ricorrano determinate condizioni; esso prevede altresì che la proposta di concordato, depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, è comunicata al commissario liquidatore a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma.

Il **comma 2** dell'articolo 17 in commento reca le modifiche al citato decreto legislativo n. 270 del 1999.

Le modifiche al decreto legislativo sulle grandi imprese in stato di insolvenza vanno nella stessa direzione delle novelle alla legge fallimentare. Modifiche incisive riguardano in particolare l'articolo 22, relativo all'avviso ai creditori per l'accertamento del passivo. Il testo modificato prevede che il commissario giudiziale invii tramite PEC, ai creditori e ai soggetti che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza riguardanti l'accertamento del passivo, oltre al proprio indirizzo PEC ai fini dell'invio delle domande da parte dei creditori; in ogni caso in cui tale invio sia impossibile, si provvede tramite posta raccomandata o telefax. A loro volta coloro che inviano domanda al commissario giudiziale, nella stessa devono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che deve essere utilizzato dal commissario per tutte le successive comunicazioni. In analogia a quanto previsto con le modifiche alla legge fallimentare, la mancata consegna per cause imputabili al destinatario implica che la comunicazioni si intende effettuata mediante deposito in cancelleria e trova applicazione il nuovo articolo 31-*bis* della legge fallimentare (vedi sopra).

Ulteriori modifiche riguardano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 270:

- articolo 28, ove si prevede che la relazione del commissario giudiziale è trasmessa ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi;
- articolo 59, relativo all'invio, sempre tramite posta elettronica certificata e con le consuete modalità nei casi di mancato recapito per cause imputabili al destinatario, del programma autorizzato depositato al tribunale;
- articolo 61 che prevede, nel nuovo testo, l'invio a tutti i creditori, tramite PEC, delle relazioni periodiche, corredate dei relativi pareri del comitato di sorveglianza;
- articolo 75 che nel nuovo testo prevede l'invio tramite PEC del bilancio finale e del rendiconto del commissario straordinario, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria; secondo la novella, il termine di venti giorni per le eventuali contestazioni decorre per l'imprenditore dalla comunicazione dell'avviso relativo, per i creditori e i titolari di diritti sui beni dalla comunicazione a mezzo PEC, e per ogni altro interessato dall'affissione dell'avviso.

Il **comma 3** prevede che le modifiche all'articolo 15 della legge fallimentare (vedi sopra) si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. Tutte le altre novelle recate dai commi 1 e 2, ai sensi del **comma 4**, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, anche a quelle procedure concorsuali pendenti rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 92 ovvero 171 ovvero 207 della legge fallimentare, riguardanti rispettivamente: l'avviso ai creditori ed agli altri interessati alla procedura fallimentare che contiene tutte le informazioni utili alla procedura stessa, oltre all'indirizzo PEC del curatore; la convocazione dei creditori da parte del commissario giudiziale nelle procedure di concordato; le comunicazioni ai creditori nella liquidazione coatta amministrativa. Nei casi in cui tali comunicazioni siano state effettuate, ai sensi del **comma 5** le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Articolo 18

(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione: «Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;

d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.»;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio

prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;

e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli

organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.»;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;

4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di

sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.»;

f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano del consumatore»;

b) la parola: «redditi» e' sostituita dalla seguente: «crediti»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «i beni e i redditi»;

b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accordo o del piano del consumatore»;

c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;

g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito della proposta»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del

luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono essere depositati»;

2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i beni del debitore»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a

quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»;

h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «§ 2 Accordo di composizione della crisi»;

i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e' inserito il seguente: «, 8»;

b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,»;

c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono soppresse;

d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura

dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.»;

5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;

l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è revocato di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;

b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti: «secondo il piano»;

c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni pubbliche»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.».

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10,

comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

5) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti

all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

n) dopo l'articolo 12 è inserito:

«§ 3 Piano del consumatore»

«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni

immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore). - 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti

impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.»;

o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: «§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore»;

p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore.»;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;

b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi»;

4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»;

5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto

agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»;

q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;

3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;

4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;

5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le

garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»;

s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:

«SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione

diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nei riguardi dei diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della

ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le

modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il

giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.

4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni sopravvenuti nei

quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto

alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura

civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la

cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi

possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi

della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti

nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori

omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sezione VII

Ricerca, innovazione e comunità intelligenti

L'articolo 18 in esame modifica le norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento recate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3¹³² (cfr. i testi a fronte nel volume I del presente *dossier*): il capo II della suddetta legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi di liquidità del singolo debitore. Per porre rimedio a tali situazioni di crisi, la legge contempla la possibilità da parte del debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La riforma recata dal provvedimento in esame prevede, oltre a modificazioni di carattere procedurale, l'inserimento della figura del "consumatore" quale soggetto che può proporre piani per la risoluzione delle crisi nonché, in alternativa, una nuova procedura di liquidazione del patrimonio.

Si ricorda che una disciplina sul superamento delle crisi da sovraindebitamento era già contenuta decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212¹³³. In sede di conversione di quel decreto, però, era stata espunto l'intero capo recante tale disciplina e, conseguentemente, la relativa legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 reca solamente disposizioni estranee a tale materia. La legge n. 3 del 2012, oggetto della modifica da parte del presente decreto legge, risulta invece dall'approvazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, l' A.S. n. 307 (Centaro). Successivamente il Governo ha presentato una proposta di legge (A.C. n. 5117) di modifica della legge n. 3 del 2012, attualmente all'esame presso la Camera dei deputati. Il presente articolo riprende, con alcune differenze, le disposizioni della proposta di legge A.C. 5117, che, a sua volta, ripropone alcune delle disposizioni originariamente esaminate dal Senato nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 2011.

¹³² *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.*

¹³³ *Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.*

I principali contenuti della legge n. 3 del 2012

Come sopra accennato, la legge n. 3 del 2012 introduce nell'ordinamento un innovativo istituto per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il “sovraindebitamento” è definito come “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, situazione che può determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari.

Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

In relazione a queste situazioni la legge citata delinea quindi una sorta di procedura concorsuale, modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali.

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri comunque il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo predetto. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili), sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo, che presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti e prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Questi ultimi, costituiti *ad hoc* da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Le **lettere a) - r)** del **comma 1** dell'articolo in commento novellano la disciplina sulla composizione delle crisi. In particolare, le **lettere a) e b)** intervengono sulla strutturazione del testo normativo, con la relativa scansione in capi e sezioni, modificando la rubrica del capo II della legge - che contempla ora anche i procedimenti di liquidazione del patrimonio di cui si dirà più avanti, alla **lettera s)** - e prevedendo l'introduzione di una sezione prima, specificamente dedicata alle "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento".

La **lettera c)** introduce un paragrafo alla nuova sezione prima dedicato alle "Disposizioni generali".

La **lettera d)** apporta modifiche all'articolo 6 della legge n. 3 del 2012, rubricandolo "Finalità e definizioni" (in luogo della rubrica: "Finalità").

Con la modifica al primo comma si stabilisce che la procedura di composizione del debito è esperibile per porre rimedio a situazioni non assoggettabili a "procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo", espressione introdotta in luogo di "vigenti procedure concorsuali"¹³⁴. Inoltre viene inserita una disposizione relativa alla possibilità, da parte del "consumatore" - la cui nozione è definita dal successivo comma 2 - di proporre un piano con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 1, al cui commento si rinvia.

La definizione di sovraindebitamento riprende la disposizione originaria che la definisce "quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, *nonché* la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Occorre segnalare, però, che la novella apportata dal decreto-legge sostituisce con la parola "nonché" con la parola "ovvero". *Sembrerebbe quindi che alla concorrenza delle due situazioni richiamate subentri qui la condizione del verificarsi di una delle due.*

La riforma introduce poi la definizione di "consumatore" quale persona fisica avente "obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Si ricorda che il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività

¹³⁴ La nozione di "procedure concorsuali" comprende le procedure previste dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e cioè specificamente il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, nonché l'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e la procedura prevista per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legge n. 347 del 2003 e al decreto legge n. 119 del 2004. Fatta eccezione per la liquidazione coatta amministrativa (in ordine alla quale si vedano gli articoli 2 e 3 della legge fallimentare, nonché a titolo esemplificativo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle predette procedure è sufficiente far riferimento alle disposizioni della legge fallimentare, in quanto le altre procedure sopra indicate hanno tutte carattere di specialità rispetto a quelle previste dalla legge fallimentare operando in un ambito più ristretto ritagliato all'interno di quello di carattere generale individuato dalla legge fallimentare medesima. A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui sopra possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, comma 1, lett. a). Si segnala, peraltro, che il disegno di legge A.S. n. 3075, di conversione del decreto-legge n. 212 del 2011, faceva riferimento a quella disposizione del codice del consumo.

La **lettera e)** modifica l'articolo 7 dedicato ai presupposti di ammissibilità. Tra le novità introdotte vi è la specificazione che il piano sulla base del quale si intende proporre l'accordo deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e da altre disposizioni.

In base all'art. 545 c.p.c., concernente i crediti impignorabili, non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (comma 1). Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (comma 2). Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (comma 3). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (comma 4). Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (comma 5). Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (comma 6).

Il decreto-legge sopprime invece la previsione attuale dell'obbligo di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. Per questi creditori si applica ora l'art. 12, comma 2, della legge (*vedi infra*).

Il decreto-legge conferma che l'accordo (o il piano) dovrà prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicare le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni (previsioni già contenute nel testo in vigore dell'articolo 7) e introduce disposizioni innovative sui crediti privilegiati. Se, infatti, la norma originaria imponeva l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, a meno che gli stessi non avessero rinunciato, anche solo in parte, al loro credito, il nuovo comma 1 dell'articolo 7 consente la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio¹³⁵, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella che si presume realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio ai sensi della

¹³⁵ Il riferimento è alle cause di prelazione disciplinate dal capo II, Titolo III, del libro VI del codice civile.

successiva sezione seconda; questa valutazione dovrà essere effettuata dagli organismi di composizione della crisi.

Peraltro, la disposizione individua una ulteriore serie di crediti dei quali deve essere garantita l'integrale soddisfazione, potendo il piano prevedere al massimo una dilazione del pagamento. Si tratta dei crediti derivanti da tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea; crediti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto; ritenute operate e non versate.

Il piano può altresì prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (la disposizione vigente prevede la figura del "fiduciario"), da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare.

L'art. 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) individua i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore. Si tratta delle seguenti categorie: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a); in tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 7 della legge n. 3/2012 qui introdotto prevede poi che il consumatore in stato di sovraindebitamento può altresì proporre - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1- un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. La novella introduce qui per la prima volta il riferimento al piano del consumatore che configura - con esclusivo riferimento alla figura del consumatore - una possibilità alternativa di soluzione della crisi di sovraindebitamento introdotta dal decreto legge in conversione.

Il nuovo testo del comma 2 non prevede più le condizioni di ammissibilità ma enumera, in negativo, quelle di non ammissibilità dell'accordo o del piano. E quindi l'accordo o il piano non sono ammissibili se il debitore:

- è soggetto ad altre procedure concorsuali (lettera a);
- ha fatto ricorso alle procedure regolate dal presente capo negli ultimi cinque anni (lettera b);
- ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui agli articoli 14 (risoluzione dell'accordo in seguito ad impugnazione) e 14-*bis* (revoca

- e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) (lettera c);
- non ha prodotto la documentazione richiesta per ricostruire la sua situazione economica (lettera d).

Il nuovo comma 2-*bis*, inoltre, stabilisce che, ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento, può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione¹³⁶.

La **lettera f)** modifica l'articolo 8 della legge che definisce il contenuto dell'accordo o del piano. Esso dovrà essere formulato in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante "qualsiasi forma", eventualmente anche attraverso la cessione di crediti futuri (comma 1). Occorre segnalare che il testo previgente della norma faceva riferimento a "redditi futuri", espressione modificata in "crediti futuri" dal provvedimento in esame.

Se i beni e i redditi del debitore non sono tali da garantire tale risultato, egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo e consentire il conferimento, anche parziale, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo medesimo (comma 2).

Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente mediante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari (comma 3).

Le modifiche ai primi tre commi sono di carattere per lo più formale, in relazione all'introduzione della nuova fattispecie del piano del consumatore. Più

¹³⁶ Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". L'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è «colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

L'imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento in quanto questa procedura, come disposto dall'art. 1 della legge fallimentare, è riservata agli imprenditori commerciali. Tale esenzione dal fallimento è stata tuttavia limitata dalla progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo a seguito della modifica dell'art. 2135 c.c. (soprattutto ad opera del d. lgs n. 228/2001), che ha finito per eliminare, o comunque attenuare fortemente, il confine, mai del tutto certo, tra le categorie dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore commerciale. A tale nuova situazione si è adeguata la giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. 10/12/2010, n. 24995), che in presenza di specifici parametri ha ritenuto fallibile l'impresa agricola.

In questo quadro, è intervenuto più recentemente l'art. 23, comma 43, del D.L. n. 98 del 2011, prevedendo - in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia - un possibile accesso degli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza alle procedure di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* della Legge fallimentare.

incisiva modifica è da segnalare al comma 4 dell'articolo 8 della legge: il nuovo testo prevede la possibilità di un moratoria di un anno dall'omologazione dell'accordo o piano per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, "salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

Il testo previgente del comma 4 richiamato prevedeva la possibilità di una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei qualora il piano fosse risultato idoneo ad assicurare il pagamento entro il nuovo termine e la moratoria suddetta non riguardasse il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Si segnala che il decreto-legge in conversione non interviene sul comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 3 del 2012. La previsione in tale comma contenuta continua quindi a far riferimento solo alla proposta di accordo e non anche a quella di piano del consumatore. Sul punto sembra opportuna un'ulteriore riflessione al fine di valutare se si tratti di una ragionevole differenza di trattamento normativo ovvero di una svista.

La **lettera g)** novella la disciplina relativa al deposito della proposta, recata dall'articolo 9 della legge. Tale articolo stabilisce che la proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deve depositare invece la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La novella prevede anche l'obbligo di presentare, a cura dell'organismo di composizione della crisi, ai competenti uffici fiscali, anche presso gli enti locali, nonché all'agente della riscossione, di adeguata documentazione che ricostruisca la posizione fiscale del proponente con l'esplicita indicazione di eventuale contenzioso pendente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, modificato in maniera limitata, il debitore, insieme alla proposta, dovrà depositare:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco dei beni di cui dispone e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano, resa dall'organismo di composizione della crisi;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Se il debitore – pur non essendo assoggettabile a fallimento – svolge attività d'impresa, egli dovrà altresì depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

La novella introduce, poi, ulteriori commi aggiuntivi.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che alla proposta di piano del consumatore l'organismo di composizione della crisi dovrà allegare una relazione "particolareggiata" con l'indicazione: delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni relative; le ragioni dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni; il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'esistenza di eventuali impugnazioni di atti da parte dei creditori; il giudizio sulla documentazione in termini di "completezza e attendibilità" e sulla convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Il nuovo comma 3-ter prevede che il giudice può stabilire un termine di 15 giorni al massimo (termine perentorio) per apportare modifiche e integrazioni alla documentazione dovuta.

Il comma aggiuntivo 3-quater stabilisce la sospensione degli interessi legali al momento del deposito della proposta del debitore o del piano del consumatore, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'articolo 2749 c.c. stabilisce l'estensione del privilegio alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso - e per l'anno precedente - alla data del pignoramento. L'articolo 2788 c.c. detta le norme in materia di prelazione per il credito degli interessi, stabilendo che questa ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto nonché per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Infine, l'articolo 2855 c.c. reca disposizioni in materia di estensione degli effetti dell'iscrizione.

La **lettera h)** inserisce la rubrica del nuovo paragrafo 2 denominato "accordo di composizione della crisi" e allo stesso specificamente dedicato. La **lettera i)** modifica l'articolo 10 che disciplina il procedimento che segue al deposito della proposta di accordo. Il giudice - previa verifica dei presupposti di ammissibilità e dell'adempimento delle formalità connesse al deposito - fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori la proposta di accordo unitamente al decreto. La modifica in esame prevede che: la comunicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima del termine previsto per il consenso alla proposta stabilito dall'articolo 11, comma 1: tale termine è di dieci giorni prima dell'udienza; tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono trascorrere più di 60 giorni.

Inoltre il decreto del giudice stabilisce, come nel testo originario della legge, dispone idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto stesso. Se il debitore svolge attività d'impresa, è disposta la pubblicazione degli stessi documenti nel registro delle imprese (viene espunto, però, il riferimento ad una "apposita sezione"). Secondo la modifica in commento, dovrà essere prevista la trascrizione del decreto laddove il piano preveda la cessione o l'affidamento a

terzi di beni immobili o beni mobili registrati. Inoltre il giudice, mediante il decreto, dovrà stabilire che fino al momento dell'omologazione non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili. L'accertamento di iniziative o atti in frode ai creditori implica, da parte del giudice, la revoca e l'eventuale cancellazione della trascrizione del decreto che fissa l'udienza. Un comma *3-bis* aggiunto dal presente decreto stabilisce l'inefficacia di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice. Ai sensi della modifica al comma 4, sino al momento dell'omologazione del provvedimento le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno. Infine è da segnalare che il comma 5 dell'articolo 10 in commento stabilisce che il decreto "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento".

La **lettera l)** modifica l'articolo 11 dedicato alla fase di raggiungimento dell'accordo. Una modifica rilevante apportata dal decreto-legge riguarda la percentuale di creditori necessaria per l'omologazione dell'accordo: laddove nel testo previgente, per essere approvata, la proposta di accordo doveva essere accettata da creditori che rappresentassero almeno il settanta per cento dei crediti; nel testo modificato tale percentuale è abbassata al sessanta per cento. L'abbassamento della percentuale deve essere comunque messa in relazione al criterio - anche questo inserito dal decreto-legge - secondo il quale non vengono computati ai fini della percentuale stessa quei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca nei confronti dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento. Essi non possono pronunciarsi sulla proposta a meno che non rinuncino al diritto di prelazione. Inoltre non possono pronunciarsi sulla proposta, né sono computati ai fini della determinazione della maggioranza, il coniuge del debitore, parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno al momento della proposta.

Ulteriori modifiche riguardano l'inserimento di un termine temporale specifico entro cui i creditori devono far pervenire all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso, qui determinato in dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice. In mancanza di tale comunicazione, sempre secondo la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 11 della legge, si ritiene che i creditori abbiano prestato il proprio consenso alla proposta.

Il comma 5 dell'articolo di legge, anch'esso modificato dal decreto-legge, enuncia le cause che comportano la cessazione degli effetti della proposta: il mancato pagamento entro novanta giorni dalle scadenze previste alle "amministrazioni pubbliche" (non più, come nel testo originario, alle "agenzie fiscali") e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; la presenza di atti diretti a frodare i creditori. Il giudice provvede d'ufficio; il suo

decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile¹³⁷ innanzi al tribunale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il decreto.

La **lettera m)** modifica l'articolo 12 in tema di omologazione. Esso stabilisce che, ove l'accordo sia stato raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali fissate dall'articolo 11, nonché il testo dell'accordo. Entro dieci giorni al ricevimento della relazione i creditori possono contestare l'accordo. Decorso tale termine di dieci giorni, l'organismo di composizione invia al giudice la stessa relazione, allegando l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e le contestazioni ricevute. Su tale procedura non vi sono modifiche da parte del decreto-legge. Se la prescritta maggioranza è raggiunta - e se le modalità dell'accordo sono ritenute idonee a soddisfare i crediti impignorabili e tutti i creditori di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo - il giudice, risolte le contestazioni avanzate, procede all'omologazione dell'accordo e ne dispone la pubblicazione. Se il creditore escluso o che non ha aderito, nonché qualsiasi altro interessato, contesta la convenienza dell'accordo, si può procedere all'omologazione qualora il giudice ritenga che il relativo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria prevista dalla sezione seconda. Si applicano le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui ai già richiamati articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile¹³⁸. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento

Il comma 3, profondamente modificato, stabilisce che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Tali effetti

¹³⁷ L'articolo 739 è dedicato ai "Reclami delle parti". Esso stabilisce che " Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".

¹³⁸ Gli articoli da 737 a 742-bis del codice di procedura civile recano la disciplina tipo del procedimento in camera di consiglio e costituiscono il Capo VI (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio) del Titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) del libro IV del medesimo codice. Non essendo questo il luogo di una disamina delle disposizioni sul procedimento camerale, si ricorda solamente che l'articolo 737 c.p.c. indica alcuni elementi costitutivi del procedimento, in particolare l'atto introduttivo, che assume la forma di ricorso, la camera di consiglio quale luogo della pronuncia, e la forma assunta dal provvedimento, cioè il decreto motivato, quando la legge non disponga altrimenti. L'articolo 742-bis specifica l'ambito di applicazione della normativa in questione.

vengono meno in caso di risoluzione o mancato pagamento di crediti impignorabili e, secondo la modifica, di mancato pagamento di tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate (si tratta di quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, terzo periodo, che prevede che per tali crediti si possa prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento). L'accertamento del mancato pagamento è richiesta al tribunale ai sensi degli articoli 737 c.p.c. (vedi sopra). Il nuovo comma 3-*bis*, inoltre, stabilisce che l'omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta. Ai sensi del comma 5 la sentenza di fallimento a carico del debitore risolve l'accordo (periodo non modificato).

Secondo quanto inserito dal decreto-legge, atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

L'articolo 67 citato prevede che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

La **lettera n)** inserisce un apposito paragrafo dedicato al "piano del consumatore", costituito dai due nuovi articoli 12-*bis* e 12-*ter* che disciplinano, rispettivamente, il procedimento e gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

L'articolo 12-*bis* prevede che il giudice, ove il piano del consumatore rispetti i requisiti previsti dagli articoli da 7 a 9, fissi con decreto l'udienza, dopo aver verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa. Non devono trascorrere più di sessanta giorni tra il deposito della documentazione ai sensi dell'articolo 9 e il giorno dell'udienza: tale disposizione riprende, quindi, quella prevista per la proposta di accordo di composizione della crisi adattandola al caso del piano del consumatore. Qualora l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata possa pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la loro sospensione fino al momento dell'omologazione. Il giudice omologa il piano del consumatore sulla base di criteri già previsti dall'articolo 10; inoltre il giudice deve verificare: che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter fare fronte alle stesse; che il consumatore non abbia determinato

colposamente il sovraindebitamento, anche con ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. I commi 4-7 del nuovo articolo per lo più adattano al caso del piano del consumatore quanto previsto ai precedenti articoli in tema di contestazione della convenienza del piano, omologazione in caso di contestazione, applicabilità degli articolo 737 c.p.c., termini temporali per l'omologazione (entro sei mesi dalla proposta), equiparabilità dell'omologazione al pignoramento.

L'articolo 12-ter prevede, tra l'altro, la non esecutività di azioni esecutive individuali da parte di creditori con causa o titolo anteriori, l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori al momento della pubblicità del piano, le causa di cessazione degli effetti del piano, la richiesta al tribunale dell'accertamento del mancato pagamento. Si segnala che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo citato, l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, disposizione questa corrispondente a quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 11.

La **lettera p)** modifica l'articolo 13, estendendo la disciplina sull'esecuzione al piano del consumatore. Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento - ovvero se l'accordo o il piano del consumatore lo prevedono - l'organismo di composizione della crisi deve procedere alla nomina di un liquidatore. Il comma 2 pone in capo all'organo di composizione di risolvere le difficoltà che eventualmente si verificano nel corso dell'esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'adempimento di quanto in esso previsto. Il giudice investito della procedura decide in ordine alle contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi, nonché sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Il giudice autorizza lo svincolo delle somme, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, sentito il liquidatore e previa verifica di conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano (comma 3). Ai sensi del comma 4, "i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano sono nulli".

Il testo come modificato dal decreto-legge prevede, in più le seguenti disposizioni:

- la cancellazione della trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1, e 12-bis, comma 3, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità;
- la possibilità da parte del giudice di sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;
- i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del piano;
- ai sensi del comma 4-bis, i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con

preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

La **lettera q)** modifica l'articolo 14 in tema di impugnazione e risoluzione dell'accordo. L'ipotesi di annullamento dell'accordo è disciplinata dal comma 1: il tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell'ipotesi in cui sia stato dolosamente "o con colpa grave" (modifica questa apportata dal decreto-legge in conversione), aumentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero siano simulate dolosamente attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Viene quindi inserito un nuovo comma 1-*bis* che stabilisce che il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dall'ultimo adempimento previsto.

La risoluzione dell'accordo (comma 2) può aversi invece, previo ricorso di un creditore al tribunale, nelle seguenti ipotesi:

- il proponente non adempie (la modifica ha espunto qui il termine "regolarmente") agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro sei mesi dalla scoperta (secondo la modifica) o entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'ultimo adempimento previsto dall'accordo (comma 3). Il comma 4, non modificato, stabilisce che la risoluzione dell'accordo per le cause previste dal presente articolo non pregiudica comunque diritti acquisiti da terzi in buona fede. Alle procedure previste dai commi 1 e 2 si applicano, secondo il comma 5, le disposizioni di cui ai gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile sui procedimenti in camera di consiglio. Anche in questa sede il decreto inserisce il riferimento al reclamo da proporre innanzi al tribunale.

La **lettera r)** inserisce un nuovo articolo 14-*bis* in tema di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, operando un richiamo all'articolo 11, comma 5, al cui commento si rimanda. Il comma 2 enuclea i casi in cui il giudice dichiara cessati gli effetti dell'omologazione: quando sia stato dolosamente alterato l'attivo o il passivo o simulate attività inesistenti (lettera *a*)); quando il proponente non adempie agli obblighi previsti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero l'esecuzione del piano diviene irrealizzabile anche per ragioni estranee al debitore (lettera *b*)). I ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta. In ogni caso, i ricorsi riconducibili ai casi sub lettera *a*) devono essere presentati non oltre due anni dall'ultimo adempimento previsto dal piano; quelli riconducibili ai casi sub lettera *b*), entro un anno dallo stesso termine. Il comma 5 prevede che la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione non pregiudica i diritti

di terzi acquistati dai terzi in buona fede. Il comma 6 stabilisce che "Si applica l'articolo 14, comma 4-bis". *Tale comma non risulta presente, però, nel testo dell'articolo 14.*

La **lettera s)** inserisce una nuova intera sezione II relativa alle procedure di liquidazione del patrimonio, composta dagli articoli da 14-ter a 14-terdecies.

L'articolo 14-ter, rubricato "Liquidazione dei beni", stabilisce che il debitore, quando versa in una situazione di sovraindebitamento, non è soggetto ad una procedura concorsuale diversa da quella disciplinata dalla legge in questione e non ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi (*tale parrebbe il significato da attribuire alla formulazione della previsione che, testualmente, fa riferimento al debitore "per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b)"; sul punto potrebbe peraltro essere utile una formulazione più esplicita*) può formulare una proposta alternativa avanzando domanda di liquidazione di tutti i propri beni (comma 1).

La domanda è proposta al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore e deve essere corredata dalla documentazione già prevista per la proposta di accordo dall'art. 9, commi 2 e 3 (come modificati dalla lettera g) del decreto-legge in esame, *vedi sopra*), nonché di una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che specifichi lo stato patrimoniale, le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità per il debitore di far fronte alle obbligazioni, l'esistenza di eventuali atti già impugnati dai debitori giungendo infine a formulare un giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione fornita a corredo della domanda.

L'organismo di composizione della crisi cui viene richiesta la relazione deve tempestivamente (entro 3 giorni) darne notizia all'agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali (comma 4).

In base al comma 5 la domanda è inammissibile se la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale del debitore.

Il comma 6 indica, infine, una serie di cespiti che non sono compresi nella liquidazione, ovvero:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. (vedi sopra);
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Si ricorda che l'articolo 170 del codice civile dispone che «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

- le cose impignorabili per legge.

Il comma 7 stabilisce la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali al deposito della domanda, fino alla chiusura della liquidazione. Tale disposizione ricalca quella del comma aggiuntivo 3-*quater* dell'articolo 9.

L'articolo 14-*quater* prevede la possibilità di convertire la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (anche consumatore). La conversione è disposta con decreto del giudice (sul cui contenuto vedi *ultra* art. 14-*quinquies*) su istanza del debitore o di uno dei creditori, nei seguenti casi:

- annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera *a*);
- mancata esecuzione dei pagamenti secondo il piano o presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (articolo 11, comma 5);
- casi previsti dall'articolo 14-*bis*, comma 1 (in tale norma vi è il richiamo all'articolo 11, comma 5 con riferimento al piano del consumatore);
- quando il proponente non adempie agli obblighi previsti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero l'esecuzione del piano diviene irrealizzabile quando ciò sia imputabile a cause imputabili al debitore (dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera *a*)).

L'articolo 14-*quinquies* prevede l'apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto dopo aver verificato l'assenza di atti in frode al creditore nell'ultimo quinquennio (comma 1).

Nello stesso atto il giudice:

- nomina un liquidatore (con i requisiti richiesti al curatore fallimentare);
- congela, fino a quando il provvedimento di omologazione non sia definitivo, ogni azione esecutiva, sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordina di dare pubblicità alla procedura;
- dispone di procedere alle trascrizioni riguardanti i beni immobili e mobili registrati;
- ordina la consegna o il rilascio di beni che fanno parte del patrimonio da liquidare (salvo, per gravi motivi, che il debitore sia autorizzato ad un utilizzo di parte di essi);
- fissa i limiti di cui all'articolo 14-*ter*, comma 5, lett. *b*). *Tale lettera non è rinvenibile nel testo del citato comma 5.*

Il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, nei quattro anni successivi al

deposito della domanda ai fini di quanto previsto dall'articolo 14-*undecies* (dedicato a "Beni e crediti sopravvenuti, *vedi oltre*).

L'articolo 14-*sexies* stabilisce i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni.

Dopo la verifica dell'elenco dei creditori e dell'attendibilità della documentazione ricevuta, il liquidatore dovrà formare l'inventario dei beni e dei crediti da liquidare e comunicare ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, sui beni mobili o immobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- la possibilità di partecipare alla liquidazione tramite una domanda di partecipazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata (il cui contenuto è precisato dal successivo articolo 14-*septies*);
- la data ultima di presentazione delle domande
- la data entro la quale saranno comunicati - al debitore e ai creditori - lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

L'articolo 14-*septies* riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso.

La disposizione richiede che nell'atto siano indicati (comma 1):

- le generalità del creditore;
- la somma che si reclama nella liquidazione o beni di cui si chiede la restituzione o che si rivendica;
- la breve esposizione delle ragioni della domanda;
- la presenza di eventuali titoli di prelazione;
- i riferimenti di fax, posta elettronica certificata o domicilio.

Il ricorso deve contenere anche i documenti che giustificano i diritti fatti valere (comma 2).

L'articolo 14-*octies* stabilisce che, ricevute le domande, il liquidatore redige un progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati assegnandogli un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni (comma 1).

Nei successivi 15 giorni, in assenza di osservazioni, lo stato passivo è approvato e comunicato alle parti (comma 2); in caso contrario, se il liquidatore ritiene le osservazioni fondate, predispone un nuovo progetto di passivo, ricomunicandolo alle parti (comma 3). Se vengono mosse al liquidatore contestazioni insuperabili, questi trasmette gli atti al giudice che provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applicano le disposizioni sul rito in camera di consiglio.

L'articolo 14-*novies* dispone che il liquidatore debba, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, elaborare un programma di liquidazione,

comunicarlo a debitore, creditori e giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura (comma 1).

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni (potrà però il giudice, in presenza di gravi motivi, disporre la sospensione con decreto motivato).

In particolare, la disposizione specifica che (comma 2):

- il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione;
- le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti. In merito il comma 4 aggiunge che occorre far riferimento all'art. 107 della legge fallimentare;

Si tratta della disposizione del RD 267/1942 che – contenendo una formulazione identica a quella del disegno di legge – rinvia poi ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per la fase liquidatoria, nonché dei mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

- il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui beni (trascrizione di pignoramenti, diritti di prelazione, ecc.) e la cessazione di ogni pubblicità disposta (comma 3).

Il comma 4 richiama il regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma (*rectius*: settimo) della legge fallimentare con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

Il comma 5 stabilisce che il decreto di chiusura del procedimento debba essere emanato al completamento del programma e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda.

L'articolo 14-decies dispone che il liquidatore possa esercitare ogni azione prevista dalla legge volta a rendere disponibili i beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dei beni oggetto della liquidazione. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti inseriti nella liquidazione.

L'articolo 14-undecies esclude dall'ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione, mentre il successivo

articolo 14-duodecies esclude dalla procedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della domanda di liquidazione.

L'articolo 14-terdecies reca la disciplina dell'esdebitazione.

Si ricorda che l'istituto è disciplinato in via generale dagli articoli da 142 a 145 della legge fallimentare (RD. n. 267 del 1942), in forza dei quali il fallito persona fisica viene ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a determinate condizioni. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali (art. 142).

Il debitore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che (comma 1):

- il debitore deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- il debitore non abbia in nessun modo ritardato l'espletamento della procedura;
- il debitore non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
- il debitore non deve essere stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall'art. 16 (*vedi infra*);
- il debitore deve aver svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda (vedi art. 14-undecies) un'attività produttiva e non aver rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo
- il debitore deve aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Sono poi indicate (comma 2) due cause di esclusione dell'esdebitazione:

- nella procedura di liquidazione del patrimonio, il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
- il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle medesime procedure ha compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.

Sono quindi indicate (comma 3) le ipotesi in cui non opera l'esdebitazione:

- per debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- per debiti fiscali accertati successivamente all'apertura delle procedure, anche se aventi causa anteriore.

Dopo avere verificato le condizioni e la cause di esclusione, il giudice (comma 4) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 c.p.c. davanti al tribunale, in composizione collegiale (del quale non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto).

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che (comma 5):

- è stato concesso nonostante il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle procedure abbia compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri;
- è stato dolosamente o con colpa grave modificato il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo oppure simulate attività inesistenti.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. (disposizioni comuni sui procedimenti in camera di consiglio).

La **lettera t)** introduce la sezione terza sulle "Disposizioni comuni", comprendente i due articoli 15, relativo agli organismi di composizione delle crisi, e 16, sulle sanzioni.

L'articolo 15 disciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, inserendo in un'unica disposizione quanto attualmente previsto dagli articoli 15, 17 e 20 della legge.

Nel testo originario della legge, in base all'articolo 15, gli organismi per la composizione delle crisi possono essere costituiti da enti pubblici, e devono essere dotati di adeguate caratteristiche di indipendenza e professionalità (comma 1). Essi devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia (comma 2): i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione nell'elenco così come la sua formazione e revisione devono essere determinati con regolamento ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 3/2012 (comma 3): il termine è scaduto il 29 maggio 2012.

È previsto che l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi avvenga di diritto, a semplice domanda, per (comma 4):

- gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio;
- il segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 328/2000;
- gli ordini territoriali degli avvocati;
- gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili;
- gli ordini territoriali dei notai.

Infine, i commi 5 e 6 dispongono che la costituzione degli organismi di conciliazione debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica; i componenti non avranno diritto ad alcun rimborso o compenso e le attività dovranno essere svolte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (il regolamento del ministero dovrà determinare le indennità

spettanti agli organismi di cui al comma 4, che saranno poste a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura).

Il successivo articolo 17 delinea i compiti dell'organismo, chiamato essenzialmente a fornire un ausilio al debitore in stato di sovraindebitamento nella proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione (comma 1).

In particolare, oltre ai compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 3/2012 (comunicare il piano ai creditori e ricevere il loro eventuale consenso; trasmettere al giudice la relazione al fine dell'omologazione; intervenire in sede di esecuzione, proponendo il liquidatore e vigilando sull'esatto adempimento del piano), l'articolo 17 chiama l'organismo a:

- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attestare la fattibilità del piano;
- trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi (comma 2);
- eseguire la pubblicità della proposta e dell'accordo;
- effettuare le comunicazioni disposte dal giudice (comma 3).

L'articolo 20 della legge contiene una disposizione transitoria in base alla quale, in attesa che vengano costituiti gli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni a essi attribuiti possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare e quindi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero da un notaio. Il professionista è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del ministro della giustizia sono stabilite le tariffe applicabili. La disposizione transitoria può essere applicata fintanto che il Ministro della giustizia non stabilisce, con proprio decreto, la data a decorrere dalla quale le funzioni degli organismi di composizione possono essere svolte esclusivamente dagli enti pubblici indicati all'art. 15.

Rispetto alla normativa previgente, il decreto-legge unifica nell'articolo 15 tutta la disciplina – istituzione e funzioni – degli organismi di composizione della crisi, apportandovi una serie di innovazioni.

Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere la funzione, il nuovo art. 15 prevede:

- che possono costituire organismi di composizione non solo gli enti pubblici ma anche gli enti privati, purché siano dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale (comma 1);
- che i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi possono essere stabilmente svolti – e non solo in una fase di prima applicazione della legge (come previsto dall'art. 20 originario) anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per le funzioni di curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato (comma 9). E' conseguentemente eliminata la disposizione che consente l'iscrizione di diritto a vari soggetti pubblici (dalle camere di commercio agli ordini professionali).

In ordine alla regolamentazione degli organismi, il decreto-legge rinvia a un regolamento del ministero della giustizia (aggiungendo però il concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell'economia), che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (commi 2 e 3).

Quanto alle funzioni, l'articolo in esame conferma la disciplina attuale aggiungendo la possibilità che l'organismo di composizione sia chiamato anche a svolgere le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione (comma 8).

La previsione più innovativa appare dunque quella (comma 10) che consente agli organismi – previa autorizzazione del giudice e nel rispetto del Codice della *privacy* – di accedere ad una serie di rilevanti banche dati pubbliche (anagrafe tributaria; sistemi di informazioni creditizie; centrali rischi; archivio centrale informatizzato delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti). La possibilità di accesso all'anagrafe tributaria si deve intendere estesa alla sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605¹³⁹.

Si tratta della sezione dell'anagrafe tributaria che riporta i dati identificativi, comprendenti il codice fiscali, di coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo - o effettuino operazioni di natura finanziaria - con Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Il decreto-legge specifica che i dati acquisiti potranno essere conservati esclusivamente per i tempi richiesti dalla procedura dovendo essere poi distrutti (comma 11).

L'articolo 16 disciplina le sanzioni, con formulazione analoga a quella dell'originario articolo 19.

L'articolo 16 punisce il debitore, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, che

- per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo oppure dolosamente simula attività inesistenti; secondo la modifica del decreto-legge tale fattispecie è da riferirsi alla sola sezione prima;
- per accedere alle medesime procedure, produce documentazione contraffatta o alterata ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria,

¹³⁹ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

ovvero la propria documentazione contabile; secondo la modifica del decreto-legge tale fattispecie è da riferirsi ad entrambe le sezioni;

- omette l'indicazione di beni nell'inventario (tale previsione è inserita dal decreto legge);
- effettua pagamenti in violazione del piano o dell'accordo;
- dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura, aggrava la propria posizione debitoria;
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
-

Per i componenti dell'organismo di composizione della crisi è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

- false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;
- false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
- danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.

Rispetto alla disciplina originaria il decreto-legge, inoltre:

- inserisce il professionista di cui all'articolo 15, comma 9 (che svolge le funzioni degli organismi di composizione della crisi), tra coloro che possono rendere false attestazioni (comma 2) o arrecare danno ai creditori (comma 3);
- punisce con la reclusione da uno a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il liquidatore e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in atti delle procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati.

Articolo 19

(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i trasporti e la mobilita', la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».

2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:

a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;

c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato

volte a rispondere a una domanda pubblica;

d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese.

3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:

a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;

b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con

ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione il comma 9.

7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.

8. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera c), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblici con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni

innovative a problemi di particolare rilevanza;

c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;

d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;

e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

Il **comma 1** innova - mediante l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83¹⁴⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici. All'obiettivo (già connesso alla realizzazione dell'Agenda Digitale) di incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti (quali la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, l'*exploitation* digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la sicurezza, la difesa, le *smartcities* e *communities*) si aggiunge quello di mantenere ed incrementare la presenza sul territorio nazionale delle competenze di ricerca ed innovazione industriale.

A tale scopo il **comma 2** definisce i requisiti dei relativi progetti, che devono tendere allo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi (che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo), ovvero ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto che sia: o innovativo (in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni), oppure recante nuove soluzioni non presenti sul mercato (volte a rispondere a una domanda pubblica), ovvero in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

Benché il **comma 3** conferisca ad un decreto interministeriale (MiSe e Miur) l'indicazione dei temi di ricerca, delle aree tecnologiche e dei requisiti di

¹⁴⁰ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

domanda pubblica da collegare e promuovere (in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana), sarà l'Agenzia a presiedere a buona parte delle procedure successive di sostegno pubblico alle iniziative del sistema produttivo, passando dal sussidio diretto alle imprese alla condivisione tra pubblico e privato del rischio: tali procedure si differenziano a seconda dei diversi tipi di progetto (ma non pare espressamente disciplinato il caso dei progetti volti rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese).

Per i progetti di sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi, il **comma 4** anzitutto specifica riferirsi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in inglese *Information and Communication Technology*, con sigla ICT): per sostenere i grandi progetti di ricerca di lungo periodo, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse - sollecitate dall'Agenzia - provenienti da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca) si potrà ricorrere ad un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (*RiskSharingfacility*), che procede massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni. Si tratta di una procedura (con sigla RSFID) alla cui attuazione presiede un accordo quadro di collaborazione che tre Ministri (quello dello sviluppo economico, quello dell'università ricerca e quello per la coesione territoriale) stipulano con la Banca europea degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti e con altri investitori istituzionali.

Per i progetti relativi ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo, in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni, il **comma 5** prevede specifiche intese o accordi di programma dell'Agenzia con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti (le quali operano ad invarianza di oneri). L'atto congiunto individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali; la loro aggiudicazione compete all'Agenzia nella veste di centrale di committenza (ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice degli appalti pubblici), mentre la regione o la diversa amministrazione pubblica restano competenti alla relativa gestione.

Il **comma 6** - relativo ai progetti per attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto recante nuove soluzioni non presenti sul mercato (volte a rispondere a una domanda pubblica) - rinvia alle procedure di cui al **comma 9** per la promozione degli appalti pubblici precommerciali. A tal fine spetterà all'Agenzia per l'Italia digitale pubblicare una sollecitazione alle manifestazioni di interesse rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza e valutare tali manifestazioni di interesse in termini di rilevanza sociale, innovatività e accessibilità; la disciplina si conclude prevedendo, infine, che la soluzione individuata sia resa disponibile nei confronti delle Amministrazioni che ne facciano richiesta e cofinanziando l'appalto commerciale di quelle che hanno partecipato alla sollecitazione alla manifestazione di interesse.

La copertura finanziaria offerta dal **comma 7** - per tutte le iniziative di cui all'articolo in commento, e quindi anche per quelle non sottoposte a procedure speciali (segnatamente, i progetti di cui al comma 2 lettera d) - consiste nella riserva di una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del neoistituito¹⁴¹ Fondo per la crescita sostenibile, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)¹⁴². Il **comma 8**, infine, prevede un decreto interministeriale (MiSe e Miur) per adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori coinvolti nell'attuazione delle finalità di cui all'articolo 47, comma 2-*bis*, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: si tratta della disposizione che definisce gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella europea; tra di essi si riscontra anche l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali.

¹⁴¹ Articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

¹⁴² Il FIRST è stato istituito dall'art. 1, co. 870-874, della legge finanziaria per il 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. In esso confluiscono le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 758, della predetta legge finanziaria, il FIRST è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), istituito presso l'INPS. Il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del FAS. Alle novità derivanti dalle novelle apportate nel decreto-legge n. 5 del 2012 ai commi 872 e 873 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 vanno aggiunte quelle di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, per il quale il FIRST continua ad operare attraverso: la contabilità speciale già esistente, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di cui sono previsti i rientri, ovvero per interventi, anche di natura non rotativa, che sono cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni; la gestione ordinaria in bilancio per tutti gli altri tipi di interventi; inoltre si dispone, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST.

Articolo 20 *(Comunità intelligenti)*

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:

a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;

b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12;

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da nove componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, di cui l'uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno

designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province italiane e altri tre nominati dal Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

3. Il comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;

b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.

5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

6. La sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente.

7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, è vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a).

9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:

a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;

b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;

c) il sistema di monitoraggio.

10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l'Agenzia:

a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;

b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;

c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti.

11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti, l'Agenzia:

a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;

b) favorisce il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;

c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;

d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.

12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunità intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:

a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunità intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunità in cui risiedono;

b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 16 del presente decreto-legge;

c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali

e ambientali delle comunità intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunità intelligenti;

d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti.

13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:

a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;

b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.

14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.

15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare

ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica.

17. L'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 e' fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte

della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.

19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:

a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 20 in esame affronta (senza tuttavia definirle) il ruolo e il funzionamento delle cosiddette 'comunità intelligenti'.

In generale si può dire che una 'comunità intelligente' sia una comunità nel cui territorio le tecnologie dell'informazione vengono usate consapevolmente per migliorare significativamente la qualità della vita e del lavoro degli abitanti. Lo sforzo di ricorrere massivamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione non deve essere infatti rivolto al solo obiettivo di incrementare la produttività di un territorio ma anche quello di preparare una comunità a far fronte ai cambiamenti di un'economia sempre più globale.

A tal fine una comunità intelligente deve anche saper valorizzare e condividere il suo patrimonio di dati, esperienze, applicazioni progettuali in modo da favorire la crescita di nuovi servizi utili per amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese.

Secondo le intenzioni del Governo l'articolo 20 del decreto legge in esame ha lo scopo di realizzare *un ecosistema informativo aperto per le comunità*

intelligenti italiane, definendone il quadro normativo e il modello di *governance* in grado di supportarne la crescita.

Il contesto normativo in cui si inserisce tale intervento é dato dal *Codice dell'amministrazione digitale* (Decreto legislativo n. 82 del 2005) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che recepisce la Direttiva europea 2003/98/EC sull'informazione del settore pubblico, integrandolo e rafforzandolo negli elementi fondamentali per lo sviluppo delle comunità intelligenti.

La norma descrive le caratteristiche e delinea la *governance* di quella che viene definita *architettura informativa nazionale*, l'insieme di strutture, procedure e soggetti deputati ad attuare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia.

La responsabilità di coordinare il processo é attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale (organo istituito con l'articolo 19 del Decreto-legge n. 83 del 2012). Essa interviene attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati e applicativi, modelli e processi, soluzioni ed esperienze progettuali¹⁴³.

Nel caso specifico delle comunità intelligenti il descritto ruolo di coordinamento viene assegnato all'Agenzia dal **comma 1** dell'articolo in esame. I compiti assegnati all'Agenzia sono:

a) predisporre il Piano nazionale delle comunità intelligenti, individuando ogni anno gli obiettivi per lo sviluppo e il progresso del paradigma;

b) predisporre il rapporto nazionale delle comunità intelligenti come documento consuntivo delle attività annuali in cui sono riportate le valutazioni delle politiche attuate sulla base del sistema di monitoraggio indicato nell'art. 40, comma 4;

c) definire, aggiornandole periodicamente, le linee guida recanti standard tecnici e procedurali per accompagnare le amministrazioni nel processo di condivisione, riuso e riutilizzo.

I **commi 2 e 3** istituiscono e definiscono le funzioni del Comitato tecnico delle comunità intelligenti. Tale organo - anche in ragione della sua composizione, che prevede membri designati dal Governo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dal mondo accademico e esperti - collabora alla stesura dei documenti programmatici e, in generale, alla realizzazione della strategia nazionale. Il ruolo del Comitato tecnico é duplice: supportare l'Agenzia nella definizione del contesto tecnologico più adatto alla diffusione efficace e efficiente del modello delle comunità intelligenti in Italia e procedere alla valutazione dell'efficacia delle politiche attuate. Il Comitato partecipa inoltre alla stesura dello Statuto

¹⁴³ I compiti dell'Agenzia potrebbero così riassumersi: promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione allo scopo di favorire la crescita economica; assicurare il coordinamento informativo tra le amministrazioni statali, regionali, comunali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione; favorire l'informatizzazione della PA fissando standard, dando pareri e monitorando le attività di attuazione degli impegni presi nell'ambito dell'Agenda digitale.

della cittadinanza intelligente (**comma 4**). Questo documento, redatto congiuntamente dall'Agenzia e dal Comitato tecnico, rappresenta il documento fondativo dei diritti e dei doveri dei cittadini delle comunità intelligenti e ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un modello in grado di garantire crescita economica e progresso civile. Nello Statuto sono anche riportati i protocolli specifici che le amministrazioni s'impegnano a firmare per avvalorare in modo concreto il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale delle comunità intelligenti fissato e periodicamente aggiornato dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Poiché il modello della comunità intelligente si presume recepisca i bisogni espressi dalla collettività, nel **comma 5** è prescritto che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte stabiliscano le modalità e i tempi con cui si svolgono le attività di consultazione pubblica - anche per via telematica - al fine di permettere agli interessati di partecipare in modo attivo al processo di diffusione delle comunità intelligenti sul territorio nazionale.

I **commi 6 e 7** stabiliscono rispettivamente che la sottoscrizione dello Statuto, e dunque il rispetto dei protocolli in esso enunciati, è condizione necessaria per ottenere la qualifica di "comunità intelligente" ed è vincolante per l'accesso a fondi pubblici.

Il **comma 8** intende regolare il rapporto tra l'Agenzia e le amministrazioni locali, al fine di assicurare la rapida diffusione sul territorio di modelli e soluzioni per la programmazione e l'attuazione del piano nazionale delle comunità intelligenti e l'integrazione di tali modelli con le caratteristiche tecniche e amministrative dei sistemi regionali.

Il **comma 9** istituisce la Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, composta da tre elementi: la piattaforma del riuso, la piattaforma dei dati e dei servizi informativi e il sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti. Essa rappresenta lo strumento privilegiato per la diffusione di pratiche di riutilizzo di dati, riuso di applicazioni, condivisione di servizi ed esperienze di finanziamento dei progetti delle comunità intelligenti. Offrendo uno strumento concreto alle amministrazioni, tramite cui queste possono non solo condividere le proprie conoscenze ma adottare un nuovo modello di sviluppo collaborativo e gestione cooperativa dei sistemi informativi, la Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti svolge un ruolo non secondario nello sviluppo efficiente del sistema. La norma in esame individua in 120 giorni il termine entro il quale l'Agenzia per l'Italia digitale deve attivare la Piattaforma nazionale.

I **commi 10, 11 e 12** definiscono le competenze e le funzioni dell'Agenzia per quanto riguarda le attività relative alle tre componenti della Piattaforma. In particolare, ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio e per valutare l'impatto delle misure indicate nel Piano nazionale, l'Agenzia lavora di concerto con l'ISTAT per definire un sistema di misurazione basato su indicatori statistici di vario tipo. Inoltre, grazie all'ISTAT e agli altri enti appartenenti al Sistema statistico nazionale definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati nonché gli strumenti e i modi per la loro fruizione, in

applicazione del principio della 'partecipazione democratica elettronica' fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il **comma 10** individua la piattaforma del riuso degli applicativi e delle soluzioni informative delle comunità intelligenti, nella quale le amministrazioni pubbliche possono trovare un insieme di strumenti abilitanti la pratica del riuso, indicazioni su formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione degli applicativi e le istruzioni sugli standard aperti e le regole da adottare per promuovere l'interoperabilità tra i sistemi. Il Governo afferma, inoltre, che allo scopo di promuovere la diffusione di un nuovo modello di sviluppo basato sulla cooperazione e la condivisione delle conoscenze *software*, le amministrazioni possono utilizzare la piattaforma del riuso come strumento di sviluppo cooperativo con altre amministrazioni, imprese e cittadini¹⁴⁴.

Nel **comma 11** si descrive la piattaforma, o catalogo, dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti le cui funzioni sono: la catalogazione dei dati e dei servizi informativi al fine di creare una mappa nazionale delle risorse disponibili, la definizione di standard tecnici per i servizi di esposizione dei dati e il coordinamento del processo di elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati. Inoltre è compito della piattaforma, e di conseguenza dell'Agazia che la gestisce, promuovere l'utilizzo innovativo del patrimonio informativo pubblico e la realizzazione di nuovi servizi attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative.

Il **comma 12** istituisce il sistema di monitoraggio che, realizzato dall'Agazia in collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti interessanti, ha lo scopo di catalogare i dati sugli interventi per lo sviluppo delle comunità intelligenti e di creare degli indici capaci di calcolare l'efficacia delle misure adottate. I prodotti di tale costante attività di monitoraggio serviranno per verificare le politiche adottate e per indirizzare quelle future; il rapporto e i dati in esso contenuti saranno resi disponibili e riutilizzabili.

¹⁴⁴ Un catalogo delle competenze riusabili era già stato elaborato dal CNIPA (poi DigitPA, indi confluito nell'Agazia) (http://www2.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Riusabilit%c3%a0_del_software_nella_PAC/Catalogo_delle_applicazioni/)

Nello scenario di evoluzione dei sistemi informativi pubblici il riuso delle applicazioni informatiche è considerato un tema prioritario. Le PA dispongono di un patrimonio applicativo esteso a molteplici settori che rappresenta un bene pubblico rilevante sotto diversi profili: economico, tecnologico e di *know how*.

Il Catalogo delle applicazioni riusabili è stato progettato e realizzato con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte. In esso sono organizzate, classificate e presentate applicazioni già esistenti o in corso di realizzazione, che si prestano ad essere riusate. Ogni applicazione è descritta in una scheda contenente una serie di informazioni: caratteristiche generali, applicative, tecnologiche, di qualità e di riuso. La scheda contiene anche, ove disponibile, la documentazione di approfondimento relativa all'applicazione.

Il **comma 13** stabilisce che la partecipazione alla piattaforma nelle sue varie componenti è qualificante per l'assegnazione di fondi pubblici nazionali per lo sviluppo di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

Il **comma 14** prescrive che, in prima applicazione, i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale trovino collocazione all'interno della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

Invero, *l'articolo 67 del Codice non tratta espressamente di alcun catalogo* (quell'articolo, intitolato "Modalità di sviluppo ed acquisizione", prevede: 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al [comma 1](#), le proposte ideative acquisite ai sensi del [comma 1](#), previo parere tecnico di congruità del DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi".

Il **comma 15** contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 16** intende sottolineare l'importanza dell'inclusione di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate nella progettazione e realizzazione delle comunità intelligenti. Oltre a offrire una definizione di inclusione, in questo articolo sono riportati gli obblighi che l'Agenzia e le amministrazioni coinvolte devono rispettare per progettare comunità realmente inclusive, le modalità con cui saranno rilevati i parametri di accessibilità e le eventuali sanzioni relative.

Principi fondanti del Piano nazionale delle comunità intelligenti (PNCI) e dello Statuto delle comunità intelligenti sono l'inclusione intelligente, consistente nella capacità di fornire servizi e informazioni fruibili senza discriminazioni anche dai soggetti deboli o svantaggiati, e l'accessibilità dei sistemi informatici ai disabili, come prescritto dalla legge n. 4 del 2004 (*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*) (cfr. **i commi 17 e 18**).

Questi principi sono ritenuti imprescindibili, tanto che la loro osservanza costituisce oggetto di specifica valutazione per le pubbliche amministrazioni, e la loro inosservanza costituisce un fattore negativo di valutazione dei dirigenti comportando anche la responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2011 (così il **comma 19**).

Con il **comma 20** si prevede che l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al governo) non si applichi al direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

<p>Il ritardo con cui il nostro paese ha iniziato ad approfittare delle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione (ITC) è ritenuto dal Governo una delle ragioni della bassa crescita dell'economia italiana nell'ultimo decennio. Per questo sono state intraprese politiche volte al potenziamento delle</p>

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per dare seguito ad alcune iniziative dell'Unione europea è stato adottato il decreto-legge n. 5 del 2012 (*D.L. Semplificazione e sviluppo*), che ha istituito (*vedi l'articolo 47*) la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012 presso il Ministero dello Sviluppo economico con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. Successivamente il decreto-legge n. 83 del 2012 (*'Crescita', articoli 19-22*) ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale, che - assorbendo anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - ha il compito di promuovere la realizzazione in Italia dell'Agenda digitale europea, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea.

Il Documento di economia e finanza per il 2012 (Doc LVII, n. 5) ha indicato l'Agenda digitale tra le priorità cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione.

Il Piano nazionale *smart communities* è l'obiettivo di uno dei gruppi di lavoro della citata Cabina di regia, che funziona da organo operativo dell'Agenzia per l'Italia digitale (gli altri gruppi di lavoro: infrastrutture e sicurezza; *e-Commerce*; alfabetizzazione e competenze digitali; *e-Government*; ricerca e innovazione).

Il progetto relativo alle *smart communities* si prefigge i seguenti obiettivi:

- realizzare infrastrutture per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della vita dei cittadini nei contesti urbani e nelle comunità diffuse, garantendo inclusione e partecipazione a tutti i cittadini;
- attuare interventi normativi volti a definire una piattaforma normativa, amministrativa e regolamentare minima;
- definire un quadro finanziario di riferimento ed una serie di modalità di ingaggio pubblico-privato che consentano alle singole comunità di realizzare i loro progetti compatibilmente con il contesto generale di finanza pubblica.
- migliorare la vita dei cittadini e, contemporaneamente, avviare processi di sviluppo economico locale;
- facilitare la realizzazione di un modello di città intelligente specifico per le risorse di cui l'Italia dispone: il patrimonio culturale, i centri storici, le città di media dimensione, il turismo, ecc...

In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) in coerenza con gli orientamenti europei, il Piano Nazionale di *E-Government*, le azioni in atto nel quadro dell'Agenda Digitale Italiana, attribuisce agli interventi nel settore delle *Smart Cities and Communities* il valore di una priorità strategica per l'intera politica nazionale di ricerca e innovazione e per questo ha emanato due bandi per l'assegnazione di finanziamenti per la presentazione di Idee progettuali di ricerca industriale riferite agli ambiti della sicurezza del territorio, della inclusione sociale, dell'invecchiamento della popolazione, del *welfare*, della domotica, della giustizia, della scuola, della gestione dei rifiuti, del patrimonio culturale, delle risorse idriche, del *cloud computing*, uno per le Regioni del Mezzogiorno (Avviso n. 84/Ric, del 2 marzo 2012) e uno per il restante territorio nazionale (decreto direttoriale, n. 391/Ric del 5 luglio 2012)

Questi strumenti dovranno promuovere l'utilizzo evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e amministrazioni. In coerenza con tale strategia, gli interventi dovranno sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica. Il perimetro applicativo è quello delle *Smart Communities* ovvero dello sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana, metropolitana e più in generale territoriale tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e inclusione.

La *Smart Community* va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti.

L'idea alla base del concetto di *smart community* è che la grande capacità teorica di connessione e di elaborazione di informazioni offerto dalle tecnologie dell'informazione possa contribuire a costruire un modello di collettività in grado di perseguire soluzioni più efficienti e competitive che in passato per i problemi delle persone che ne fanno parte.

Il modello di *smart community* contiene in sé molte articolazioni: mobilità sostenibile, logistica intelligente, risparmio energetico, cura dell'ambiente, sicurezza e benessere delle persone, protezione delle infrastrutture, diffusione di servizi *on line* a cittadini ed imprese.

Articolo 21

(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonch  al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonch  le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivit  di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorit  giudiziaria

preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivit  di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'autorit  giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull'attivit  svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalit  di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico

integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle forze di polizia.

7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1** prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L'articolo 13 del decreto legge n. 95/2012 ha previsto la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)¹⁴⁵ e la contestuale¹⁴⁶ costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Il nuovo Istituto - avente personalità giuridica di diritto pubblico e con sede legale in Roma - ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Resta la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti finanziari emessi dalle medesime imprese, come definiti dall'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)¹⁴⁷. L'Istituto opera sulla base di principi di

¹⁴⁵ L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - era un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed era stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, recante *Riforma della vigilanza sulle assicurazioni*, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP erano soggetti al controllo della Corte dei conti.

¹⁴⁶ In realtà una fase transitoria precede l'approvazione dello statuto, dalla cui entrata in vigore l'ISVAP è soppresso, con il contestuale trasferimento all'IVASS della titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle risorse finanziarie e strumentali e del personale. Fino a tale data, il presidente dell'ente soppresso ha contestualmente assunto le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, mantenendo il trattamento economico (connesso all'incarico precedentemente ricoperto), ridotto del 10 per cento. Il Commissario decade automaticamente dalle funzioni alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

¹⁴⁷ Si tratta, in particolare, delle polizze e delle operazioni di cui ai rami vita III (cioè, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) e V (ovvero le operazioni di capitalizzazione) di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), con esclusione delle forme pensionistiche individuali. Si ricorda che anche altri Paesi europei hanno recentemente riformato l'assetto della vigilanza assicurativa. In particolare, la Francia, con il decreto-legge n. 2010-76, ha previsto la fusione fra le autorità di controllo dei settori bancario e assicurativo (*Commission Bancaire, ACAM-Autorité de Contrôle des Assurances, Comités des Entreprises d'Assurances, Comités des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement*) mediante la costituzione della nuova "*Autorité de contrôle prudentiel*" (ACP), presieduta dal Governatore della *Banque de France*. Nel Regno Unito è stata istituita la "*Prudential Regulation Authority*" (PRA), dipendente dalla *Bank of England*, con il compito di garantire una stabile e prudente operatività del settore finanziario nazionale. La PRA adotta un approccio specifico per il settore assicurativo (che, per numero di imprese e compagnie, rappresenta circa metà dell'intero settore finanziario del Regno Unito). La nuova architettura normativa e regolamentare diverrà pienamente operativa entro la fine del 2012. In Germania, vi è un'unica autorità di vigilanza su banche e assicurazioni (BaFin). Da ultimo, la legge per il rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari e assicurativi, approvata il 2 luglio 2009, ha modificato la normativa applicabile alle assicurazioni, attraverso - tra l'altro - l'intensificazione della vigilanza sulle *holding* a capo di gruppi assicurativi; il numero di mandati assumibili dagli amministratori; la qualifica e i compiti dei componenti il Consiglio di vigilanza di

autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e di trasparenza e di economicità e mantiene i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. Inoltre, nell'esercizio delle funzioni, l'IVASS non è sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati, esclusivamente in forma aggregata, al Ministro dello sviluppo economico nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività. Al nuovo Istituto sono attribuite tutte le funzioni già spettanti all'ente soppresso¹⁴⁸.

La disposizione del **comma 2**, nel conferire apposite funzioni al nuovo Istituto, reagisce ad una situazione territoriale assai diversificata, illustrata anche in Senato¹⁴⁹ ed oggetto di ripetute denunce anche nel corso delle attività conoscitive svolte dalla 10^a Commissione¹⁵⁰. Anche il presidente dell'Autorità

imprese assicuratrici, fondi pensione, *holding* e gruppi "misti" di tipo assicurativo-finanziario; la facoltà per la BaFin di imporre alle imprese divieti di pagamento di utili.

¹⁴⁸ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), l'ISVAP: svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice; adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione; effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. Un regolamento prevederà poi l'istituzione di un'associazione, avente personalità giuridica di diritto privato e sottoposta alla vigilanza dell'IVASS, a cui siano trasferite (dall'IVASS medesimo) le competenze in materia di tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la funzione di vigilanza sui soggetti iscritti nel registro; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e di proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro.

¹⁴⁹ Cfr. la proposta di indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), illustrata dal Presidente della 10^a Commissione del Senato con le seguenti parole: "La liberalizzazione intervenuta nella RCA ormai da diversi anni non ha prodotto risultati positivi in termini di riduzioni delle tariffe, che anzi sono andate aumentando in modo ben superiore al tasso di inflazione. A ciò si deve aggiungere il crescente differenziale tariffario che si è determinato tra le diverse aree territoriali, con un pregiudizio sempre più inaccettabile per i cittadini residenti nelle zone maggiormente penalizzate. Tali circostanze sono denunciate sia dai privati che dalle associazioni dei consumatori che lamentano soprattutto i continui ed apparentemente ingiustificati aumenti delle tariffe per la RCA, unitamente ad altre questioni (quali, ad esempio, le garanzie coperte dalle polizze auto e la cattiva qualità del servizio offerto che si palesa innanzitutto nei lunghi tempi di liquidazione dei sinistri), nonché perfino le difficoltà incontrate dai cittadini residenti in determinate aree geografiche ad ottenere una polizza a copertura dei rischi auto" (*XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto sommario n. 148 della 10^a Commissione, 15 giugno 2010*).

¹⁵⁰ "Nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, avviata dalla 10^a Commissione del Senato, il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in sede di audizione, ha affermato che sulla determinazione del costo finale delle polizze RCA (responsabilità civile auto) in Italia intervengono fattori di natura esogena, tra i quali compare proprio la presenza di fenomeni fraudolenti. Sempre nel corso dell'indagine conoscitiva, il 3 novembre 2010, l'amministratore delegato di INA Assitalia ha sottolineato la necessità di adottare dei provvedimenti in materia di contrasto alle frodi con particolare riguardo all'istituzione di un'apposita agenzia governativa antifrode a livello di mercato. Da ultimo, in un recente incontro tra il Ministro dello sviluppo economico e le presidenze di ISVAP e ANIA – l'Associazione nazionale fra le imprese

garante per la concorrenza ed il mercato ha dichiarato in Senato che "un'ulteriore criticità, questa particolarmente grave, è l'abbandono da parte di grandi compagnie, per via delle frodi, di intere aree territoriali"¹⁵¹.

Quanto ai dati di riferimento, si rinvia a quelli che l'amministratore delegato di INA-Assitalia¹⁵² - che interveniva in rappresentanza del Gruppo Generali, in risposta a quesiti rivoltigli nella seduta del 3 novembre 2010, fornì nel documento consegnato alla 10a Commissione del Senato nell'audizione del 2 marzo 2011 (e disponibili sul relativo sito *Internet*); si tratta di dati che peraltro è utile confrontare con le statistiche¹⁵³ rilevanti a livello europeo. A fronte di tale problematica, è in corso di esame al Senato il disegno di legge n. 2809 e connessi, che istituisce un gruppo di lavoro ed un archivio informatico, secondo il modello già sperimentato nel Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2011 con il titolo: "*Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*"), ove si istituisce un sistema antifrode avente struttura analoga a quello previsto dalla proposta in questione (articolato in un gruppo di lavoro e in un archivio informatico).

assicuratrici – avente come obiettivo principale quello di ridurre il prezzo delle assicurazioni della RCA del 15-18 per cento, è emersa la necessità di rivedere le modalità di funzionamento dell'indennizzo diretto e il sistema di rimborso delle lesioni fisiche, ed in particolare di rafforzare gli strumenti per combattere le frodi. Tale ultima esigenza richiede interventi non più procrastinabili dinanzi al dilagare quotidiano di denunce presentate alle assicurazioni e concernenti sinistri del tutto inesistenti, di operazioni fraudolente tese ad ottenere ingiuste maggiorazioni dell'entità dei danni da risarcire nonché altre ipotesi di comportamenti dolosi. (...) è facile condividere quanto detto dall'ISVAP nel corso della presentazione della Relazione annuale sull'attività del 2009, in cui l'Autorità ha denunciato il rischio che il ramo RCA possa divenire un vero e proprio «tallone d'Achille» del sistema assicurativo nazionale, con effetti penalizzanti innanzitutto per i cittadini. A tal fine, l'ISVAP, ha successivamente segnalato al Parlamento e al Governo, in data 29 dicembre 2010, l'opportunità di alcuni interventi normativi nel settore della assicurazione della responsabilità civile auto volti a ridurre i costi del sistema" (dalla Relazione al disegno di legge Atto Senato n. 2616, a firma Di Nardo ed altri).

¹⁵¹ *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 3 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10ª Commissione, 29 settembre 2010, p. 6, intervento del dottor Catricalà. Secondo quanto emerso nel corso del dibattito al Senato, la necessità di maggiore efficienza e controllo da parte del mercato sul processo di liquidazione del danno e la conseguente esigenza di stimolare azioni positive con riguardo al problema delle frodi sono confermate anche dal numero dei reclami ricevuti dalle imprese e dall'Isvap e dall'entità delle sanzioni irrogate dall'Autorità. Inoltre, il confronto con gli altri Paesi europei dimostra una maggiore capacità dei rispettivi sistemi di prevenzione e di accertamento delle frodi di intervenire efficacemente su tale questione (secondo quanto rilevato dall'Antitrust, nel Regno Unito il numero di frodi accertate è pari al quadruplo di quelle accertate in Italia e in Francia è il doppio).*

¹⁵² Cfr. intervento del dottor Buscarini, in *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 6 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), 10ª Commissione, 2 marzo 2011, p. 10.*

¹⁵³ Si rinvia ai dati significativi di fonte CEA (Federazione europea composta dalle Associazioni Nazionali delle Imprese di Assicurazione di 33 paesi Europei), di cui al documento prodotto dalle Generali nel corso delle citate procedure informative.

Rispetto a tale situazione, la soluzione prefigurata del disegno di legge A.S. 2809 (*Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore*, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa) era, all'articolo 5, quella di contemplare un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi discendente da periodici obblighi informativi nei confronti dell'ISVAP, relativi - tra l'altro - al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. In tal senso opera anche il primo intervento di rango primario approdato in *Gazzetta Ufficiale*, cioè l'articolo 30 del decreto-legge n. 1 del 2012, che prevede l'obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sui fenomeni fraudolenti che interessano la loro attività. L'ISVAP esercitava i suoi poteri di vigilanza per assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi.

Ora invece l'IVASS ha specificamente il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti. L'archivio informatico integrato è disciplinato dal **comma 3**, che dispone sia connesso con la banca dati degli attestati di rischio (prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private), con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati (istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private), con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (istituiti dall'articolo 226 del codice della strada), con il Pubblico registro automobilistico, con i dati a disposizione della CONSAP¹⁵⁴ per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada (di

¹⁵⁴ Si rammenta, peraltro, che il decreto legge n. 95 cit. ha escluso dal conferimento all'IVASS la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza dell'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione italiano per i risarcimenti a seguito di sinistri (derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore) avvenuti all'estero: essi vengono attribuite proprio alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; il trasferimento decorre dalla data di subentro, da parte dell'IVASS, nelle funzioni svolte dall'ISVAP. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli; le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli e i mandatari per la liquidazione dei sinistri. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni attribuite.

cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), e per la gestione della liquidazione dei danni (a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), con i dati gestiti dall'Ufficio centrale italiano e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto interministeriale.

Nella disputa su quale sia il punto di equilibrio tra imprese assicurative ed ente di vigilanza, i commi finali dell'articolo in commento segnano un progresso rispetto alla normativa vigente, la quale valorizzava un profilo informativo che l'ISVAP ha più volte giudicato determinante, per fronteggiare il problema: secondo l'Istituto previgente, spettava a ciascuna impresa (di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri) raccogliere informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Già il citato decreto-legge n. 1 del 2012 prevedeva che tali informazioni andassero trasmesse all'ISVAP, con cadenza annuale, sotto forma di relazione, predisposta: ciò per consentirle - anche sulla base dei predetti elementi informativi - di esercitare i propri poteri di vigilanza¹⁵⁵, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

Nonostante le diverse opinioni¹⁵⁶, la prospettazione delineata dall'ISVAP era finora stata la seguente: "Ovviamente, ove abbia sentore di frode, il liquidatore o l'impiegato amministrativo può attivare i necessari approfondimenti anche presso gli uffici direzionali della compagnia. Per quanto riguarda l'opinione dell'Autorità in merito all'utilità di un'agenzia antifrode, essa può rappresentare un'ulteriore opportunità, nel senso che dovrà integrarsi in un sistema più ampio, la cui funzionalità, come ho avuto

¹⁵⁵ Di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo n. 209 del 2005.

¹⁵⁶ Cfr. il documento consegnato dai rappresentanti UNIPOL nell'audizione della 10^a Commissione del Senato il 30 marzo 2011, ove si legge: "Valutiamo di fondamentale importanza la creazione di una struttura che abbia un'elevata capacità investigativa, disponendo di risorse dedicate all'attività, eventualmente con funzioni di Polizia Giudiziaria, per poter svolgere un'attività di indagine che comporta una continua ricerca di informazioni da più fonti. E' quindi opinione del Gruppo che un presidio organizzato di natura pubblicistica (Agenzia Antifrode), costituito eventualmente presso ISVAP e comunque con la partecipazione della stessa, al quale vengano attribuite adeguate risorse e adeguati poteri di investigazione, possa contribuire positivamente alla lotta alle truffe nel settore assicurativo. Riteniamo inoltre indispensabile, per l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi, la realizzazione di stretti rapporti operativi tra tale organismo, le Autorità di Polizia Giudiziaria e le imprese di assicurazione. Tale esigenza è ancora più sentita nelle realtà territoriali ove i fenomeni fraudolenti sono collegati direttamente o indirettamente a forme di criminalità organizzata, che spesso utilizza la minaccia, anche velata, come strumento sistematico di pressione verso quei collaboratori che operano sul territorio (periti, medici legali, accertatori e liquidatori). In alcune aree del Paese a questi collaboratori è sistematicamente impedito di svolgere la propria attività professionale in modo libero e corretto". Va peraltro rilevato che gli ispettori dell'ISVAP già oggi svolgono funzioni in veste di U.P.G..

modo di rilevare in precedenti audizioni, dipende, in larghissima parte, dalla capillarità delle strutture liquidative delle imprese assicurative. Nonostante si sia lamentata una diminuzione degli addetti alla liquidazione sinistri, che ha sfiorato il 30 per cento negli ultimi cinque anni (ma adesso, anche grazie alle nostre iniziative, alcuni grandi gruppi stanno intensificando gli sforzi per recuperare un po' del terreno perduto), restano sul territorio oltre 4.500 punti di contatto, che potrebbero svolgere un'opera di selezione dei sinistri pressoché completa. A tal fine, è importante che si passi da un impiego della banca dati sinistri estremamente complicato, che non dava risultati immediati, in quanto condotto sinistro per sinistro, a un sistema che, interrogato, ad esempio, per codice fiscale, segnali tutti i sinistri in cui un determinato soggetto sia stato coinvolto, anche con diversi ruoli (proprietario, conducente, contraente, danneggiato, testimone, medico incaricato, nonché perito, studio di infortunistica e carrozzeria o officina di riparazione). In questo modo, le compagnie potranno anche verificare come funzionano le cose in casa loro. In qualche caso, come vedremo, l'avvenuta definizione di sinistri aventi determinate caratteristiche può ingenerare il sospetto che siano intervenuti fenomeni di collusione tra collaboratori esterni (senza che sia possibile escludere, comunque, alcuna ipotesi). Un'agenzia antifrode potrebbe svolgere un altro lavoro, utilizzando gli stessi dati. Ho già detto più volte che siamo disponibili a gestirla, ma ripeto che si tratterebbe di uno strumento destinato a operare a un livello diverso, nell'ambito di un sistema integrato di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative che dovrà avvalersi dell'apporto sinergico delle imprese assicurative, delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Alimentando e utilizzando la banca dati sinistri, l'intera struttura operativa delle compagnie assicuratrici, che conta migliaia di addetti, sarà in grado di selezionare i sinistri e di evidenziare i casi di possibili frodi. L'agenzia antifrode, all'interno della quale opererebbe un nucleo di dieci o quindici persone, potrebbe agire, invece, come struttura di *intelligence* con compiti investigativi, propedeutici all'eventuale segnalazione di fenomeni fraudolenti all'autorità giudiziaria (e anche alle imprese di volta in volta interessate), in particolare di quelli riconducibili, in certe zone, all'attività di organizzazioni criminali¹⁵⁷.

Per il **comma 4**, le imprese di assicurazione - con le modalità definite dal decreto interministeriale di cui al **comma 5** - ora dovranno garantire all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, fornendo la documentazione richiesta e comunicando all'archivio nazionale dei veicoli gli estremi dei contratti stipulati o rinnovati. Per il **comma 6**, però, l'IVASS avrà un ruolo tale da consentire di evidenziare i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati: sarà un ruolo proattivo sia verso le imprese interessate (che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate), sia verso le Autorità giudiziarie, in caso di evidenza di reato: ciò per segnalare i parametri di anomalia

¹⁵⁷ XVI legislatura, Camera dei deputati, Bollettino delle Commissioni, resoconto stenografico n. 29 della VI Commissione, 12 ottobre 2010, p. 4, intervento del dottor Giancarlo Giannini; sottolineature e corsivi aggiunti.

e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza non solo finanziaria, visto che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Va peraltro ricordato che il decreto legge n. 95 cit. prevedeva che, per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS potesse avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

Articolo 22

(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il seguente:

«Art. 170-bis (Durata del contratto). -

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai

contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, e' definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita' secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonche' effettuare rinnovi e pagamenti.

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito

regolamento, che dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del

comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una

piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Il **comma 1**, enunciata nell'alea la finalità di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, apporta una novella al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), mediante l'inserimento dell'art. 170-*bis*. Per esso, si vieta che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sia stipulato per una durata superiore all'anno; è altresì vietato (**capoverso 1**) il suo rinnovo tacito, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

Si supera così la problematica interpretativa - in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento dell'avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto - che aveva prodotto un notevole contenzioso, in esito al quale era stata pronunciata la massima secondo cui, onde evitare la proroga tacita di cui all'art. 1899, comma secondo, cod. civ., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all'esistenza di tempestive ed inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà o un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto *per facta concludentia*, non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta *ad probationem* (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta *ad*

substantiam), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l'efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell'idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7278 del 29-05-2001, Siracusano c. Soc. autoservizi Maggiore, rv 547087).

Tali previsioni si applicheranno (**capoverso 2**) anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3 (secondo cui la stipula abbinata è legittima a condizione che le relative proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati). Per il **capoverso 3**, infine, le clausole in contrasto con le previsioni così introdotte sono nulle, ma tale nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.

Il **comma 2** disciplina il caso in cui i contratti stipulati precedentemente rechino clausole di tacito rinnovo: rispetto all'altra possibilità di diritto transitorio astrattamente prefigurabile - che la nuova disciplina decorra alla scadenza dell'intero periodo di durata del rinnovo, se successivo al 1° gennaio 2013 - la formulazione testuale prescelta dal Governo pare inclinare piuttosto per una caducazione del termine di rinnovo oltre il 1° gennaio 2013, prevedendo che il periodo di rinnovo successivo a quella data sia tutto governato dalla nullità della clausola (con prevedibile necessità, per gli utenti che lo vogliano, di procedere al rinnovo espresso con stipula scritta a ridosso della fine d'anno). Anche in tali fattispecie risulterà particolarmente utile la previsione del **comma 3**, che impone alle imprese di assicurazione (per contratti in corso di validità e dotati di clausola di tacito rinnovo) di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le disposizioni del **comma 4** prevedono la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso *internet*, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (**comma 5**). Attraverso tale standardizzazione (secondo il modello elettronico

predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, ai sensi del **comma 6**), diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione. Si tratta di previsioni che per il **comma 7** andranno applicate decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il **comma 8** reca una disciplina che obbliga entro 150 giorni¹⁵⁹ le compagnie di assicurazione a garantire una corretta e aggiornata informativa *on line* ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti *internet* di aree riservate. Si tratta di attività già attualmente rientranti nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soprattutto alla luce dell'art. 6 (*Caratteristiche tecniche delle attrezzature*) del Regolamento concernente i requisiti del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza (di cui al Provvedimento dell'ISVAP 9 gennaio 2008, n. 12).

Per esso, la struttura organizzativa deve disporre:

- a) di sistemi che consentono l'agevole accesso da parte degli assicurati al servizio di assistenza, per via telefonica e telematica;
- b) di sistemi informativi dedicati:
 - 1) alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dei dati relativi alle prestazioni ed ai servizi di assistenza;
 - 2) alla registrazione delle chiamate e del diario di trattazione a garanzia della continuità degli interventi anche in occasione del succedersi degli operatori di turno;
 - 3) alla gestione di banche dati per la raccolta, l'archiviazione e la ricerca rapida dei componenti della rete di collaboratori indipendenti (...);
- c) al proprio interno o nell'ambito della rete di collaboratori indipendenti (...), di presidi medici e sanitari adeguati alle garanzie di assistenza sanitaria offerte dall'impresa e, con specifico riguardo alla garanzia di trasporto sanitario, dei mezzi per il trasporto stesso, delle apparecchiature, del materiale medico e dei farmaci necessari per gli interventi.

Ora si specifica ulteriormente che gli utenti devono accedere ai dati mediante sistemi di riconoscimento che tutelino la *privacy* (*user-id, password*, sistemi di accesso controllato) nelle quali i clienti e/o i propri fiduciari abilitati possano verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, secondo procedure simili agli attuali sistemi di *home banking* (quindi con possibilità di effettuare rinnovi e pagamenti). Coerentemente, la previsione del

¹⁵⁹ Di cui 90 per l'IVASS per stabilire le modalità con apposito regolamento (emanato sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi) e 60 giorni per le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni, per aggiornare all'uopo i propri siti *internet*.

comma 9 intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi¹⁶⁰ favorendone la formazione per via telematica: a tal fine l'IVASS determinerà con apposito regolamento specifiche tecnico-funzionali degli interventi resi in modalità *e-learning*, caratteristiche e *standard* dei prodotti e contenuti formativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità più rigorose per il loro accreditamento.

Per il **comma 10** il fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo si consegue anche consentendo agli intermediari assicurativi (anche con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma. La norma risolve una questione interpretativa dell'attuale trasposizione in legge nazionale (art. 109 D.Lgs. 209/2005) della direttiva in materia di intermediazione assicurativa (2002/92/CE), la quale impedisce numerose forme di collaborazione tra intermediari, mediante divieti non previsti in ambito europeo dalla direttiva e, per ciò stesso, forieri di disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei cui tali divieti non sono applicati.

La relazione governativa ricorda che il ruolo della cooperazione tra intermediari, nell'assolvere in modo adeguato all'incarico ricevuto dal cliente, fu riconosciuto dalla Commissione Europea nell'*Interim Report – Business Insurance Sector Inquiry* del gennaio 2007, che ammette la presenza contemporanea di più intermediari nella distribuzione assicurativa. Di fronte alla possibilità che la concorrenza sia stimolata dalla diffusione di formule organizzative rimesse all'autonomia negoziale dell'agente – e sottratte alla volontà delle imprese di assicurazione – la domanda da porsi, invero, è la seguente: "esistono interessi tutelati dal (supposto) divieto di collaborazione tra agenti (intermediari) che siano prevalenti rispetto alla creazione di un mercato assicurativo concorrenziale nei rami danni attuata mediante tale collaborazione? La risposta, si anticipa, è negativa: non vi sono interessi la cui tutela giustifica una limitazione della concorrenza (...) il quadro legislativo emergente dal codice delle assicurazioni non contrasta con queste esigenze, né palesa la necessità di vietare la collaborazione tra intermediari iscritti nella sezione *a*) e - in tal modo - di comprimere la concorrenza."¹⁶¹.

¹⁶⁰ Giudicando necessario il rafforzamento dei requisiti professionali che, per l'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono richiesti anche per i produttori diretti (accertati dall'impresa per conto della quale i medesimi operano) e per i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari (accertati mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo), nonché per i soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

¹⁶¹ [Marano P.](#), "[La concorrenza tra intermediari assicurativi: prospettive di regolazione europea e interventi di liberalizzazione nazionali](#)". In *La regolazione assicurativa. Dal codice ai primi regolamenti di attuazione*, [Marano P.](#), Siri M. (a cura di), Giappichelli, 2009, Quaderni CESIFIN nuova serie Vol. 41, pp. 231-260. Vi si dà anche conto dell'art. 4, comma 4°, del regolamento Isvap n. 5/2006, che "dispone che l'agente può ricevere un incarico di distribuzione, oltre che dall'impresa, solo da altro agente e *limitatamente* al ramo responsabilità civile auto; in tal caso, dovrà iscriversi nella sezione *e*) del R.U.I. conservando l'iscrizione nella sezione *a*) dello stesso". Più in generale, il testo ritiene che in materia "è

Il **comma 11** introduce la responsabilità solidale degli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro (per gli eventuali danni sofferti dal cliente, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni), mentre il **comma 12** prevede che, dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS - che vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori - per il **comma 13** - definirà standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia¹⁶² comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, entro 90 giorni, sentite l'ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi.

La parte teleologica del **comma 14** enuncia poi una finalità equitativa per la novella apportata al secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile (in ragione della quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione - diversi pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda): la disposizione occorrerebbe per superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita. La relazione governativa, peraltro, descrive la misura - un riallineamento delle polizze vita cd "dormienti" con i termini prescrizionali ordinari, che riporta da 2 a 10 anni il termine (già ridotto nel 2008 dall'ordinario termine di 10 anni) - come volta a garantire maggiormente i consumatori e ad "evitare possibili eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, ex articolo 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze cd "dormienti" dei conti correnti bancari".

Il **comma 15** ribadisce - come clausola finale riferita alle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie - l'obbligo dell'IVASS di garantire, anche mediante *internet*, un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte e di valutare il loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

possibile individuare due estremi. Da un lato, il conflitto d'interesse derivante dalla percezione di commissioni idonee ad allineare la condotta dell'intermediario all'interesse dell'impresa di assicurazione, in luogo di quello del suo cliente, è risolto in modo drastico con il ricorso al *net quoting system*. In questo caso, ogni compenso è rimesso all'esclusiva negoziazione tra intermediario e cliente e al primo è precluso svolgere a favore dell'impresa qualsiasi attività connessa all'incarico ricevuto. Dall'altro lato, il conflitto anzidetto è affrontato sotto il duplice profilo: (i) dell'informazione al cliente sulla remunerazione percepita e sull'attività concretamente svolta dall'intermediario, che si vuole comprensibile, completa e comparabile; (ii) della gestione del conflitto medesimo in capo all'intermediario che ha il limite di non pregiudicare l'interesse del suo cliente".

¹⁶² La piattaforma quindi, secondo la relazione governativa, dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un'adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Articolo 23

(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.

2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.».

5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:

«In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.»

6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.»

7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli

uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.».

8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.

11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.

12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».

Ai sensi del codice civile (sezione I del capo III del titolo II del Libro V), in Italia vige per gli imprenditori commerciali l'obbligo di iscrizione in un registro

delle imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprenditori individuali ovvero collettivi. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580¹⁶³ rese operativo il registro delle imprese attribuendone la tenuta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); la stessa disposizione estese l'obbligo di iscrizione alle società semplici, agli artigiani, agli imprenditori agricoli ed ai piccoli imprenditori, in apposite sezioni speciali (parte delle quali assorbite, in virtù del d.P.R. n. 558 del 1999, in un'unica sezione speciale del registro, cui si sono aggiunte quelle delle società tra professionisti e delle imprese artigiane). Stante il fatto che la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali, il **comma 1** scioglie la disputa prevedendo che esse siano iscritte al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'iscrizione è nella sezione "imprese sociali", con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della legge n. 99 del 2009.

Con il **comma 2** si sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818¹⁶⁴, riconducendo anzitutto l'assenza di finalità di lucro al perseguimento della finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà che qui va inteso in senso orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Cost.¹⁶⁵. Nel testo si ampliano le attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi (erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

¹⁶³ *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

¹⁶⁴ *Costituzione legale delle società di mutuo soccorso.*

¹⁶⁵ Il cui ultimo comma attualmente recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". A. Rinella, *Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello d'analisi*, 8, in A. Rinella - L. Coen - R. Scarciglia (a cura di), *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali*, Padova, 1999, offre la chiave interpretativa per cui il principio si salda col diverso filone che la questione ha percorso negli Stati Uniti d'America, dove il principio di sussidiarietà orizzontale riposa sul X Emendamento, ai sensi del quale "I poteri non delegati all'Unione dalla Costituzione, né per essa esclusi dall'ambito statale, sono riservati rispettivamente agli Stati o al popolo" (corsivo aggiunto); in Europa, comunque, il teorico del principio in questione fu il gesuita tedesco Oswald von Nell-Breuning, che collaborò anche alla stesura dell'enciclica *Quadragesimo anno*. V. anche Cfr. G. Razzano, *La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà*, in Atti del Convegno svoltosi a Cassino il 16 dicembre 2005 sul tema "Sussidiarietà e diritti", curati da V. Baldini, consultabile alla URL (<http://www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Razzano-s.o.-fra-programma-e-realt-.pdf>). Vi si menziona anche la pronuncia del TAR Liguria (Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267), per cui il principio di sussidiarietà orizzontale "induce necessariamente a dover riconsiderare sotto nuova e più pregnante luce la valenza della posizione giuridica dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. Non v'è dubbio, infatti, che *lo specifico ruolo ordinamentale attribuito ai privati ed alle loro formazioni sociali sul piano sostanziale riverberi i suoi effetti anche sul piano procedimentale e processuale*. Così, per un verso, l'apporto di questi ultimi nell'ambito del procedimento andrà valorizzato *non solo in termini di mera collaborazione nell'adozione dei provvedimenti che incidano direttamente la loro sfera giuridica, ma anche ai più generali fini della gestione stessa della funzione amministrativa* per renderla più adeguata rispetto agli interessi pubblici perseguiti" (corsivi dell'A.).

erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche), stabilendo inoltre che le prime due attività potranno essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi. Tale istituzione e gestione (di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502¹⁶⁶) sfugge, ai sensi del **comma 3**, al vincolo di destinazione per il quale le attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali (il vincolo previgente era diverso, trattandosi di un obbligo di specificare la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio, dal quale non si poteva erogare il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli tipici, eccettuate le spese di amministrazione). Il nuovo articolo 2 della medesima legge fondamentale del 1886, dando la possibilità alle società in questione di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando la loro azione alle attività espressamente previste; si tratta di attività che sostituiscono il precedente fine di "cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie" e di "dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica".

Con il **comma 4** si aggiunge un comma all'articolo 3 della legge fondamentale: in virtù di esso, si rende possibile la "mutualità mediata", in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso; ciò a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso; la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Si dà in tal modo riscontro al Regolamento europeo in materia di Società cooperativa europea (Reg. n. 1435/2003) ed al parere unanime con cui la Commissione centrale per le cooperative del Ministero dello sviluppo economico espresse, nella seduta del 7 dicembre 2011, parere favorevole alla possibilità che le società di mutuo soccorso di cui alla legge 3818/1886 ricorressero al meccanismo della cosiddetta mutualità mediata di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 2005 del Ministero delle Attività produttive, adottato di concerto con il Ministero delle Finanze, il quale dispone che "ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1 lett. a) tra le cessioni di beni e

¹⁶⁶ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*

prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa”.

In quella circostanza si considerò che le società di mutuo soccorso (di seguito SMS) sono enti non commerciali, i quali nel tempo hanno erogato trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro ovvero sussidi in caso di spese sanitarie, soprattutto nei confronti delle categorie sociali più deboli o disagiate. Una delle caratteristiche principali delle SMS - la cosiddetta “mutualità pura o esclusiva”, cioè l’obbligo da parte delle stesse di operare esclusivamente con i soci - andava coordinata con le norme che più recentemente hanno avuto ad oggetto le medesime SMS, soprattutto delle disposizioni che hanno affidato loro la gestione dei Fondi sanitari integrativi, istituiti sulla base della contrattazione collettiva allo scopo di consentire ai lavoratori delle imprese coinvolte di accedere a prestazioni sanitarie di varia natura. Qualora si instauri un rapporto tecnico di gestione di una SMS verso un fondo sanitario negoziale, i lavoratori iscritti a quest’ultimo debbono diventare soci della SMS per accedere alle prestazioni che quest’ultima è chiamata ad erogare nei loro confronti; eppure alcune SMS assisterebbero ad una crescita ipertrofica delle rispettive basi sociali con l’aggravante che tale crescita possa essere del tutto provvisoria. Infatti, i lavoratori che aderiscono come soci alla SMS, in forza dell’accordo di gestione tra la stessa e il loro fondo sanitario integrativo, potrebbero essere costretti a recedere a seguito del termine di scadenza dell’accordo e dell’affidamento della gestione del fondo ad altro ente.

Si tratta di dinamiche possono creare forti ripercussioni sulla *governance* delle SMS, le quali si troverebbero nelle condizioni di assumere decisioni importanti chiamando al voto soggetti potenzialmente in procinto di recedere; la forte similitudine tra le cooperative di utenza e le SMS sotto il profilo della natura dello scambio mutualistico, rende quindi consigliabile estendere alle SMS il meccanismo della cd. “mutualità mediata”, disciplinato dal citato decreto interministeriale 31 dicembre 2005. Tale meccanismo consentirà ai lavoratori interessati di aderire in forma collettiva (tramite gli stessi fondi) alla SMS affidataria della gestione del FSI, rendendo così possibile: a) una semplificazione complessiva degli adempimenti procedurali tra SMS, Fondo e lavoratori; b) una *governance* più coerente nelle SMS, altrimenti distorta da soci “provvisori”; c) la partecipazione dell’ente aderente ai processi decisionali della SMS a tutela degli interessi dei lavoratori. Il meccanismo della mutualità mediata potrebbe consentire alle SMS di piccole dimensioni, interessate a sviluppare la loro attività socio-sanitaria ed assistenziale in favore dei soci, di ricorrere ai servizi erogati da altre SMS più strutturate, evitando così ai propri iscritti di procedere ad una doppia adesione. In tal modo la SMS minore avrebbe la possibilità di agire in rappresentanza dei propri associati nei confronti della SMS più strutturata.

Con il **comma 5** si aggiunge un comma all’articolo 8 della legge fondamentale, prescrivendo la devoluzione patrimoniale della società in liquidazione o trasformata: ne beneficiano altre S.M.S. ovvero i fondi mutualistici ovvero il corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi

degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ("Nuove norme in materia di società cooperative").

Il **comma 6** modifica la rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, uniformandolo ai contenuti del **comma 7**: quest'ultimo conferma l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aggiungendo in capo a queste (nei confronti delle SMS aderenti) la possibilità di essere delegatarie dei poteri di revisione del MiSE. La vigilanza tende all'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 in ordine all'oggetto sociale, anche accertando la loro osservanza in fatto: attualmente l'articolo 7 ultimo comma del Decreto Ministero Attività Produttive 06.12.2004 si limitava a prevedere che "il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione". È da ritenere che - per accertamenti in fatto più invasivi, come quelli prefigurati dalla norma in esame - si dovrà valutare l'attribuibilità della qualità di U.P.G. per il soggetto accertatore, mentre la disposizione si limita a prevedere, per il controllo contabile, l'obbligo di uniformarsi ai modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico (che il **comma 8** prevede sia adottato entro sei mesi dalla conversione). Resta comunque in capo al solo MiSE il potere, in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, di disporre la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Il **comma 9** reca un'interpretazione autentica in tema di vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi: l'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - che al comma 1 la prevede come finalizzata a fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti "suggerimenti e consigli" per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, nonché ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente (verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura) - si interpreta nel senso che la vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 sopra novellato. Si rammenta però che l'articolo 9 reca anche un comma 3 (ugualmente soggetto all'interpretazione autentica, stante il tenore letterale della

disposizione) secondo cui il revisore accerta anche la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento¹⁶⁷: se si trattasse di un accertamento fin qui suscettibile di essere invocato in controversie individuali di lavoro, la norma di interpretazione autentica potrebbe apparire limitativa di tale potenzialità.

Nell'ambito della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), la disposizione dell'articolo 17 riceve poi alcune modifiche. Per il **comma 10**, la norma che istituiva presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, non contiene più l'obbligo, per il Ministero, di escludere dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per il **comma 11**, la norma che regola i requisiti per le società finanziarie che assumono la natura di investitori istituzionali non reca più l'obbligo che siano iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC). Per il **comma 12**, infine, con le risorse apportate dal citato fondo le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile (cioè secondo la disciplina prevista per le società per azioni).

¹⁶⁷ Si tratta peraltro di dati che, attualmente, potevano rientrare nell'ambito della previsione che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministero Attività Produttive 06.12.2004, sottraeva al diritto di accesso per un periodo di cinque anni alcune categorie di documenti attinenti all'effettuato intervento della vigilanza cooperativa.

Articolo 24, commi 1 e 2

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob

sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2. La Consob e' l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 24** recano novelle al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58¹⁶⁸ (TUF) rese necessarie a seguito dell'emanazione del Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti ai sensi dello stesso Regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob, ripartendo tra loro le funzioni in base alle rispettive competenze; viene altresì modificata la disciplina sanzionatoria, introducendo un nuovo articolo relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap*.

Più in dettaglio, il **comma 1** reca una serie di modifiche al TUF rese necessarie a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) N. 236/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (cfr. i testi a fronte nel volume I del presente *dossier*).

¹⁶⁸ Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto, pubblicato il 24 marzo 2012 nella Gazzetta ufficiale e che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2012, ha due obiettivi principali:

- stabilire un quadro normativo comune in materia di obblighi e di poteri relativi alle vendite allo scoperto¹⁶⁹ e ai *credit default swap*¹⁷⁰, in particolare per quanto riguarda le vendite allo scoperto e i *credit default swap* in assenza della disponibilità di titoli;

- assicurare un approccio più coordinato e uniforme degli Stati membri sull'adozione di misure in circostanze eccezionali.

Il Regolamento sulle vendite allo scoperto impone alla Commissione di specificare con un atto delegato taluni elementi che faciliteranno la conformità al Regolamento da parte dei partecipanti al mercato e il controllo della sua osservanza da parte delle autorità competenti.

Più in generale il Regolamento, come ricordato anche dalla Relazione illustrativa, con riferimento alle predette tipologie di operazioni:

- prevede stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;

- attribuisce alle autorità nazionali competenti i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea;

- demanda gli Stati membri l'adozione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni del regolamento nonché di tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

La **lettera a)** del comma 1 inserisce nel TUF l'articolo 4-*bis*, al fine di individuare quali autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento n. 236/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob.

Si ricorda che l'articolo 32 del regolamento n. 236/2012 prescrive che ogni Stato membro designi una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, esso deve specificare chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l'autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'AESFEM¹⁷¹ e le autorità competenti degli altri Stati membri.

¹⁶⁹ Per vendita allo scoperto si intende un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non posseduti dal cedente e per i quali, al momento della vendita, non è stato raggiunto un accordo sul procacciamento dei titoli in favore del compratore. Chi compie una vendita allo scoperto è però obbligato, entro una certa scadenza, ad acquistare e consegnare i titoli ceduti al compratore.

¹⁷⁰ Il *credit default swap* (CDS) è un contratto con il quale il detentore di un credito (*protection buyer*) si impegna a pagare una somma fissa periodica, in genere espressa in *basis point* rispetto a un capitale nozionale, a favore della controparte (*protection seller*) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di *default* futuro ed incerto (*credit event*).

¹⁷¹ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010.

Specificamente, ai sensi del nuovo articolo 4-*bis*:

- la Consob viene individuata quale autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal citato regolamento con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e *credit default swap* su emittenti sovrani;
- la Banca d'Italia e la Consob - nell'ambito delle rispettive attribuzioni - sono individuate quali autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento citato con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, esercita i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e di intervento in circostanze eccezionali previsti dal regolamento sempre con riferimento al debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani;
- la Consob è altresì individuata quale autorità responsabile per la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Per facilitare il coordinamento tra le autorità è prevista la stipula di un protocollo di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob per la definizione delle modalità della cooperazione e lo scambio di informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive funzioni; il coordinamento deve concernere, tra l'altro, le irregolarità rilevate, le misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze, le modalità di ricezione delle notifiche.

Per adempiere alle rispettive competenze come sopra individuate vengono altresì attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF (che elenca i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

Si ricorda che, sempre con riferimento alle autorità competenti, il regolamento n. 236/2012 prevede, tra l'altro, che queste, per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento, dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Vengono dettate disposizioni in materia di segreto professionale e si prevede un obbligo di cooperazione tra autorità e di collaborazione con l'AESFEM; l'autorità competente di uno Stato membro può richiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

A fini di coordinamento con quanto previsto dalla lettera a), la **lettera b)** del comma 1 modifica l'articolo 170-*bis* del TUF, dedicato alle sanzioni previste nel caso di ostacolo alle funzioni di vigilanza, al fine di aggiungere, accanto alla Consob, anche la Banca d'Italia come soggetto che esercita funzioni di vigilanza.

Analogamente la **lettera c)** modifica l'articolo 187-*quinqüesdecies* del TUF, concernente le sanzioni amministrative a tutela dell'attività di vigilanza, sempre aggiungendo, accanto alla Consob, anche la Banca d'Italia come soggetto che esercita funzioni di vigilanza.

La **lettera d)** del comma 1 inserisce invece nel TUF l'articolo 193-*ter*, specificamente dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di quanto previsto dal regolamento n. 236/2012.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 236/2012, gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del regolamento stesso e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive

Più in dettaglio, il nuovo articolo 193-*ter* del TUF prevede:

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila per chi:
 - non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento n. 236/2012;
 - violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo regolamento;
 - violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-*ter* ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

Dette sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo;

- la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, ad accompagnare sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie suddette. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

- la non applicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie suddette dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981¹⁷², concernente la possibilità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

Il **comma 2** reca infine la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui: a) dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori

¹⁷² Modifiche al sistema penale.

oneri a carico della finanza pubblica; b) le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24, commi 3-6

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo

scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

I **commi da 3 a 6 dell'articolo 24** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Più in dettaglio, il **comma 3** autorizza la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Si ricorda che la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (*International Bank for Reconstruction and Development - IBRD*) è un organismo internazionale facente parte del gruppo della Banca Mondiale¹⁷³.

¹⁷³ Per Banca Mondiale (World Bank) si intendono normalmente le istituzioni collegate IBRD, IDA (*International Development Association*), MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*), IFC (*International Finance Corporation*), ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).

L'IBRD è stata creata nel 1945, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla Seconda guerra mondiale. L'adesione italiana è avvenuta con la legge 23 marzo 1947, n. 132. Conta 187 Paesi membri (per essere membro dell'IBRD è necessario essere membri del FMI).

La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato. In genere i crediti IBRD hanno un periodo di grazia di 5 anni e un periodo di rimborso di 15-20 anni.

I principali settori d'intervento includono il miglioramento della capacità di gestione amministrativa, i trasporti, la salute e gli altri servizi sociali di base. I finanziamenti sono accompagnati da servizi di assistenza per utilizzare al meglio i fondi erogati. In alcuni casi i programmi sono co-finanziati da altre istituzioni.

Il capitale dell'IBRD è costituito solo per una minima parte dalle quote sottoscritte dai Paesi membri al momento dell'adesione (circa il 5 per cento). I crediti IBRD sono finanziati principalmente attraverso l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali¹⁷⁴.

Secondo quanto si legge nella Relazione tecnica, l'aumento di capitale viene effettuato in base alla risoluzione approvata dal Consiglio dei Governatori del 16 marzo 2011.

I **commi 4 e 5** autorizzano la sottoscrizione, rispettivamente, dell'aumento generale di capitale e dell'aumento selettivo di capitale.

La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.

La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

La Relazione precisa che i pagamenti possono avvenire in una o più rate secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze temporali previste dalla sopra citata risoluzione. In particolare:

- l'aumento di capitale generale sarà sottoscritto in cinque rate tra il 2012 e il 2016, sottoscrivendo, rispettivamente, 2.422 azioni nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015 e 3.674 azioni nel 2016;
- l'aumento di capitale selettivo sarà sottoscritto in quattro rate tra il 2012 e il 2015 sottoscrivendo, rispettivamente, 1.300 azioni nel 2012, nel 2013 e nel 2014, e 1.315 azioni nel 2015.

¹⁷⁴ Alcune informazioni sugli aspetti finanziari, i risultati operativi e l'attività svolta dalla IBRD (relative all'anno 2010) sono reperibili nella "Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi" (doc. LV, n. 5-bis), comunicata al la Presidenza del Senato il 28 gennaio 2012.

Il **comma 6** provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in:

- euro 20.409.249 per gli anni 2012, 2013, e 2014;
- euro 20.491.500 per l'anno 2015;
- euro 20.146.045 per l'anno 2016.

A detti oneri si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁷⁵ già destinate al finanziamento della partecipazione al capitale delle banche multilaterali di sviluppo (tra cui la Banca Mondiale - IBRD), con le medesime modalità ivi indicate.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 7 citato dispone, al fine di consentire la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, l'utilizzo di 226 milioni di euro nel periodo 2012-2017 a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49¹⁷⁶. Questa prevede, in generale, che la cooperazione allo sviluppo sia realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, che la attua sia attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi, sia partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, e attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta pertanto uno degli strumenti attraverso i quali il nostro Paese partecipa alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La gestione dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Ministero del Tesoro, in forza dell'articolo 4 della legge 49 del 1987, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari.

¹⁷⁵ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

¹⁷⁶ *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.*

Articolo 25

(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato

di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' d'impresa.

3. Le societa' gia' costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori

minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;

c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;

g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita';

f) elenco delle societa' partecipate;

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e

del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell'attività svolta;

e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;

f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;

g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;

h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1** enuncia le finalità della disciplina recata nell'intera sezione, incentrata sulla *start-up* come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico. Un approccio sistemico al

modello (sollecitato anche dalla dottrina scientifica ed economica)¹⁷⁷ permette un'azione su tutte le fasi del ciclo di vita della nuova impresa, riducendo gli oneri e prevedendo una disciplina specifica dei rapporti di lavoro: la relazione governativa precisa che "altre misure riguardano inoltre l'assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata che contribuisca a incoraggiare molti potenziali nuovi imprenditori ad avviare una *start-up* innovativa, così come a cambiare la cultura prevalente che vede ancora nel mancato successo di un'idea di *business* soltanto la dimensione del fallimento e non anche quello di un accumulo di esperienza".

Già in sede di Programma Nazionale di Riforma 2012 - pubblicato in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2012 - si era enunciato l'obiettivo di creare le condizioni per cui i giovani (e i meno giovani) dotati di talento, energia e creatività portassero avanti i loro progetti imprenditoriali. Ne derivò la costituzione di una *Task force* dedicata, composta da esperti di riconosciuta competenza sul tema, che analizzò e raccomandò le misure da prendere a favore delle *start up* innovative, in stretto raccordo con le altre priorità strategiche che interessano il mondo delle imprese o altri settori strettamente collegati, tra cui l'agenda digitale, l'accesso al credito, il riordino degli incentivi. La *Task Force* - istituita dal Ministro dello Sviluppo economico - presentò il Rapporto "*Restart, Italia!*" pubblicamente il 13 settembre 2012.

Anche i lavori parlamentari hanno visto convergere su tale obiettivo una serie di iniziative, tra cui quelle confluite nel testo unificato in IX Commissione della Camera: vi si considerano *startup* innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori *startup*, o che possono comunque dimostrare l'interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefici da parte degli abilitatori; al fine di

¹⁷⁷ Cafaggi Fabrizio, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, in *I Contratti*, 12 / 2010, p. 1143: "La necessità che un soggetto imparziale ed affidabile promuova la collaborazione riduce sensibilmente i rischi di comportamento opportunistico. Si tratta di un'esperienza originale, simile ad esperienze analoghe andatesi consolidando sul territorio con la formazione di consorzi per la promozione delle aggregazioni tra imprese. Spesso infatti esistono costi di informazione elevati per venire a conoscenza dell'interesse ad un progetto imprenditoriale. La capacità di favorire l'incontro tra imprese, quello di creare un dialogo tra le stesse in un contesto che minimizzi i rischi di comportamento opportunistico, deve tradursi anche nella costituzione di veicoli organizzativi specializzati da parte delle associazioni. Una prima analisi delle esperienze regionali rivela infatti che spesso la difficoltà nella formazione di reti dipende dalle carenze del mercato della consulenza spesso prigioniero di schemi organizzativi desueti e da un'attenzione eccessiva sullo *start-up* ed insufficiente sull'attività della rete e sulle eventuali cause di fallimento. Diversamente accade quando forme di collaborazione sussistano e l'obiettivo del contratto di rete sia quello di stabilizzarle, disegnando un percorso che possa, con la trasformazione degli strumenti giuridici, condurre a forme di collaborazione più stabili con obiettivi strategici. Ad esempio il contratto di rete può consentire di raccordare forme di collaborazione contrattuale con accordi riguardanti il governo delle imprese in rete, prevedendo che membri delle singole imprese partecipino ai c.d.a. delle altre imprese. È possibile prevedere che il contratto di rete generi enti strumentali partecipati dai contraenti per lo sviluppo di attività comuni. Infine è possibile immaginare che, pur conservando l'indipendenza le diverse imprese partecipanti alla rete, vogliano integrarsi, dando luogo alla creazione di un gruppo."

promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, si prevedeva anche che fosse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l'Italia, destinato all'assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e *investment company*, operanti nelle fasi di *venture capital*, *early stage capital* e capitale di espansione; misure di sostegno erano previste per le imprese in fase di *startup* che avessero optato per il regime di contabilità semplificata o che fossero costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata, con l'applicazione dell'ACE, ossia dell'aiuto economico alla crescita, istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011 (si tratta di una deduzione fiscale, pari al rendimento dell'incremento del capitale investito dalle imprese, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, incrementandolo di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori). Il testo in discussione alla Camera includeva anche le *startup* innovative operanti in Italia fra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE; si prevedeva anche una specifica agevolazione, fiscale e contributiva, per un'impresa *startup* innovativa che remunerasse una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società stessa secondo le forme e i modi previsti dalla legge.

Al **comma 2** si offre la definizione di impresa *start-up innovativa* facendo riferimento al possesso di requisiti che concernono il soggetto (persona fisica) che detiene la maggioranza del capitale della *start-up innovativa*, il tempo trascorso dalla relativa data di costituzione (il requisito della durata è di quarantotto mesi), il valore della produzione annua (ancora necessariamente contenuto: non è superiore a 5 milioni di euro), la ragione per cui è nata (oggetto sociale esclusivo è lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) e, quindi, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico (le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione), nonché la gestione degli utili. La norma stabilisce che la forma di una società di capitali di diritto italiano ovvero di una *Societas Europaea*¹⁷⁸ residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al **comma 3**, la norma prende in considerazione le società già costituite, subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale. A seconda dell'antiorità della costituzione della società, la disciplina speciale testè introdotta trova applicazione: per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *start-up innovativa* è stata costituita

¹⁷⁸ I provvedimenti approvati dal Consiglio UE sulla Società europea (designata con il nome latino "*Societas Europaea*" o "SE") sono di due tipi: uno, sotto forma di Regolamento (Regolamento CE n. 2157/2001), disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee e l'altro, sotto forma di Direttiva (Direttiva 2001/86/CE), stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

entro i due anni precedenti; di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Al **comma 4** è individuata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali).

Al **comma 5** è disciplinata la definizione dell'incubatore di imprese *start-up innovative* certificato: si tratta di una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, dotata di specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei **commi 6 e 7**, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. L'incubatore accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della *start-up innovativa*, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione. Occorre avere la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, e di attrezzature tecniche adeguate, nonché di amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione; una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente - e rapporti continui con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari - si inscrivono tra i requisiti che comportano la necessità di comprovata esperienza di sostegno di imprese del tipo qui in esame.

Il **comma 8** prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle CCIAA, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione e di aggiornamento, pena la decadenza dai benefici della disciplina testè introdotta. Il **comma 9** prevede che, ai fini dell'iscrizione a tale sezione, la sussistenza dei requisiti sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il **comma 10** dispone, in tal senso, che l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di una serie di informazioni: quelle relative, per la *start-up innovativa*, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; quelle relative, per gli incubatori certificati, all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, nonché ai requisiti di legge. Si tratta di informazioni che per il **comma 11** saranno rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità (con loro elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi).

L'iscrizione alla sezione del registro avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, corredata delle informazioni elencate ai **commi 12 e 13** rispettivamente per la *start-up innovativa* e per gli incubatori certificati; con un obbligo fissato in capo ai medesimi soggetti, il **comma 14** dispone l'aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi. La permanenza nel tempo dei requisiti deriva dal **comma 15**, che pone in capo ai predetti soggetti l'obbligo di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti di legge. Entro 60 giorni dalla decadenza dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione, il **comma 16** stabilisce che il conservatore del registro procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

La clausola di invarianza finanziaria è contenuta dal **comma 17**, in riferimento agli oneri sostenuti dalle CCIAA.

Articolo 26

(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non

attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del

registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Il **comma 1** disciplina l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo), così da consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. Nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, si consente anche il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo; pertanto fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale; se però entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi della disciplina codicistica.

I **commi 2 e 3** estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Si tratta di istituti previsti in via ordinaria per le s.p.a., ma la cui estensione qui risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa *start-up innovativa*, favorendone la crescita.

Il **comma 4** prevede per la *start-up innovativa* la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148. Il **comma 5** deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, ammettendo quindi che le quote di partecipazione in *Start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di *funding portal*). La relazione governativa lo ricollega all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le

imprese *start-up innovative*, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta: "il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce, infatti, un forte limite allo sviluppo di *start-up* che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S.p.A. (capitale minimo pari a 120.000 Euro), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.A. Si impedisce alle *start-up* di cercare attivamente, e con i mezzi offerti dalle moderne tecnologie, soci per far crescere la propria attività anche quando l'offerta sia esente dalle norme sulla sollecitazione all'investimento. Inoltre il finanziamento delle *start-up* attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale".

Il **comma 6** opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up innovativa* costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali. In parziale sovrapposizione col principio della libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, già affermato ai commi 2 e 3, il **comma 7** estende all'impresa *start-up innovativa* e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle S.p.A., dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci: ciò a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, trattandosi di strumenti partecipativi (non imputati a capitale) volti a consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari.

Il **comma 8** stabilisce l'esenzione dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio¹⁷⁹. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti

¹⁷⁹ L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 1 afferma che "al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale (...) d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti", le cui voci e importi "sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi". Per il comma 4, invece, "la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale", secondo una metodologia che considera il fabbisogno della CCIAA e, almeno per alcune tipologie di imprese, il fatturato; il comma 9 prevede che una quota del diritto annuale sia da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere; il comma 10 prevede la possibilità di un incremento del diritto annuale, fino a un massimo del venti per cento, a titolo

dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up innovativa* e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

di cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 27

(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi

dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.

4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

L'**articolo 27** prevede che, in caso di assegnazione, nell'ambito di un piano di incentivazione, di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese *start-up* innovative e degli incubatori certificati, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti, sia a fini fiscali che contributivi.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma introduce pertanto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari, al fine di dotare le *start-up* innovative e gli incubatori certificati¹⁸⁰ di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del *management*.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle *start-up* innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.

Come condizione per poter fruire dell'agevolazione (per evitare l'utilizzo a fini meramente elusivi dell'esenzione), è tuttavia necessario che detti strumenti finanziari o diritti assegnati non siano riacquistati;

- né dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione;
- né dalla società emittente (chiaramente se diversa dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato);
- né dai soggetti che direttamente controllano o sono controllati da tale *start-up* innovativa o incubatore certificato e dai soggetti controllati dallo stesso soggetto che controlla la *start-up* innovativa o incubatore certificato.

Qualora gli strumenti finanziari e i diritti vengano ceduti non rispettando la suddetta condizione, si prevede che il loro valore - non tassato al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto - sia assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui avviene la cessione.

Secondo quanto specificato dalla Relazione, a tale fine rileverà il valore degli strumenti finanziari e diritti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.

Possano fruire dell'agevolazione:

¹⁸⁰ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati si rimanda alla scheda relativa all'articolo 25 riportata *supra*.

- gli amministratori della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato;
- i lavoratori dipendenti di tali soggetti (anche a tempo determinato o part-time, non essendo previste specificazioni);
- i collaboratori continuativi.

Si tratta - secondo quanto specificato dalla Relazione - di quei soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali.

Gli strumenti finanziari e diritti che non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e contributivi ricomprendono tutti gli incentivi attribuiti mediante assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalle *start-up* innovative e dagli incubatori certificati.

Sono pertanto esentati secondo la Relazione i piani di incentivazione che prevedano:

- la diretta assegnazione di strumenti finanziari;
- l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;
- la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro.

Ai sensi del **comma 2** l'esenzione di cui al comma 1 va applicata esclusivamente con riferimento alle azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi:

- dalla *start-up* innovativa e dall'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività;
- da società che direttamente sono controllate da *start-up* innovative e da incubatori certificati.

Inoltre, l'agevolazione disposta dal comma 1 trova applicazione con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati successivamente alla data di conversione in legge del decreto in esame (**comma 3**).

Il **comma 4** concerne i prestatori di opere e servizi, (anche) per i quali si prevede la non imponibilità degli apporti qualora questi abbiano ad oggetto opere e servizi resi a *start-up* innovative e incubatori certificati nonché crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle stesse imprese.

Azioni, quote e strumenti finanziari relativi non concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto (anche in deroga all'articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986¹⁸¹, concernente il regime di determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

¹⁸¹ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, tale disposizione dovrebbe consentire a *start-up* innovative e incubatori certificati di accedere a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codificando il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall'Agenzia delle entrate e estendendolo anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati. Tali apporti sarebbero pertanto esenti da imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

Resta fermo in ogni caso il regime ordinario applicabile alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari contemplati dall'articolo in esame (**comma 5**).

Articolo 28

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative)

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dallo stesso per le società gia' costituite.

2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma

del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento

concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà

produttiva.

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

L'**articolo 28** reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative, rientranti nella nozione di cui al precedente **articolo 25, comma 2**.

Le norme di cui al presente **articolo 28** trovano applicazione - ai sensi del **comma 1** - per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società; per le società già costituite, le norme si applicano per il periodo determinato ai sensi del **comma 3** del citato **articolo 25**. *Si osserva che nel comma 1 dell'articolo 28 in esame manca un esplicito richiamo di tale comma 3.*

I **commi da 2 a 6** ed il **comma 9** del presente **articolo 28** riguardano i contratti a termine, mentre i **commi 7 e 8** concernono in generale i rapporti di lavoro subordinato. Il **comma 10** reca una clausola sul monitoraggio dell'efficacia.

In particolare, il **comma 2** prevede che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - le quali, secondo la disciplina generale vigente¹⁸², giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato - sussistano per definizione nei casi in oggetto (sempre che la società *start-up* innovativa stipuli il contratto per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa). Si ricorda che la normativa generale¹⁸³ non richiede la sussistenza delle ragioni summenzionate esclusivamente qualora si tratti di un primo rapporto a tempo determinato ed il

¹⁸² Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

¹⁸³ Art. 1, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 368 del 2001.

medesimo non abbia una durata superiore a dodici mesi (o, in alternativa, in alcune fattispecie contemplate dai contratti collettivi¹⁸⁴)¹⁸⁵.

Il **primo periodo** del **comma 3** introduce un limite minimo ed uno massimo di durata (pari, rispettivamente, a sei mesi ed a trentasei mesi) del contratto stipulato ai sensi del precedente **comma 2**. *Dal momento che un limite minimo non esiste nella normativa generale sui contratti a termine, sarebbe forse opportuno chiarire se resti ferma la possibilità, per le società in oggetto, di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi e nel rispetto della medesima disciplina generale.*

Il **secondo** ed il **terzo periodo** del **comma 3** consentono che, alla scadenza del contratto, ulteriori contratti a termine siano stipulati, anche senza soluzione di continuità ed in deroga alle norme limitative sulla prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, sulla proroga del contratto e sulla stipulazione di ulteriori contratti a termine¹⁸⁶; riguardo al limite (complessivo) di trentasei mesi, esso può essere derogato da un ulteriore contratto, a condizione che quest'ultimo sia stipulato presso la direzione territoriale del lavoro ed esclusivamente nell'ambito dell'arco temporale di cui al **comma 1**. *Dal momento che anche la disciplina generale prevede una possibilità di deroga al limite complessivo di trentasei mesi¹⁸⁷, sarebbe forse opportuno chiarire se e a quali condizioni la società start-up innovativa possa ricorrere a tale normativa, ai fini di derogare anche al diverso limite temporale di cui al **comma 1**.*

Sotto il profilo letterale, appare opportuno esplicitare se, come sembra, il livello della direzione territoriale in oggetto sia quello provinciale.

Nei casi di prosecuzione del rapporto, di proroga o di successioni di contratti a termine in violazione dei limiti di durata dei 36 mesi o di quelli di cui al **comma 1**, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato - con decorrenza di tale effetto dalla data di stipulazione del contratto che violi il limite o dalla data di prosecuzione o rinnovo oltre il limite - (**commi 4 e 5**). Lo stesso effetto ha luogo qualora (con il lavoratore in questione) venga stipulato un contratto di collaborazione privo dei caratteri della prestazione d'opera o professionale (**comma 5**). *Non è chiaro se quest'ultima fattispecie comprenda solo i casi in cui il rapporto di collaborazione determini il superamento dei limiti complessivi summenzionati.*

Il **comma 6** specifica che ai rapporti a termine di cui al presente articolo si applica, fatte salve le diverse previsioni dei **commi precedenti**, la normativa generale sui contratti a tempo determinato¹⁸⁸.

Ai sensi del **comma 9**, qualora sia stato stipulato un contratto a termine da parte di una società non avente i requisiti di società *start-up* innovativa, il

¹⁸⁴ Ai sensi del suddetto art. 1, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 368.

¹⁸⁵ Sempre nell'ambito della disciplina generale, il contratto stipulato senza il riferimento alle ragioni summenzionate non può essere oggetto di proroga (art. 4, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 368).

¹⁸⁶ Norme di cui agli artt. 4 e 5 del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive modificazioni.

¹⁸⁷ Art. 5, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive modificazioni.

¹⁸⁸ Di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 2001.

contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le norme oggetto di deroga da parte del presente articolo. *Occorrerebbe forse una formulazione più chiara circa la qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato, in quanto, in ipotesi, il contratto a termine potrebbe essere stato stipulato senza la violazione delle relative norme della disciplina generale.*

Il **comma 7** prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti da una società *start-up* innovativa sia costituita: da una parte pari (o superiore) al minimo tabellare, stabilito, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e ferme restando le ipotesi di cui al **comma 8**; da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Ai sensi del **comma 8**, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire, anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al **comma 7**; b) disposizioni intese all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative.

Riguardo ai limiti di durata di cui al **comma 1**, essi in sostanza trovano applicazione - con riferimento ai **commi 7 e 8** in esame - solo per i profili di eventuale deroga alle norme ed ai principii generali.

Il **comma 10** concerne il monitoraggio sull'efficacia degli interventi e delle misure di cui al presente articolo.

Articolo 29

(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L'investimento massimo deducibile

ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

L'**articolo 29** prevede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di incentivazione che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative, sia direttamente che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative.

Più in dettaglio, il **comma 1** dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono fruire di una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative (detrazione che sale al 25 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico ai sensi del successivo comma 7).

Ai fini dell'agevolazione le somme possono essere investite sia direttamente sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR¹⁸⁹) che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Qualora l'investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali (**comma 3**)

La detrazione non fruita (in tutto o in parte) nel periodo di imposta di riferimento può essere portata in detrazione nei 3 anni successivi (**comma 2**).

La disposizione, come riportato dalla Relazione illustrativa, appare diretta ad aumentare la capacità di attrazione dei capitali privati delle imprese *start-up* innovative con il ricorso alla leva fiscale, come accade, ad esempio, nel Regno Unito dove, pur con alcune limitazioni, è possibile investire in determinati prodotti mobiliari beneficiando di agevolazioni fiscali per il costo sostenuto per l'investimento¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Il fondo comune di investimento è il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; è suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi. La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

¹⁹⁰ <http://www.hmrc.gov.uk/guidance/vct.htm>

I commi 4 e 5 propongono un analogo strumento di incentivazione in favore delle persone giuridiche.

In particolare il **comma 4** prevede che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR o altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative, non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) diversi da imprese *start-up* innovative; la suddetta deduzione sale al 27 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico ai sensi del successivo comma 7.

Analogamente a quanto visto per le persone fisiche, per poter fruire dell'agevolazione l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni; in caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine il beneficio decade e va recuperato a tassazione l'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

In ogni caso l'importo massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d'imposta, 1.800.000 euro (**comma 5**).

Al **comma 6** viene espressamente previsto che la predetta agevolazione (deduzione del 20 per cento) non si applica né agli OICR né alle altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative.

Il comma 4, peraltro, prevede come detto l'inapplicabilità dell'agevolazione anche alle stesse *start-up* innovative (che pertanto possono essere solo destinatarie di risorse per le quali altri contribuenti invocano l'agevolazione ma non possono esse stesse beneficiare direttamente dell'agevolazione).

Come anticipato, il **comma 7** incrementa l'entità del beneficio fiscale nell'ipotesi di investimento in:

- a) imprese *start-up* a vocazione sociale;
- b) imprese *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

In tali ipotesi si prevede:

- per i soggetti passivi IRPEF, la detrazione di cui al comma 1 è incrementata al 25 per cento della somma investita (anziché al 19 per cento);
- per i soggetti passivi IRES, la deduzione di cui al comma 4 è incrementata al 27 per cento della somma investita (anziché al 20 per cento).

Il **comma 8** stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

col Ministero dello sviluppo economico, deve individuare con decreto ministeriale le modalità attuative delle predette agevolazioni.

Il **comma 9** subordina infine l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹⁹¹, richiesta dal Ministero dello sviluppo economico.

¹⁹¹ Si ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

Articolo 30

(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione

europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico

Il **comma 1** esordisce nella disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative*: si tratta di una modalità che opera attraverso portali *online* (c.d. *crowdfunding*), volta ad agevolare l'investimento in tali società con norme speciali inserite nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al **comma 2, capoverso 1**, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro (**capoverso 2**) e la definizione della disciplina applicabile. Per i soggetti iscritti in tale registro - che opera sotto la vigilanza della Consob, all'uopo delegata alla definizione delle regole di condotta applicabili nel rapporto con gli investitori - sono previsti: oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i soggetti che svolgono servizi di investimento; un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari. Occorre comunque assicurare il rispetto di requisiti dettati dalla CONSOB con apposito regolamento: essi ruotano (**capoverso 3**), per coloro che ne detengono il controllo, intorno ai requisiti di onorabilità, cui si aggiunge - per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo - quello di professionalità. Le sanzioni, per i gestori di portali che violano le norme di legge o le disposizioni emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono da un lato la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila (inflitta in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva) e, dall'altro, la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente; si applica la procedura di cui alla legge n. 689 del 1981, ad eccezione dell'articolo 16 (Pagamento in misura ridotta). Resta fermo quanto previsto dal medesimo testo unico del 1998, in tema di provvedimenti ingiuntivi applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio ed alle società di gestione armonizzate (**capoverso 7**).

Al **comma 3** si coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La CONSOB è delegata ad emanare la disciplina di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali, assicurando che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori specializzati, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali; la CONSOB dovrà anche prevedere un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai

clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 190, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevede che siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila) anche coloro che esercitino l'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro sopra istituito.

Il termine entro cui la CONSOB detta le disposizioni attuative è di 90 giorni e decorre dalla conversione in legge del decreto in esame, ai sensi del **comma 5**.

Modalità semplificate di accesso gratuito, all'intervento del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito, sono l'oggetto del **comma 6**, volto a intensificare gli interventi del Fondo (che già prevede la possibilità di garantire le imprese in questione). Ciò avverrà (ad invarianza di saldi di finanza pubblica) con decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto in esame. La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare».

Il **comma 7** include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. Anche il Desk Italia dovrà essere funzionale alle imprese in questione, ma - trattandosi in questo caso di attrazione in Italia degli investimenti stranieri (di cui all'articolo 35) - evidentemente l'utilità sarà soprattutto nella veste di soggetto che agisce nell'ambito dell'Agenzia, la quale è onerata dell'attività volta a favorire l'incontro delle *start-up innovative* con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione.

Questa funzione di propiziare l'incontro con le potenzialità di investimento si renderà viepiù necessaria alla luce del fatto che il **comma 8** reca la consueta

clausola di invarianza finanziaria, quando almeno in un caso (ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali) le attività del comma 7 comportano oneri aggiuntivi: è cioè prevedibile che l'esborso finanziario per la partecipazione della *start-up* alla fiera internazionale dovrà comunque esservi e che la funzione dell'Agenzia sarà di propiziare la *sponsorship* da parte di investitori privati, che già oggi sono attenti alla promozione del prodotto italiano nel mondo nella consapevolezza che "le esportazioni hanno contribuito in maniera significativa ad attenuare la crisi e l'*export* avrà un ruolo cruciale per la ripresa"¹⁹².

¹⁹² "Il Superindice UniCredit" "*Le esportazioni saranno il motore della ripresa*", n. 7 - ottobre 2012, p. 2 (*Portiamo il Made in Italy nel mondo*): presentando la nuova linea di servizi di UniCredit International, se ne illustra l'attività di consulenza specializzata in Italia e all'estero, compiuta per il tramite di 200 specialisti e 22 Desk Internazionali. I servizi sono garantiti in più di 50 paesi del mondo da filiali estere, uffici di rappresentanza e accordi di collaborazione con le banche straniere; risulta anche attivata una "mediazione telematica" per risolvere le controversie transfrontaliere di natura commerciale ed evitare il ricorso alle vie giudiziali.

Articolo 31

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico

aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Per il **comma 1** la *start-up innovativa* non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. L'obiettivo perseguito - secondo la relazione governativa - è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della *start-up* in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare

fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Ecco perché, ai sensi del **comma 2**, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese (del decreto di apertura della procedura liquidatoria di cui sopra), i dati relativi ai soci della *start-up* innovativa non saranno più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura. Per impedire agevoli condotte elusive, il **comma 3** prevede che la predetta disposizione si applica anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

Per il **comma 4**, la disciplina liquidatoria di favore si dissolve nel caso in cui la *start-up innovativa* perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per il diritto intertemporale: a tal fine faranno fede le risultanze derivanti dal periodico aggiornamento della apposita sezione del registro delle imprese. Resta però ferma l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati, sino alla scadenza del relativo termine. Per quella costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia, ma limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

La norma del **comma 5** dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina sulle *start-up*, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Ciò significa che il Nucleo - cui è demandato il compito di svolgere, anche d'iniziativa propria, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni - potrà anche avvalersi dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati. È previsto a tal fine che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscriva un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Fermi restando i compiti istituzionali della Guardia di Finanza (enumerati dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68), per l'esecuzione del suddetto monitoraggio gli appartenenti al citato Nucleo: potranno esercitare anche i poteri e le facoltà specificamente previsti dalla normativa antiriciclaggio (in particolare dall'articolo 8, comma 4, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); potranno avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria (per effetto del predetto rinvio ed ai sensi dell'articolo 7, sesto e undicesimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, i membri del Nucleo Speciale si avvalgono dei dati comunicati da banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e altri operatori finanziari, relativi ai clienti e ai soggetti

con cui intrattengono rapporti, che sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria); potranno esercitare anche i poteri attribuiti dalla normativa valutaria, che verranno estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, con possibilità di delega di compiti; potranno accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici.

Articolo 32

(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti

del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

5. Sono stanziati risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione

agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione

successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.

L'**articolo 32** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale.

Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

In particolare il **comma 1** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico) promuova un concorso - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione, in particolare presso i giovani.

Il **comma 2** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione - volto a verificare lo stato di attuazione delle misure relative alle *start-up* innovative -, che si avvale anche dei dati forniti dall'ISTAT e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è stato istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 400 del 1988, che ha dettato i principi e i criteri direttivi per la riforma della statistica pubblica.

Il Sistan è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 322 del Sistema fanno parte: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome; gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; gli uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo; gli uffici di statistica di regioni e province autonome; gli uffici di statistica di province, comuni (singoli o associati), aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli uffici di statistica di soggetti privati che svolgono

funzioni o rendono servizi di interesse pubblico che si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso¹⁹³.

I rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure sono assicurati con cadenza almeno annuale (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 4**, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente, col fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dell'attuazione delle misure di cui alla sezione in commento. Per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari alla valutazione sono destinate all'ISTAT risorse pari a 150.000 euro¹⁹⁴ per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (**comma 5**). L'ISTAT assicura la piena disponibilità dei dati, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi (**comma 6**).

Ai sensi del **comma 7**, avvalendosi anche del citato sistema permanente di monitoraggio e valutazione, il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione in esame, indicandone in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2014.

¹⁹³ Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del Sistan sono stati inseriti: l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane; l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione; l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco; l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne»; l'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto); l'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno; l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia; l'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA); l'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.; l'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a.; gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna e dell'Isfort S.p.a. - Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti.

¹⁹⁴ Per la copertura di detto onere si veda l'art. 38, comma 3.

Articolo 33, commi 1-4

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilita' del piano economico finanziario e l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere

del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalita' per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars

che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».

4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

L'articolo 33, commi 1 e 2, disciplina il credito d'imposta in favore di alcuni soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, che viene esteso (**comma 3**) specificatamente ai concessionari di lavori pubblici ed alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento. **Il comma 4** finanzia la Regione Toscana per le misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati dal completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina – Civitavecchia.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006¹⁹⁵, all'articolo 3, comma 15-ter, definisce il PPP quale il contratto avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

Nel mercato degli appalti pubblici caratterizzato da una forte contrazione delle risorse pubbliche da destinare agli investimenti per le infrastrutture, la necessità di utilizzare risorse provenienti da privati per la realizzazione di importanti opere pubbliche, ha incrementato il ruolo degli investitori privati negli interventi destinati alla collettività concretizzando forme di cooperazione pubblico/privata finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione di interventi pubblici o di pubblica utilità. Il PPP nel corso del tempo ha assunto molteplici e differenti forme e si è sviluppato in fattispecie specificamente previste dall'attuale disciplina degli appalti, sia comunitaria che nazionale, attraverso un partenariato contrattuale - in cui uno o più compiti vengono affidati a privati - e/o un partenariato istituzionalizzato implicante l'esistenza di una struttura societaria detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. L'attuale ordinamento giuridico prevede sia forme di PPP contrattuale (codice degli appalti), sia forme di PPP istituzionalizzato (T.U. degli Enti Locali) quali: la concessione di lavori; la concessione di servizi; la sponsorizzazione; la locazione finanziaria; le SpA miste a prevalente capitale privato e/o pubblico; l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto.

¹⁹⁵ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella relazione al Parlamento per l'anno 2011, fornisce i primi risultati di un'indagine sul PPP.

Il comma 1 prevede che:

- in via sperimentale;
- per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali:
 - di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui al citato articolo 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015;
 - per le quali:
 - non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto;
 - è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario;
- è riconosciuto:
 - al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato;
 - ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del codice, ove è previsto, fra l'altro, che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile;
 - un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.

Il credito di imposta:

- è stabilito per ciascun progetto:
 - nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario;
 - comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento;
- non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
- è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

Il comma 2 dispone che:

- la non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1;

- al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato;
- è verificata:
 - dal Cipe con propria delibera;
 - previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per:
 - l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta;
 - la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

Il comma 3 novella l'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (183/2011¹⁹⁶): si veda il testo a fronte nel volume I del presente *dossier*.

Nella formulazione previgente, la citata disposizione (già novellata dai decreti-legge 201/2011, 1/2012, 16/2012 e 83/2012) prevede (in **neretto** le novelle) agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto, finalizzate a (comma 1):

- favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti **a legislazione vigente**;
- da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato;
- riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato.

L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare, da parte del soggetto interessato, **ivi inclusi i soggetti concessionari**, l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo.

In particolare:

- si consente di compensare parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione con la riduzione o l'azzeramento del contributo a fondo perduto;

¹⁹⁶ Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)".

- si consente di assolvere agli obblighi di versamento IVA mediante compensazione parziale o integrale con il predetto contributo (nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA recati dalla direttiva 2006/112/CE e di risorse proprie del bilancio UE);
- limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, la suddetta compensazione è consentita anche con il 25% dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- è prevista la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l'ammontare del canone annuo di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nonché l'integrazione della misura del canone annuo prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

Il comma 2 prevede quindi che il contributo a fondo perduto, nonché le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, non può, comunque, eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

Al comma 2 dell'articolo novellato sono aggiunti nuovi periodi, in base ai quali:

- le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario;
- il CIPE con propria delibera;
- previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- determina:
 - l'importo del contributo pubblico a fondo perduto;
 - l'importo del contributo necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario;
 - l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili;

- l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante;
- i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

I commi *2-bis*, *2-quater*, *2-quinquies*, 3 e 4 (che non sono oggetto di novelle) disciplinano: la determinazione del maggior gettito IVA, la determinazione delle quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche; la salvaguardia dei procedimenti per l'erogazione di contribuzioni pubbliche già previste e destinate ad infrastrutture portuali (articolo 1, commi 990 e 991, della legge 296/2006) e, dunque, volta a tutelare i relativi procedimenti attualmente in corso di definizione; la verifica periodica, in occasione degli aggiornamenti del piano economico-finanziario, del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure di agevolazione sopra illustrate sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

La Relazione tecnica afferma che le misure previste in favore del soggetto privato che realizza l'investimento possono non comportare effetti negativi sulla finanza pubblica, qualora sia verificato che nelle singole fattispecie a cui si applicheranno, esse consentano di conseguire un maggior gettito che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbe prodotto.

Il comma 4 disciplina l'utilizzo dei canoni di concessione (previsti dall'articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007, 296/2006¹⁹⁷) pagati dal concessionario del completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina – Civitavecchia:

- sono trasferiti alla regione Toscana;
- per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura;
- fino alla quota massima annua del settantacinque per cento;
- a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

¹⁹⁷ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

Articolo 33, commi 5-7
(Disposizioni sul contrasto alla pirateria)

5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle

somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I **commi da 5 a 7** del presente articolo recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

In particolare il **comma 5** autorizza la spesa necessaria, al fine di garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, a realizzare, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi

internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 12 luglio 2011, n. 107¹⁹⁸, apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei al contrasto della pirateria.

Si ricorda che il richiamato articolo 5 ha introdotto alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

La disposizione è stata introdotta a seguito delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali svolta dalla 4° Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica dal 5 maggio al 16 giugno scorsi, i cui risultati sono stati poi confluiti in una apposita Risoluzione della Commissione, approvata nella seduta del 22 giugno 2011.

La Risoluzione (*DOC. XXIV n. 24*), approvata dalla Commissione Difesa ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto che si trovi a transitare in acque internazionali interessate dalla pirateria, dopo una ricognizione della normativa internazionale e delle caratteristiche del fenomeno e dopo aver offerto una panoramica delle risposte diplomatico-militari poste in essere dalla comunità internazionale, nonché dei punti di vista degli esponenti della Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e della Federazione nazionale imprese di pesca (FEDERPESCA) - auditi dalla Commissione Difesa lo scorso 1 giugno - conclude impegnando il Governo ad adottare misure, fra le altre, atte ad:

"individuare urgentemente soluzioni legislative che consentano di superare le problematiche di natura giuridica connesse alla creazione di un'adeguata strategia di autodifesa, al fine di tutelare nel modo più ampio possibile il naviglio mercantile e da diporto battente bandiera italiana che transita in acque internazionali ad alto rischio pirateria [...];

a predisporre, mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali".

Il comma 1 del richiamato articolo 5, in particolare, prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti

¹⁹⁸ Recante *Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria*. convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio.

Il medesimo comma specifica inoltre come l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avvenga tramite decreto del Ministero della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'*International Maritime Organization* (IMO).

Si ricorda che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite aventi sede a Londra, che, sostenuta da 169 Paesi membri e da 3 ulteriori membri associati, è preposta alla sicurezza della navigazione marittima ed alla protezione ambientale marina. Fra le numerose linee guida dettate dall'Agenzia, si ricordano appunto quelle relative all'uso di *team* armati a bordo delle imbarcazioni al fine di fronteggiare il fenomeno della pirateria nelle acque antistanti la Somalia, nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano, approvate nel maggio 2011 dal *Maritime Safety Committee* (MSC), l'organismo decisionale dell'IMO.

In attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 5, co. 1 è stato emanato il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2011 "Individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP)", pubblicato in G.U. 12 settembre 2012, n. 212.

Nel decreto, all'articolo 2, comma 1, gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria di previsto intervento dei Nuclei militari di protezione, vengono individuati dalla porzione dell'Oceano Indiano delimitata a nord ovest dallo Stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal Parallelo 12°S e a est dal Meridiano 78°E.

Il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale precisa che la medesima protezione delle navi battenti bandiera italiana da parte di NMP è assicurata anche negli spazi marittimi internazionali esterni a quelli di cui al comma 1, per la durata della permanenza dei Nuclei militari di protezione a bordo delle navi resa necessaria da esigenze di natura tecnica od operativa connesse alle zone di possibile imbarco e sbarco sul e dal medesimo naviglio.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi ONU per le missioni di *peacekeeping* versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo missioni internazionali;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il rifinanziamento del

fondo missioni, di cui all'articolo 55, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78¹⁹⁹.

Per quanto concerne la **lettera a)** si tratta dei rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di *peacekeeping*.

Il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment* (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente.

I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011.

Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1238, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il medesimo comma disponeva che i suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Il comma 11 dell'art. 8 del D.L. n. 78/2010 provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito nell'ambito dello

¹⁹⁹ Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla **lettera b)** del comma 6 in commento.

Giova ricordare che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Da ultimo, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'articolo 10 dell'ultimo decreto di proroga missioni reca la norma di copertura finanziaria per il 2012 delle disposizioni del medesimo decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 (interventi per lo sviluppo tecnologico della difesa aeronautica) del medesimo, nonché dall'articolo 1, comma 16, secondo periodo (finanziamento per la formazione del personale militare in Libia per l'ultimo trimestre del 2011), valutandone l'onere complessivo per il 2012 in 1.403.430.465 euro: tale importo è reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Infine, il comma 6 dell'art. 23 del D.L. sulla *spending review*²⁰⁰ provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

²⁰⁰ D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione dei commi 5 e 6.

Articolo 34, comma 1

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio

per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010.

Il **comma 1** reca una novella dell'articolo 11, comma 14, alinea, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito in legge (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*)²⁰¹: vi si prevedeva che la regione Sardegna assegnasse una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario era assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicurava la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara. Proprio il termine finale di tale procedura di assegnazione è stato ora variato nel 31 dicembre 2013.

Per la relazione governativa, la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. La possibilità di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permetterà di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica- impianto di cattura e stoccaggio della CO2 con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un

²⁰¹ V. il testo a fronte nel volume I del presente *dossier*.

modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. In particolare il successo del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.

Ai sensi di una recente pronuncia della Commissione europea si dispone, inoltre, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiornerà le condizioni del servizio per il nuovo triennio.

Articolo 34, comma 2

(Assegnazione di parte dell'Arsenale di Venezia al Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.)

2. All'articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali» sono inserite le seguenti: «e di quelle destinate

alle finalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

L'articolo 34, comma 2, assegna parte dell'Arsenale di Venezia alle esigenze del Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.

Il comma 2 novella l'articolo 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 95/2012²⁰² (si veda il testo a fronte nel volume I del presente *dossier*) che (in **neretto** le novelle):

- trasferisce al Comune di Venezia la proprietà del compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa **e di quelle destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia**;
- ne dispone l'affidamento e la valorizzazione alla Società Arsenale di Venezia S.p.A..
- le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società;
- l'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2004;
- l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa **e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.;

²⁰² Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”.

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

La relazione governativa spiega che parte dell'Arsenale è “stata destinata ad ospitare il Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.” cui quindi viene legislativamente assegnato.

Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E.

I lavori sono iniziati nel 2003 e, al 2011, erano avanzati per il 25%, mentre la fine era, allora, prevista per il 2014.

Il progetto si compone di 2 opere così distinte:

- progettazione e realizzazione opere di regolazione delle maree e opere complementari e connesse;
- progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 798/84.

Il progetto definitivo del Sistema Mo.S.E. comprende tutte le opere previste nell'ambito del Piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in:

- 1) quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree. Si tratta complessivamente di 78 paratoie di cui 18 alla bocca di Chioggia, 19 alla bocca di Malamocco e 41 alla bocca Lido;
- 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca. La conca di navigazione a Malamocco è progettata con 370 m. di lunghezza e 48 di larghezza;
- 3) opere complementari per aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. Si tratta:
 - a. della scogliera di Chioggia (1,300 m. lunghezza e 3/4 m quale quota di sommità);
 - b. della scogliera di Malamocco (1.000 m. lunghezza e 4 m quale quota di sommità);
 - c. della scogliera di Lido (650 m. lunghezza e 2,5 m quale quota di sommità).

All'intervento MO.S.E. si aggiunge un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) della legge 798/1984, compresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti.

Dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sullo stato di attuazione delle opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche, che si basa sui dati comunicati aggiornati al 31 maggio 2011,

risulta un avanzamento dei lavori del 52%. L'ultimazione è prevista per dicembre 2014.

Si segnala, inoltre, che con la delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) è stato autorizzato l'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016.

Il disegno di legge di stabilità 2013 (Atto Camera 5534-*bis*) all'articolo 8, comma 6, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema Mo.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.250 milioni di euro, così ripartiti: 50 milioni per l'anno 2013; 400 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Articolo 34, commi 3-6
(Piloti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)

3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 34, commi 3-6, autorizza l' Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere venti piloti.

Il comma 3 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere:

- dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- in via transitoria:
 - venti piloti professionisti;
 - con contratto:
 - a termine;
 - annuale;
 - rinnovabile di anno in anno;
 - sino ad un massimo di tre anni.

L'autorizzazione è concessa al fine di garantire:

- il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria;

- in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo.

La relazione governativa illustra le carenze di organico dell'ente relativamente agli ispettori di volo che necessitano del provvedimento in esame.

Il comma 4 demanda l'Enac:

- a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego;
- i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

Il comma 5 prevede che ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

Il comma 6 provvede:

- alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 3 a 5, pari a:
 - 1 milione di euro per l'anno 2012;
 - 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014:
 - mediante risorse proprie dell'Enac;
- alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a:
 - 500.000 euro per l'anno 2012;
 - 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014:
 - mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008²⁰³: fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

²⁰³ Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

Articolo 34, commi 7-9
(*Concessioni autostradali - ANAS*)

7. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,».

8. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

9. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

L'articolo 34, comma 7, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse afferenti ai compiti di autorità concedente e vigilante in tema di concessioni autostradali che avrebbero dovuto essere trasferiti all'agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la quale deve ormai ritenersi soppressa, essendo venute meno le condizioni ed i termini temporali per il perfezionamento della sua istituzione. I **commi 8 e 9** provvedono risorse per l'ANAS.

Più in dettaglio, **il comma 7** novella l'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 216/2011²⁰⁴ (si veda il testo a fronte annesso al presente *dossier*) che ha prorogato taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell'articolo 36 del decreto-legge 98/2011²⁰⁵, disponendo che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie

²⁰⁴ Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

²⁰⁵ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A. Il termine del 30 settembre 2012 è spirato senza l'adozione dello statuto.

L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è stata istituita dall'art. 36, commi da 1 a 10, del citato decreto-legge 98/2011, che ha ridefinito l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Il comma 1 attribuisce il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia medesima al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF. Il comma 1 dispone, inoltre, che l'incarico di direttore generale abbia una durata di tre anni; in proposito, si segnala che il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a Pasquale De Lise, successivamente proposto quale membro dell'Autorità sui trasporti, ma senza il suo perfezionamento. Il comma 2 individua le attività e i compiti dell'Agenzia che possono essere svolti anche avvalendosi di ANAS S.p.A. Tra le funzioni attribuite si segnalano: la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad ANAS s.p.a., nonché l'affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata, (lettera a) e la proposta in ordine alla regolazione e alle variazioni tariffarie per le concessioni autostradali (lettera e) secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione alla quale è demandata la loro successiva approvazione. Il comma 2, lett. b) specifica i compiti dell'Agenzia quale amministrazione concedente di autostrade, che si traducono nella selezione dei concessionari autostradali e nella relativa aggiudicazione, o in alternativa nell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del MIT di concerto con il MEF, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. L'Agenzia, inoltre, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali.

Il citato articolo 11, comma 5, del decreto-legge 216/2011, prevede (in **neretto** la novella) che:

- in caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del citato decreto-legge 98/2011;
- l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali:
 - è soppressa;
 - le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti:
 - a decorrere dal 1° ottobre 2012;
 - al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che:
 - rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 98/2011;
 - cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5;

- rimane titolare **delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b, c), d), e) ed f), del decreto-legge 98/2011**, i quali disciplinano i compiti dell'agenzia che avrebbe dovuto subentrare all'ANAS.

Si tratta delle seguenti funzioni, le quali ora faranno capo al ministero:

- b) quale amministrazione concedente:
 - 1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
 - 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
 - 3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
- c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
- e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
- f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime.

Il comma 8 autorizza ANAS S.p.A. ad utilizzare, in via transitoria e di anticipazione:

- le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia);
- per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge finanziaria 2007 (296/2006²⁰⁶) che ha soppresso il fondo trasferendone la gestione all'ANAS;
- nel limite di 400 milioni di euro;
- con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

Il comma 9 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere ad ANAS:

- nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

Il disegno di legge di stabilità 2013 (Atto Camera 5534-*bis*) all'articolo 8, comma 5, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

Il contratto di programma è l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Il CIPE, con delibera n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012), ha assegnato all'ANAS, per il finanziamento del Contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011, ossia alle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016. L'efficacia dell'assegnazione è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

²⁰⁶ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

Nella seduta dell'11 luglio 2012 lo stesso CIPE ha espresso parere favorevole sull'atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT-ANAS 2011 "Parte investimenti", che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nonché sul Contratto di programma MIT-ANAS 2011 "Parte servizi", che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità. Nella stessa seduta il CIPE ha altresì espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT-ANAS 2012, che prevede 315 milioni per la "Parte investimenti" e 629 milioni di euro per la "Parte servizi".

Relativamente al Contratto di programma 2011 il CIPE, con la delibera n. 84/2011 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'assegnazione di 598 milioni di euro a favore del Contratto di programma ANAS 2010 e 2011 a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. Con le delibere n. 12 e n. 13 del 2011 il CIPE aveva precedentemente approvato il Contratto di programma ANAS 2011 (e in tale sede prescritto al MIT di trasmettere un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite da ANAS S.p.A. anche a seguito dei provvedimenti normativi: legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010) e assegnato, a carico delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del D.L. 112/2008, 330 milioni di euro ad ANAS per il finanziamento del Contratto di programma 2011.

Articolo 34, comma 10

(Risorse finanziarie rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali)

10. All'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi

2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.».

L'articolo 34, comma 10, disciplina l'assegnazione, al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere, ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, che sono stati revocati, delle somme iscritte in conto residui.

Il comma 10, aggiunge un nuovo comma *6-bis* dopo il comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 98/2011²⁰⁷ (si veda il testo a fronte annesso al presente dossier) che ai commi 2-7, disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

Il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dal citato articolo 1, comma 512, della legge 296/2006 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il comma 4, analogamente ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel

²⁰⁷ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001. Il comma 5 prevede che con decreti, di natura non regolamentare, aventi carattere ricognitivo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Il comma 6 dispone che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 7 demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche.

Il nuovo comma *6-bis* dispone che le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.

Articolo 34, commi 11 e 12

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

11. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le concessioni di stoccaggio di cui

Il **comma 11** è volto a porre rimedio alle incertezze e divergenze nell'applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239: vi si prevedeva il diritto - per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti - di stipulare, con i soggetti proponenti, accordi di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale. Poiché mancavano indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative, nonché ai tempi di erogazione delle stesse, con l'intervento normativo si rinvia all'adozione - entro sei mesi - di un decreto interministeriale che garantisca uniformità, congruenza e oggettività nell'applicazione della norma. Trattandosi di norma di principio su materia legislativa concorrente, è comunque assicurata la partecipazione degli enti territoriali attraverso la Conferenza unificata, nella forma del parere.

Si rammenta, tuttavia, che con la sentenza n. 165 del 2011 la Corte costituzionale dichiarò fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009 affermando che, "nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n.

121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011). La norma impugnata configura una di quelle drastiche previsioni di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»).

Il **comma 12**, poi, pur mantenendo la durata massima della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo a 40 anni, altera la scansione oggi vigente (20+10+10): la relazione governativa dichiara che la disposizione si pone in linea con le disposizioni vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, quali la Spagna (30 anni estendibile per due periodi di 10 anni ciascuno), il Regno Unito e la Francia (rispettivamente 31 anni o al massimo 50 con proroga senza limiti), la Germania (durata massima 20 anni estensibile fino 50 anni).

Si intende così favorire la possibilità di accesso al credito aumentando la durata certa del primo periodo della concessione: si modifica il periodo di prima vigenza, estendendolo a 30 anni e nel contempo si riduce ad uno solo, anziché i due oggi previsti, il periodo di proroga di dieci anni. Il secondo periodo dispone la relativa disciplina transitoria, applicando la nuova previsione ai procedimenti concessori in corso ed alle concessioni in essere quanto al primo periodo (presumibilmente non vi sono ancora concessioni di stoccaggio che versano in secondo o terzo periodo, essendo il decreto istitutivo del 23 maggio 2000).

Articolo 34, commi 13-18

(Servizi pubblici locali)

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli

altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.»

17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

I commi da 13 a 18 contengono una serie di disposizioni in tema di servizi pubblici locali.

Il comma 13 impone la pubblicazione su Internet di una relazione - di cui disciplina le caratteristiche - all'ente che intenda affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica. **Il comma 14** dispone che sia stabilita una data di scadenza agli affidamenti che ne siano privi, pena una scadenza *ex lege* il 31 dicembre 2013. **Il comma 15** riguarda la data di scadenza degli affidamenti diretti, in essere al 1° ottobre 2003, a società quotate in borsa, confermandone le scadenze già previste e disponendo, per quelle senza scadenza, la cessazione automatica al 31 dicembre 2020. **Il comma 18** esclude dall'ambito di applicazione dei commi 13, 14 e 15 il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali. Lo **stesso comma 18** lascia inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. **Il comma 16**, mediante novella, prevede che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, dagli enti di governo previsti. **Il comma 17** abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 83 del 2012, che recava una nutrita serie di modifiche all'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, **il comma 13** dispone che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia effettuato sulla base di un'apposita relazione.

Tale relazione dovrà:

essere pubblicata sul sito internet dell'ente affidante (entro il 31 dicembre 2013 per gli affidamenti in essere, ai sensi del **comma 14**);

- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Finalità esplicite della norma sono quelle di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Il comma 14 dispone che gli enti provvedano contestualmente ad inserire nel contratto di servizio (o negli altri atti che regolano il rapporto) un termine di scadenza dell'affidamento (per gli affidamenti senza data di scadenza) pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

Il comma 15 riguarda la data di scadenza degli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre 2003, a società a partecipazione pubblica già quotate in

borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile²⁰⁸. Al riguardo si dispone che:

- gli affidamenti la cui scadenza è prevista nel contratto di servizio (o negli altri atti che regolano il rapporto) cessano a tale data;
- gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano automaticamente il 31 dicembre 2020.

Il **comma 16** inserisce un comma *1-bis* nell'articolo *3-bis* del decreto-legge n. 138 del 2011²⁰⁹, a norma del quale le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei dagli enti di governo previsti.

Per le nozioni di “*ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo*”, nonché di “*ente di governo*”, la disposizione fa riferimento al precedente comma 1, che incarica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta di più comuni aggregati con disposto. E' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali coerenti con le previsioni vigenti.

²⁰⁸ “*Società controllate e società collegate*”.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1).

²⁰⁹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*.

Il **comma 17** abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 83 del 2012²¹⁰, che recava una nutrita serie di modifiche all'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011²¹¹.

Con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, tanto nel testo originario quanto nel testo successivamente più volte modificato. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 4 citato ripristinasse la normativa abrogata dal referendum.

Il **comma 18** esclude dall'ambito di applicazione dei commi da 13 a 15:

- il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);
- il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);

²¹⁰ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

²¹¹ Il testo della lettera abrogata era il seguente: «*b*) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;

b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;

c) le parole: «dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità»;

d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che può pronunciarsi entro sessanta giorni»;

e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;

f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralità di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità»;

2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11»;

3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;

4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse;

5) al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;

6) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituti o designati ai sensi del medesimo articolo.»

- la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

Il medesimo comma lascia inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012 che disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico.

Il richiamato articolo 37, con il comma 1, lettera a) interviene sulle norme che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n. 164/2000, prevedendo che alle gare per ambito territoriale siano ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; si specifica altresì che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ed alle società a partecipazione mista, pubblica e privata. Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas. Il comma 3 prescrive che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, in deroga alla nuova normativa recata dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche: si contempla la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari. I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione: i rapporti giuridici contemplati sono decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica; il rientro degli investimenti effettuati, inoltre, avviene con riferimento al valore di mercato, per i beni materiali diversi da quelli pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico e non ammortizzati alla scadenza della concessione. In relazione a tale nuova disciplina il comma 8 abroga i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006). Il comma 7 prevede un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l'aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e ragionevolezza: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissate le modalità mediante le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali.

Articolo 34, comma 19

(Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».

L'articolo 34, al comma 19, anticipa al 31 dicembre 2012 il termine del 31 dicembre 2013, previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012²¹² a decorrere dal quale è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci realizzati in modo non conforme alle prescrizioni del citato articolo.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 reca la proroga del termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cd. *shopper*). L'articolo reca, inoltre, ulteriori disposizioni concernenti i sacchi, al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata e prevedere specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma.

In particolare, il comma 1 dispone un'ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006²¹³ e differito al 1° gennaio 2011 dall'art. 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009²¹⁴, relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria, fino all'emanazione – entro il 31 dicembre 2012 - di un decreto interministeriale (previsto al successivo comma 2). Viene precisato che la disposizione è limitata alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi, che vengono specificate nella norma.

La disposizione riguarda, pertanto, la commercializzazione:

²¹² D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, *Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 28.

²¹³ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

²¹⁴ D.L. 1 luglio 2009, n. 78, *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

a) dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

b) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;

c) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Il comma 4, oggetto della modifica in esame, introduce, quindi, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo, che sarebbe entrato in vigore, prima della modifica introdotta dal decreto-legge in esame, a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Le sanzioni saranno quindi applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981²¹⁵ "Modifiche al sistema penale" e, fermo restando quanto previsto in relazione ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689, all'accertamento delle violazioni sono preposti, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

Da ultimo, il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa legge n. 689, dovrà essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Si rammenta che l'art. 13 della citata legge n. 689 del 1981 prevede, in merito agli atti di accertamento, che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. È fatto salvo l'esercizio degli

²¹⁵ L. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.

specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi del successivo art. 17 il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha l'obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente, per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

Articolo 34, comma 20
(Beni culturali)

20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione

del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 20** dell'art. 34 stabilisce che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

Il Compendio garibaldino²¹⁶ è un museo storico formato da edifici di modeste dimensioni, realizzati tra il 1856 e 1860. Oltre al piccolo cimitero della famiglia Garibaldi, con piante locali e esotiche, comprende la Casa bianca, in cui sono conservati i cimeli dell'eroe (in particolare, nella biblioteca sono raccolti i suoi libri e diversi documenti oltre a fotografie d'epoca) e la fattoria.

Nel forte Arbuticci sorge un memoriale²¹⁷ dedicato a Giuseppe Garibaldi: il forte, interamente restaurato, era un punto di forza del complesso sistema difensivo che faceva dell'arcipelago della Maddalena un nodo fondamentale della rete di protezione del

²¹⁶ <http://www.compendiogaribaldino.it>

²¹⁷ <http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/memoriale-giuseppe-garibaldi;>
<http://www.sistemamuseo.it/museoid.php?uid=236>

Tirreno e della parte centrale della costa tirrenica della Penisola. Il memoriale è organizzato in diverse aree espositive.

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto con il nome di Vittoriano, è situato a Roma, in piazza Venezia. Dal 2007 è possibile salire alla terrazza delle quadrighe usufruendo di un ascensore²¹⁸.

²¹⁸<http://roma.repubblica.it/dettaglio/Vittoriano-su-con-lascensore-da-oggi-le-terrazze-con-vista/1313015>.

Articolo 34, commi 21 e 22

(Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato)

21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 34**, ai **commi 21 e 22**, prevede una riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. "salva Italia" n. 201 del 2011²¹⁹; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme - individuate nell'allegato 1 al testo in esame - versate e non riassegnate.

Più in dettaglio, il **comma 21** stabilisce che le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 e che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono state ancora riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica, determinerebbe un recupero di risorse di 121.697.300 euro, da utilizzare a copertura dell'onere recato dal comma successivo.

Le disposizioni individuate dall'allegato 1 sono le seguenti:

- articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296²²⁰.

Tale disposizione prevede che le somme derivanti dal pagamento dei diritti su titoli di proprietà industriale di cui allo stesso comma siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro

²¹⁹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

²²⁰ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale;

- articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388²²¹.

La disposizione prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

- articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634²²².

La disposizione prevede - a carico dell'utenza del servizio di informatica del CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - il pagamento di corrispettivi per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

Il **comma 22** dispone la riduzione di 120 milioni di euro, per l'anno 2012, delle somme da recuperare al bilancio dello Stato in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011; al relativo onere si provvede - come detto - utilizzando delle risorse recuperate ai sensi del precedente comma 22.

Si ricorda che il comma 17 dell'articolo 13 citato prevede in sostanza che il maggior gettito dell'imposta municipale propria comunale (rispetto a quello dell'ICI) è acquisito al bilancio dello Stato attraverso la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (per i comuni delle regioni a statuto ordinario) e dei trasferimenti erariali (per i comuni delle Regioni Siciliana e della Sardegna) nonché, per i comuni delle restanti Autonomie speciali, con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 ovvero, fino al perfezionamento della stessa, con accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione a tributi erariali delle Autonomie nei cui territori ricadono i comuni in questione.

²²¹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

²²² *Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

Articolo 35

(Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attivita' di promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia - ICE e le attivita' di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.

241 anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, nonche' di personale dell'Agenzia - ICE e dell'Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal

presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.

6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole «struttura dell'Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i

limiti previsti dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: « Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole «, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,».

Il **comma 1** dichiara che la disposizione opera in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. *a)* e lett. *q)* della Costituzione; è quindi competenza esclusiva statale quella di identificare un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di “accompagnamento” per i soggetti imprenditoriali esteri che - secondo la relazione governativa - abbiano il serio proposito di investire in Italia; deve trattarsi di soggetti senza esclusivi intenti di speculazione finanziaria in progetti di rilevante impatto economico ovvero, quand'anche di impatto economico contenuto, comunque di interesse significativo e strategico. La norma prevede all'uopo un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, istituisca il *Desk Italia* – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

Per il **comma 2** il *Desk* opera con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento dell'internazionalizzazione e, quindi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n. 98 del 2011, cioè di quell'organo²²³ cui viene demandata la formulazione delle linee guida e di

²²³ Questo organo è copresieduto dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico (con componenti Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana) cui si aggiunge, in qualità di copresidente per le materie di propria competenza, anche il Ministro con delega al turismo; inoltre tra le amministrazioni componenti rientra anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, mentre è presente anche il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed il presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (tra i rappresentanti delle imprese).

indirizzo strategico in detta materia, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse.

Il *Desk* costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attività di promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia-ICE²²⁴ e le attività di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza, apposite conferenze di servizi nonché quelle previste, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall'art. 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012, come convertito in legge.

Per il **comma 3** il *Desk* è un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che si associa allo specifico processo di riorganizzazione del Ministero conseguente alla soppressione dell'ICE, nel quadro del più ampio processo di riorganizzazione coinvolgente tutte le Amministrazioni centrali, previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 quale conseguenza delle riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni: ciò giustificherebbe l'emanazione di regolamenti in deroga ai termini previsti dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per il **comma 4** le Regioni provvederanno ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il *Desk*, a fini di coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. L'ufficio dovrà essere scelto tra quelli già operativi nell'ambito delle rispettive articolazioni (e, dunque, precisa la relazione governativa, senza oneri ulteriori).

Il **comma 5** intesta al *Desk* il potere di formulare annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri: evidentemente esse si dovranno inserire nel processo che porta alla redazione e presentazione della legge annuale di semplificazione. Si provvede infine, col **comma 6**, ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell'Agenzia – ICE. In particolare, si

²²⁴ L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze. Essa fu istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, dopo appena cinque mesi dal decreto-legge n. 98 del 2011 che aveva disposto la soppressione dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza.

prevede ora che il direttore generale svolga sì funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, ma secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Egli continuerà a formulare proposte al consiglio di amministrazione, ma d'ora in poi d'intesa con il Presidente; il direttore generale continuerà a dare attuazione ai programmi e alle deliberazioni, ma se approvate dal consiglio di amministrazione, nonché alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Articolo 36, commi 1 e 2
(Misure in materia di confidi)

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, ne' sono

comutate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.

L'**articolo 36**, ai **commi 1 e 2**, consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Più in dettaglio, il **comma 1** consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; deve trattarsi di fondi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Come specificato dalla Relazione, le risorse interessate dalla disposizione in esame farebbero già parte dei mezzi propri dei confidi ma su di esse potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono il loro utilizzo a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo consortile o al capitale sociale tali vincoli verrebbero pertanto fatti cadere *ope legis*.

La norma mirerebbe in sostanza a rafforzare patrimonialmente i confidi senza porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (secondo quanto affermato dalla Relazione tecnica).

Si ricorda che i confidi, soggetti operanti nella catena finanziaria a sostegno delle imprese, sono definiti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003²²⁵ come i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale attività "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

La nuova formulazione dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dedicato agli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti, distingue tra i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'elenco tenuto da apposito Organismo previsto dall'articolo 112-*bis*) e i confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB).

Le risorse vengono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione; la relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Si evidenzia che non è previsto un termine per l'adozione della delibera assembleare, contrariamente a quanto stabilito al comma 2 per i confidi interessati da operazioni di fusione.

Viene poi precisato che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

La disposizione si applica:

- ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia²²⁶ (**comma 1**);
- ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di (**comma 2**):
 - operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007;
 - operazioni di fusione che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2013.

²²⁵ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

²²⁶ Si tratta dei confidi attualmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB e, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 141 del 2010, nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Con riferimento a tale ultima ipotesi (confidi interessati da processi di aggregazione) viene specificato che la delibera assembleare con cui vengono imputate le risorse potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014

Con riguardo alla materia disciplinata dall'articolo in commento, si ricorda che già l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269²²⁷, in tema di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, aveva disposto al comma 33 una disciplina speciale per l'imputazione a riserve patrimoniali dei fondi rischi di origine pubblica.

L'articolo 1, comma 881, della legge n. 296 del 2006²²⁸ aveva poi consentito ai confidi, entro il 30 giugno 2007, di imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici.

Successivamente anche l'articolo 1, comma 134, della legge n. 244 del 2007²²⁹ ha permesso alle banche di garanzia collettiva dei fidi ed ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007

Riguardo a tale ultima disposizione, secondo la Relazione essa avrebbe avuto un impatto di rilievo su molti confidi, favorendone un significativo rafforzamento proprio alla vigilia della crisi. Tuttavia, a causa di perplessità applicative, non tutti gli intermediari si sarebbero avvalsi dell'opportunità offerta dalla legge finanziaria 2008.

²²⁷ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

²²⁸ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

²²⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

Articolo 36, comma 3

(Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese)

3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle obbligazioni e titoli simili e alle cambiali finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottoscritte da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del patrimonio della societa' emittente. A tale fine si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi

ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»;

c) il comma 16 e' abrogato;

d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e i titoli simili emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;

e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore

nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.";

f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel

conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.";

g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: "24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8".

L'articolo 36 al comma 3 reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute (cfr. i testi a fronte nel volume I del presente *dossier*).

Si ricorda che le cambiali finanziarie - definite dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43²³⁰ (come modificata dal citato articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012²³¹) - sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; esse sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» e gli altri elementi specificati, l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

Più in dettaglio, il **comma 3** dell'articolo in esame alla **lettera a)** novella il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 8 citato, concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie, viene modificato anzitutto prevedendo che le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995²³², sulla parziale ineducibilità degli interessi, non si applichi alle obbligazioni e titoli simili e alle cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese.

²³⁰ *Disciplina delle cambiali finanziarie.*

²³¹ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

²³² *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

La disciplina suddetta viene pertanto estesa anche ai titoli simili alle obbligazioni.

In secondo luogo viene specificato il riferimento normativo relativo alla definizione di investitore qualificato che sottoscrive obbligazioni e cambiali finanziarie, ossia l'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Infine viene introdotta una soglia di rilevanza del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente sotto la quale non è necessario verificare che l'investitore qualificato non sia socio.

A tale fine occorre tenere conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

La **lettera b)** del comma 3 novella il comma 9 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di rendere applicabile anche alle cambiali finanziarie il regime di esenzione dalla ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996²³³ (prevista per le obbligazioni emesse dai c.d. "grandi emittenti", ossia banche e società quotate), anche nel caso di emittenti non quotati.

La **lettera c)** sopprime il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, con cui si prevede che lo *sponsor*²³⁴ mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi.

Tale soppressione si rende necessaria in quanto la norma è identica ad altra disposizione contenuta nel comma 5-*bis* dello stesso articolo 32 (con la quale è stato inserito all'articolo 1 della legge n. 43 del 1994 il comma 2-*bis*, lettera b)).

La **lettera d)** modifica il comma 19 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di consentire alle società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere, oltre che obbligazioni, anche titoli simili con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi

La **lettera e)** modifica il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente la clausola di partecipazione.

²³³ *Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.*

²³⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, lo *sponsor* - rappresentato da una banca, da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica - è un soggetto che collabora con l'emittente nella procedura di emissione e collocamento delle cambiali finanziarie.

Si ricorda che, ai sensi del comma 21 citato, la clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (vale a dire, la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).

La norma in esame modifica il criterio di computo della componente variabile del corrispettivo, precisando che tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.

Secondo la Relazione tale modifica - per effetto della quale il rapporto fra obbligazioni partecipative e capitale sociale deve tener conto anche al denominatore delle obbligazioni - sarebbe finalizzata ad evitare che i soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili.

La **lettera f)** modifica il comma 24 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.

In sostanza, rispetto al testo previgente si prevede che la componente variabile del corrispettivo sia deducibile nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa.

La **lettera g)** infine inserisce nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 il nuovo comma 24-*bis*, al fine di prevedere anche con riferimento alla disposizione recata dal comma 24 la verifica in capo agli investitori delle stesse condizioni previste dal comma 8 per la disapplicazione dell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 sulla parziale indeducibilità degli interessi (su cui vedi *supra*).

Articolo 36, commi 4 e 5 *(Contratti di rete)*

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
- b) il numero 1) e' soppresso;
- c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di

garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;».

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

Il **comma 4** interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83²³⁵, che, modificando le disposizioni in materia di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009²³⁶, ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, prevedendo tra l'altro l'acquisizione della soggettività della rete d'impresa su base volontaria (cfr. i testi a fronte nel volume I del presente *dossier*). Tuttavia, secondo la relazione di accompagnamento, l'assetto normativo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge in conversione avrebbe rischiato di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa di alcune incertezze nell'impianto normativo. L'intervento effettuato con la previsione in esame è quindi

²³⁵ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

²³⁶ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

essenzialmente volto a chiarire ulteriormente che il riconoscimento della soggettività giuridica nei casi considerati avviene su base volontaria²³⁷.

²³⁷ Si riporta qui di seguito il testo dei commi 4-ter e seguenti dell'articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009 come modificati dal decreto legge in conversione: "...4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: ...2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la

Al **comma 5**, nell'ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista invece come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione dello stesso con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' [articolo 1, comma 368, lettere b\), c\) e d\) della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta."

Articolo 36, comma 6

(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)

6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.";

Il **comma 6** è volto ad integrare le funzioni di Simest S.p.a., fissate all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100²³⁸.

²³⁸ Il quale, per il diritto vigente, prevede: "La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: *a)* a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; *b)* a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite; *c)* a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, con il limite previsto alla lettera *b)*; *d)* a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera *b)*; *e)* ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria; *f)* ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); *g)* a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera *b)*; *h)* a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; *h-bis)* a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b)*, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro; *h-ter)* a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading; *h-quater)* a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; *h-quinquies)* in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di

La Simest S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A., è una società italiana in mano pubblica che assiste le imprese italiane che investono all'estero. Per il comma 1 del citato articolo 1 della legge del 1990, il Ministro del commercio con l'estero fu autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. Il Governo italiano detiene il 76% del pacchetto azionario. La legge n. 84/01 (Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica), all'articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, l'istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipare. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo delle vecchie lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Analogamente l'articolo 46 della legge 273/2002 (*“Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”*) ha autorizzato il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità della legge n. 100 del 24 aprile 1990, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni *venture capital* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

La modifica che si apporta ora la autorizza a partecipare a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Ciò dovrà avvenire solo con quote di minoranza e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che il limite massimo di intervento della Simest S.p.a. è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.

cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

Articolo 36, comma 7
(Concessioni idroelettriche)

7. "Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue:

"m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo

166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;"

Il **comma 7 dell'articolo 36** riguarda il procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia. Esso modifica²³⁹ il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006²⁴⁰, ove si elencano i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) (v. il testo a fronte nel volume I del presente *dossier*).

Con la sostituzione della lettera m) si introducono sostanzialmente due modifiche.

Innanzitutto vengono inseriti nella lettera m) anche gli impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, purchè si tratti di impianti per la produzione di energia idroelettrica realizzati:

- dai consorzi di bonifica ed irrigazione utilizzando le acque dei canali consortili, come stabilito dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, come previsto dal decreto Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012²⁴¹.

In tal modo viene adeguato il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW per gli impianti suddetti.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame, la modifica risponde "allo scopo di semplificare la

²³⁹ Si veda il testo a fronte riportato nel Vol. 1 - Le novelle - del presente dossier.

²⁴⁰ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

²⁴¹ D.M. 6 luglio 2012, *Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici*, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159, S.O, emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

procedura per l'installazione di piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di derivazione per uso irriguo e di bonifica". La relazione precisa inoltre che "si tratta di piccoli impianti, senza alcun impatto di carattere ambientale, tenuto conto che la compatibilità da questo punto di vista è comunque assicurata dal Genio Civile o dall'Autorità di bacino, come previsto dal T.U. 1775 del 1933".

La seconda modifica è di carattere terminologico: si sostituisce l'espressione "potenza installata", che si riferisce alla potenza effettivamente utilizzata, con "potenza di concessione". Secondo la relazione illustrativa tale modifica si rende opportuna "dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all'effettivo sfruttamento".

Si ricorda che Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il punto 2) attiene a Industria energetica ed estrattiva e lettera m) riguardava, nel testo previgente, esclusivamente, gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

Si ricorda che gli aspetti di VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono contenuti, per quanto riguarda la disciplina statale nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nella normativa regionale.

Relativamente alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale si ricorda che, ai sensi dei commi da 5 a 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, essa riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare la VIA è obbligatoria per:

a) i progetti di cui agli Allegati II (di competenza statale) e III (di competenza regionale) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che l'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vengono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" quando eccedono la soglia di 1 MW. Referente per la (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è la Regione.

Rientrano, invece tra i progetti di competenza statale le centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW, incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

L'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che consorzi di bonifica ed irrigazione hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 171 del 2008²⁴², articolo 3, comma-5 *bis*, viene stabilita per agli enti pubblici irrigui nazionali per le società da loro partecipate la facoltà di realizzare e gestire impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.

In considerazione della non coincidenza per quanto attiene all'identificazione dei soggetti interessati, fra le disposizioni di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto-legge n. 171 del 2008, si valuti l'opportunità di inserire un ulteriore riferimento normativo.

Secondo quanto stabilito dal citato decreto Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, non sono soggetti ad ulteriori procedure (procedure di cui ai commi 1 e 2, riguardanti iscrizione in appositi registri e partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso) ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto, tra gli altri, gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

²⁴² D.L. 3 novembre 2008, n. 171, *Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2008, n. 205.

Articolo 36, comma 8
(Società agricola professionale)

8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo:

«Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a

quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»".

Al **comma 8** si introduce una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (v. il testo a fronte sul volume I del presente *dossier*). Gli articoli 1, comma 3, e 2 del citato decreto legislativo²⁴³, nel definire la figura

²⁴³ Si riporta il testo dei richiamati articoli 1 e 2 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione: "Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale) 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo

professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) ...; c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. 4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo. 5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2 (Società agricole) 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. 2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. 3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. ".

della società agricola professionale, richiedono quale requisito la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Per evitare contenziosi di varia natura, anche con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale. Le imprese infatti si limitano spesso all'utilizzazione di alcuni beni o cespiti appartenenti al patrimonio sociale, che, anche se produttivi, vengono sfruttati a titolo di godimento e non in modo imprenditoriale: questi atti, non funzionali ad integrare l'attività di impresa perché non professionalmente realizzati, non possono snaturare, ovvero sviare, l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società. D'altronde il riconoscimento della qualifica professionale in capo all'imprenditore agricolo individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 99 del 2004, prevede, tra l'altro, che sia sufficiente il 50% del reddito derivante dall'attività agricola rispetto al reddito globale da lavoro dell'imprenditore, senza tener conto dei redditi derivanti da altri cespiti patrimoniali. Inoltre, è opportuno precisare che, ai fini fiscali, nel caso in cui le società optino per la determinazione del reddito catastale, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, gli altri ricavi derivanti da locazione o affitto di beni sono soggetti ad autonoma tassazione.

Articolo 36, commi 9 e 10

(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)

9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal

Gestore relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.

10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.

Il **comma 9** decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che lo investiva di un parere per gli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» istituito presso l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi del Fondo avevano ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardavano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa.

Il **comma 10**, di conseguenza, abroga la disposizione dell'articolo 23 comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge, che prevedeva che il comitato in questione permanesse in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015. Tale scelta è, dalla relazione governativa, giudicata coerente con l'istituzione del fondi per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012, in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l'innovazione tecnologica per cui il comitato non si palesa più necessario.

Articolo 37

(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione puo' prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli

articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modificazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1** prevede la possibilità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, parte delle risorse volte a sostenere l'integrazione sociale mediante l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente). Si tratta del finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (alle quali il **comma 3** adegua la mutata denominazione dell'imposta comunale sugli immobili, oggi trasformata in "imposta municipale propria").

L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale

e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, aveva previsto l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Ne era derivata un'apposita procedura normativa secondaria ed amministrativa, che nel settembre 2008 aveva portato il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del MiSE ad avanzare una proposta di individuazione delle ZFU, sulla scorta dei criteri di ammissibilità definiti dalla Delibera CIPE 5/2008 (che limitavano a 180 amministrazioni comunali il numero dei potenziali proponenti).

Soltanto una parte di queste aveva presentato le propria proposta progettuale all'Amministrazione Regionale competente. Ciascuna Regione quindi effettuò una verifica di prima istanza circa i requisiti dei diversi progetti, non inoltrando poi al MISE-DPS tutte le proposte ricevute. Alla scadenza del 5 agosto 2008 risultavano trasmesse dalle Amministrazioni Regionali 64 proposte progettuali che rappresentavano circa l'85 per cento delle proposte trasmesse dai singoli territori comunali. Sulla base di una Circolare DPS-MISE furono stabiliti i criteri di ammissibilità del territorio comunale e a livello di Zona Franca Urbana. In particolare, i requisiti per il territorio comunale e i dati rispetto ai quali misurarli, erano così fissati: "B.1 (i) una dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT popolazione residente, 2006); B.1 (ii) un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005. Per tale indicatore, si considera il valore corrispondente al Sistema Locale del Lavoro che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (Fonte: ISTAT Indagine sulla forza lavoro 2005). Il tasso di disoccupazione nazionale, utilizzando la medesima fonte, è pari al 7,7%."

Il Gruppo Tecnico aveva effettuato una verifica puntuale su entrambi i requisiti per tutte le proposte pervenute dai competenti uffici regionali alla data del 5 agosto 2008 e da tali Uffici ritenute ammissibili. Complessivamente furono prese in esame 63 Amministrazioni Comunali. Tutti i Comuni proponenti risultarono ammissibili secondo i requisiti richiesti. Sulla base della Circolare DPS-MISE, recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle Amministrazioni comunali, si definì un Indice di Disagio Socioeconomico (IDS) finalizzato a misurare il livello di esclusione sociale nelle aree candidate. Ciascun Comune, nella propria proposta progettuale, quindi specificò l'IDS relativo all'area beneficiaria, misurato²⁴⁴ sui dati ISTAT - Censimento 2001. L'IDS era ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socioeconomica calcolati come media (ponderata per la popolazione residente) in ognuna delle sezioni censuarie che compongono l'area beneficiaria: 1. Tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro nella stessa classe di età (DIS); 2. Tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e

²⁴⁴ L'Indice di Disagio Socioeconomico della ZFU (IDSZFU) si costruisce mediante media ponderata dei valori corrispondenti a ciascuna sezione censuaria (IDS(i)), utilizzando come ponderatore la popolazione della sezione. Il calcolo dell'IDSZFU deve pertanto essere effettuato singolarmente a livello di ciascuna sezione censuaria "i" compresa nel perimetro della ZFU, dunque per ogni riga della matrice.

le difficoltà del mercato del lavoro (OCC); 3. Tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione (GIOV); 4. Tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL).”

La delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 (Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse) procedette poi alla selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio. Il suo articolo 1 prevedeva che “sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la più ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese (Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione di interventi su realtà svantaggiate eccessivamente contigue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22. Ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti Comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera. I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell'allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante”.

Sopraggiunse però una disciplina che, per gli aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese in particolari aree²⁴⁵, attingeva alla dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, cui confluivano le risorse in origine destinate alle zone franche urbane. Si ricorda che già

²⁴⁵ Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti *de minimis*), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. L'art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti “*de minimis*” non riguarda, tra l'altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l'industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all'esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l'articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

l'articolo 43 del D.L. 78/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, aveva previsto che le risorse previste per le ZFU fossero utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi fosse coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero"²⁴⁶ e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La relativa dotazione poteva anche essere destinata al finanziamento degli aiuti *de minimis* a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-*bis*, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

L'intervento oggi all'esame si muove ancora lungo questa direttrice, perché prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 296 del 2006 siano concesse "ai sensi e nei limiti" della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. Mentre questa delimitazione appare doverosa (stante il rango sovraprimario della normativa di fonte europea), va rilevato che l'articolo 37 reca altre discrasie rispetto alla disciplina del 1996, impattando sull'illustrata procedura amministrativa già conclusa e sulla conseguente platea delle aspettative da essa create.

Da un lato, la linea di politica legislativa assolutamente dominante²⁴⁷ è quella della piena equiparazione - quanto a benefici - della microimpresa ("un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro": articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla citata raccomandazione) alle piccole e medie imprese, nella categoria delle PMI: la norma in esame, invece, si limita alle "imprese di micro e piccola dimensione", salvo un generico rinvio al **comma 2** in tema di parametri dimensionali europei.

Inoltre, la platea geografica della localizzazione è delimitata alle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza, vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre la citata delibera CIPE n. 14 del 2009 aveva indicato anche le città di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara e Matera.

Infine, l'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito in legge, operava, da un lato, specificando che le imprese destinatarie potessero anche costituirsi entro il 31 dicembre 2014 (con l'applicazione di talune tipologie agevolative previste dalla legge finanziaria 2007); dall'altro lato, conferendo ad

²⁴⁶ La possibilità di istituire nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero, nelle quali attribuire vantaggi anche di tipo amministrativo alle nuove iniziative produttive, era prevista dal D.L. 78/2010.

²⁴⁷ Nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*) all'articolo 5 comma 1 lettera a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

un decreto interministeriale la determinazione delle modalità applicative dell'articolo. L'orizzonte cronologico (entro cui la localizzazione dev'essere avvenuta) è invece ora totalmente rimesso al decreto interministeriale di cui al **comma 4**, che determinerà le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l'individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni: in proposito, è doveroso notare che in passato, in sede parlamentare, si è cercato di circoscrivere la discrezionalità dell'Esecutivo in questo ambito, per salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive già consolidate²⁴⁸.

²⁴⁸ Si segnala che nel corso dell'esame in sede referente in Senato del disegno di legge n. 2518 (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il Relatore propose il seguente emendamento: "Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili" (2.5003, poi non accolto).

Articolo 38, comma 1
(Disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri)

1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare

di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

L'**articolo 38 al comma 1** ridefinisce il concetto di “base” in relazione all’esercizio dell’attività di trasporto aereo, al fine di determinare se il vettore aereo di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia ha una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Più in dettaglio la norma in esame prevede che, ai fini del diritto aeronautico, l’espressione “base” identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività.

Essa prevede inoltre che un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita nel modo predetto.

La norma appare diretta pertanto a definire il concetto di “base” ai fini del diritto aeronautico per determinare se un vettore aereo con licenza rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia estero ha una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Per effetto di tale disposizione, come evidenziato dalla Relazione tecnica, verrebbero assoggettati alla disciplina nazionale fiscale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi in deroga alle norme dello Statuto del contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) sull'efficacia temporale delle norme tributarie²⁴⁹.

La norma produce effetti sia tributari (maggiori entrate per 89,5 milioni di euro nel 2013, 50,8 milioni nel 2014 e altrettanti nel 2015) che contributivi (non considerati dalla Relazione).

²⁴⁹ Si ricorda che secondo l'articolo 3 citato le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 38, comma 2
(Modifiche alla disciplina dell'IVA)

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attività commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico

nell'ambito di attività di pubblica autorità»;»;

b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».

L'**articolo 38 al comma 2** reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972²⁵⁰ concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti (v. il testo a fronte nel volume I del presente *dossier*).

Più in dettaglio, il **comma 2** dell'articolo in esame modifica il D.P.R. n. 633 del 1972.

La **lettera a)** in particolare ne modifica l'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, al fine di prevedere che non sono considerate attività commerciali a fini IVA le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la norma dovrebbe avere sostanzialmente carattere chiarificatorio e non innovativo e non comporterebbe pertanto effetti sul gettito.

La **lettera b)** novella il n. 5) del primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per effetto di tale modifica sono considerate esenti da IVA le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito.

Poiché l'esenzione IVA viene limitata ai soli servizi di versamento effettuati per i contribuenti da aziende ed istituto di credito (ossia con delega F24), rispetto

²⁵⁰ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

al testo previgente verrebbe assoggettata ad IVA l'attività di riscossione dei tributi per il cui svolgimento viene corrisposto un aggio²⁵¹.

²⁵¹ La Relazione tecnica stima un recupero di gettito IVA di circa 100 milioni di euro l'anno per effetto di tale assoggettamento.

Articolo 38, commi 3-5
(Copertura finanziaria)

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;

c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per

l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui alle lettere b), ii) e iv), del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalità ivi indicate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 38, ai commi da 3 a 5, reca norme di copertura finanziaria.

Più in dettaglio, il **comma 3** quantifica come segue gli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, del testo in esame:

- 334,52 milioni di euro per l'anno 2013;
- 246,72 milioni di euro per l'anno 2014;

- 217,82 milioni di euro per l'anno 2015;
- 217,67 milioni di euro per l'anno 2016;
- 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Tali oneri aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

A tali oneri si provvede:

- a) con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo (disciplina fiscale dei vettori aerei) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- b) con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo (IVA sugli aggi esattoriali) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
- c) con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 (detrazione investimenti in *start-up* innovative) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017;
- d) con le risorse giacenti del fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

A tal fine si prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico versi trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul proprio conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali predetti²⁵².

Si ricorda al riguardo che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011²⁵³ ha istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm³.

In relazione all'utilizzo del predetto fondo, secondo la Relazione tecnica si tratterebbe di risorse già destinate dalla legge ad una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del provvedimento in esame che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, il Governo ritiene utile far confluire con particolare riguardo alle misure previste per le *start-up* innovative. La Relazione precisa altresì che, trattandosi di una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

²⁵² Secondo la Relazione nel conto corrente bancario intestato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico affluirebbero risorse per circa 100 milioni di euro annui; attualmente vi sarebbe una giacenza di circa 85 milioni, che alla fine del 2012 dovrebbe raggiungere l'importo complessivo di 129 milioni di euro.

²⁵³ *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

Ai sensi del **comma 4** le risorse rimanenti del fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al netto dei versamenti all'entrata necessari per la copertura del provvedimento in esame, potranno essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), numeri ii) e iv), del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011 (attività, rispettivamente, di sostegno ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici e di sostegno ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici).

Il **comma 5** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti.

Ultimi dossier del Servizio Studi

384	Dossier	Disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché sull'assunzione di cariche di governo, nazionali e locali. Loro successive incompatibilità (Disegni di legge AA.SS. nn. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790, 2802, 2810 e 3037) Elementi di documentazione e di legislazione comparata
385	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754, 2403-A - Riforma della legislazione in materia portuale
386	Schede di lettura	Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare - D.Lgs. n. 500 del 2012
387	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3463 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto"
388	Documentazione di base	Partecipazione alla 67ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (New York, 23-28 settembre 2012)
389	Documentazione di base	Casistica impositiva sulle risorse energetiche
390	Dossier	Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.SS. 3491 e 3492 - Elementi di documentazione e di diritto comparato
391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali
392	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3510 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
393	Dossier	Riforma elettorale - Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)
394	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3519 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
395	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3534 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Testo trasmesso dalla Camera)
396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
397/1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".